

# CPI prestito UniCredit a premio unico anticipato ad adesione facoltativa

PER LAVORATORI AUTONOMI

Ed. 12/2023

Il Set Informativo contiene:

- **DIP Vita** - Documento Informativo Precontrattuale del Contratto di assicurazione vita
- **DIP Danni** - Documento Informativo Precontrattuale del Contratto di assicurazione danni
- **DIP aggiuntivo Multirischi** - Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi

PER LA COMPONENTE **VITA** (offerta da **CNP UniCredit Vita S.p.A.**):

- **Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario**
- **Modulo di Adesione - FAC-SIMILE**
- **Informativa per il trattamento dei dati personali**

PER LA COMPONENTE **DANNI** (offerta da **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.**):

- **Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario**
- **Modulo di Adesione - FAC-SIMILE**
- **Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza**

*Il presente SET INFORMATIVO deve essere consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.*

*Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.*

**IL PRODOTTO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI".**

# ASSICURAZIONE CREDITOR PROTECTION

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)



Compagnia Vita: CNP UniCredit Vita S.p.A.

Prodotto: CPI prestito UniCredit – Lavoratori Autonomi

data di realizzazione del DIP Vita: 06 dicembre 2023

Il presente DIP Vita è l'ultimo pubblicato disponibile

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione Collettiva ad adesione facoltativa di puro rischio dedicata alle persone fisiche, titolari di un Prestito Personale in fase di erogazione da parte di UniCredit S.p.A., che assicura dai rischi derivanti dall'eventuale suo Decesso. L'adesione a questa Polizza è subordinata all'adesione alla collegata Assicurazione collettiva Ramo Danni commercializzata da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A, avente per oggetto le garanzie Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia, Inabilità Totale Temporanea da infortunio o malattia, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia e Malattia Grave.



## Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?

Il Contratto fornisce una copertura assicurativa in caso di Decesso dell'Assicurato.

A seguito del Decesso dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, coincidente con la durata del Prestito Personale, ai Beneficiari indicati in Polizza è prevista la liquidazione della seguente prestazione:

✓ **prestazione in caso di Decesso dell'Assicurato pari all'ammontare del Debito Residuo del Prestito Personale in essere alla data del sinistro.**

Il Capitale assicurato non può essere superiore a euro 120.000,00 (centoventimila), ridotto a euro 38.000 (trentottomila), qualora l'Assicurato sottoscriva un Prestito Personale che prevede le Opzioni Salto Rata, Cambio Rata e Ricarica del Prestito.



## Che cosa NON è assicurato?

Il presente Contratto, essendo relativo alla sola componente Vita, non offre coperture in caso di:

- × invalidità
- × malattia grave
- × perdita di autosufficienza
- × inabilità di lunga durata

a meno che le stesse non causino il Decesso dell'Assicurato. Non è prevista dunque alcuna prestazione se l'Assicurato è in vita alla scadenza del Contratto e in questo caso il versamento effettuato (detto Premio) resta acquisito dalla Compagnia Vita.



## Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni e la garanzia è prestata nei limiti del capitale per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo Multirischi.



## Dove vale la copertura?

Il Contratto è operante senza alcun limite territoriale.



## Che obblighi ho?

L'Assicurato deve **tempestivamente** comunicare alla Compagnia Vita eventuali variazioni dei propri indirizzi di riferimento. Qualora nel corso della durata contrattuale si trasferisca in modo definitivo in uno Stato diverso dall'Italia, il Contratto si risolve e la Compagnia Vita rimborsa il rateo di premio non goduto.

In caso di Decesso dell'Assicurato, i Beneficiari designati dovranno presentare la seguente documentazione per richiedere il pagamento della prestazione:

- certificato di morte dell'Assicurato;

- certificato medico attestante la causa del Decesso;
- copia della Cartella Clinica (in caso di Decesso ospedaliero), se richiesto dalla Compagnia Vita;
- certificazione del Debito Residuo risultante dal Piano di Ammortamento alla data del sinistro e copia dell'ultimo Piano di Ammortamento;
- copia del verbale emesso dall'Autorità Giudiziaria intervenuta a seguito dell'incidente (in caso di morte violenta o accidentale);
- Scheda di Adeguata Verifica della clientela ai fini Antiriciclaggio (SAV) compilata e sottoscritta da ciascun Beneficiario;
- dichiarazione sostitutiva dell'Atto notorio (autenticata e rilasciata dal Beneficiario nominato o erede Beneficiario);
- verbale di pubblicazione del testamento olografo o Verbale di registrazione del testamento pubblico (da presentare in caso di esistenza di testamento) unitamente alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- copia del Documento d'Identità in corso di validità e Codice Fiscale del Beneficiario in caso di Beneficiario persona giuridica;

La Compagnia Vita esegue i pagamenti della Prestazione in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa comprovante il Decesso.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio, corrisposto in forma unica e anticipata dall'Assicurato, viene prelevato dall'importo totale del Finanziamento e versato tramite UniCredit S.p.A. alla Compagnia Vita. Il Premio di cui sopra verrà rimborsato a UniCredit S.p.A. unitamente alle rate del Prestito Personale stesso.

Il Premio, comprensivo dell'importo che verrà trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l'intermediazione svolta, è determinato in base al Tasso di premio, alla durata e all'ammontare del Prestito Personale richiesto.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Prestito Personale richiesto, a condizione che l'Assicurato:

- abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e versato il relativo premio unico;
- se richiesto, abbia compilato il Questionario Medico finalizzato ad accertare le sue condizioni di salute per la conseguente valutazione del rischio da parte della Compagnia Vita.

La durata della copertura assicurativa, fermo restando un limite massimo di 120 mesi, ridotto a 85 mesi (compreso un eventuale periodo di preammortamento della durata massima di un mese) qualora l'Assicurato sottoscriva un Prestito Personale che preveda le Opzioni Salto Rata, Cambio Rata e Ricarica del Prestito, coincide con la durata del Prestito Personale.

La copertura assicurativa termina prima della scadenza in caso di liquidazione del capitale assicurato a seguito di Decesso o di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia o Malattia Grave dell'Assicurato (queste ultime corrisposte da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in virtù della Polizza Danni), estinzione totale anticipata, del Prestito Personale o esercizio del diritto di recesso.



### Posso revocare la proposta, recedere dal Contratto o risolvere il Contratto?

È possibile revocare la proposta di adesione al Contratto entro la data di erogazione del Finanziamento.

Dopo la conclusione del Contratto, in caso di ripensamento, l'Assicurato può esercitare il diritto di Recesso entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa.

Non è invece prevista la facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei Premi.



### Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto né di riduzione.

# Assicurazione contro i Danni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz

Prodotto CPI prestito UniCredit per Lavoratori Autonomi

Data aggiornamento 06/12/2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

L'offerta "CPI prestito UniCredit" ad adesione facoltativa, è destinata alle **persone fisiche Clienti di UniCredit S.p.A.**, residenti in Italia, titolari di un Finanziamento in fase di erogazione da UniCredit S.p.A., che intendano tutelarsi in caso di imprevisti per far fronte agli impegni finanziari legati al Finanziamento, e che – alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione – siano di età pari o superiore a 18 anni e risultino di età inferiore a 75 anni alla Data di scadenza del Finanziamento. Nell'ambito dell'offerta "CPI prestito UniCredit", la **soluzione Lavoratori Autonomi** è l'offerta, ad adesione facoltativa, rivolta ai **Lavoratori Autonomi** che intendano tutelarsi dal rischio di non poter ripagare il debito a seguito di eventi derivanti da: Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o Malattia, Malattia Grave. La presente Assicurazione contro i Danni può essere stipulata solo in fase di erogazione del Finanziamento. L'adesione a questa Assicurazione contro i Danni è subordinata all'adesione alla collegata Assicurazione Vita in forma collettiva, proposta da CNP UniCredit Vita S.p.A., che copre l'Assicurato dal rischio di decesso.



## Che cosa è assicurato?

- ✓ L'Invalidità Permanente Totale, di grado pari o superiore al 40%, derivante da Infortunio o Malattia subiti dall'Assicurato nell'esercizio della propria attività professionale principale e/o secondaria o nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, purché inerente alla vita comune e di relazione.
- ✓ L'Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia, la garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo pari alla rata mensile di Finanziamento qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, l'Assicurato sia colpito da Inabilità Temporanea Totale.
- ✓ Il Ricovero Ospedaliero dell'Assicurato derivante da Infortunio o Malattia, la copertura garantisce il pagamento di un Indennizzo pari tre volte l'importo della rata mensile del Finanziamento qualora durante il periodo di validità dell'Assicurazione, l'Assicurato sia colpito da Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o Malattia. E' altresì garantito il caso di decorso obbligatorio del periodo di isolamento o di quarantena presso il domicilio per COVID 19 con esito positivo al tampone molecolare o PCR Real Time documentato da certificazione medica qualora gli enti preposti non ritengano opportuno il Ricovero Ospedaliero.
- ✓ La Malattia Grave, la garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, l'Assicurato sia colpito da Malattia Grave.



## Che cosa non è assicurato

Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone che:

- ✗ alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione:
  - non siano Lavoratori Autonomi;
  - abbiano età inferiore a 18 anni;
  - risultino di età pari o superiore a 75 anni alla Data di scadenza del Finanziamento;
- ✗ abbiano stipulato un Finanziamento erogato dal Contraente di durata superiore a 120 mesi;
- ✗ non siano residenti in Italia;
- ✗ a seguito della compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico, ove previsto, per la valutazione dello stato di salute da parte dell'Impresa, siano state ritenute non assicurabili in quanto dichiarino:
  - di aver ricevuto una diagnosi e/o di essere state in cura per qualsiasi tipo di tumore maligno, cancro, neoplasia, leucemia, linfomi, mielomi e/o di aver subito interventi chirurgici per il trapianto di organi;
  - di aver ricevuto, negli ultimi 5 anni, una diagnosi/prescrizione di esami, cure, trattamenti, subito interventi chirurgici, ricoveri o di assumere o avere assunto farmaci in merito alle seguenti Malattie:
    - Malattie cardio-vascolari;
    - Malattie del sistema nervoso centrale e periferico;
    - Malattie dell'apparato respiratorio e del sistema muscoloscheletrico;
    - Malattie dell'apparato digerente e urogenitale;
    - Malattie endocrine e dismetaboliche e degli organi di senso;

Per i soli Finanziamenti aventi durata del Finanziamento non superiore a 85 mesi e importo finanziato non superiore a € 38.000,00, l'Assicurato ha facoltà di esercitare le opzioni di Salto Rata, Ricarica e Cambio Rata; in tali casi, eccetto il Cambio Rata, è possibile adeguare la copertura assicurativa.

L'Assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo Multirischi.

- **Malattie del sangue e del sistema immunitario;**
- **di essere attualmente titolari di una pensione di inabilità o invalidità parziale/totale per Infortunio/Malattia o di averne fatto domanda ed essere in attesa del riconoscimento (presso ente preposto INPS; INAIL; ASL; INPDAI; ALTRO).**



### Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e periodi di carenza dell'Assicurazione per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo Multirischi.



### Dove vale la copertura?

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.



### Che obblighi ho?

In sede di sottoscrizione del contratto l'Assicurato deve compilare e sottoscrivere il questionario per valutare la coerenza delle richieste ed esigenze assicurative, il Questionario Medico, ove previsto, e il Modulo di Adesione, nonché corrispondere il Premio dovuto. L'Assicurato è tenuto a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Comunicare tempestivamente all'Impresa la variazione dello stato lavorativo, a tal fine si precisa che lo stato di disoccupazione non rappresenta variazione dello stato lavorativo.

In caso di Sinistro, l'occorrenza del Sinistro deve essere comunicata nel più breve tempo possibile all'Impresa, tramite richiesta scritta, anche utilizzando la modulistica disponibile presso UniCredit S.p.A..



### Quando e come devo pagare?

Il **Premio** è determinato in base al tasso mensile della garanzia prestata moltiplicato per la durata e per l'importo richiesto del Finanziamento e **deve essere corrisposto in forma unica ed anticipata**. Sottoscrivendo il Modulo di Adesione, l'Assicurato autorizzerà la Banca a trattenere il Premio direttamente dall'importo del Finanziamento, con relativo incremento del predetto importo e della corrispondente rata. Il Premio di polizza è finanziato dalla Banca contestualmente all'erogazione del Finanziamento. Il Premio è comprensivo delle imposte e dell'importo che sarà trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l'intermediazione svolta.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento e termina alla data di scadenza del Finanziamento stesso.

La copertura termina prima della suddetta scadenza solo ed esclusivamente in caso di:

- **recesso per ripensamento o recesso dell'Assicurato in relazione alla durata poliennale della polizza, estinzione totale anticipata del Finanziamento, variazione dello status lavorativo dell'Assicurato;**
- **liquidazione degli Indennizzi per Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40% derivante da Infortunio o Malattia, per Malattia Grave o per decesso dell'Assicurato.**



### **Come posso disdire la polizza?**

Il solo Assicurato può recedere dall'Assicurazione **entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione** stessa. Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, **con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità**. In entrambi i casi, l'Assicurato dovrà esercitare il recesso tramite la compilazione dell'apposito modulo che potrà richiedere alla filiale del Contraente dove è in essere il Finanziamento al momento dell'esercizio del diritto, da sottoscrivere con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione oppure tramite comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC all'indirizzo [polizzeassicurative@pec.unicredit.eu](mailto:polizzeassicurative@pec.unicredit.eu).

## ASSICURAZIONE CREDITOR PROTECTION

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)

Imprese/Compagnie:

CNP UniCredit Vita S.p.A. - UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Gruppo Allianz

Prodotto: CPI prestito UniCredit a Premio Unico anticipato e ad adesione facoltativa per Lavoratori Autonomi

data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Multirischi: 06 dicembre 2023

Il presente DIP Aggiuntivo Multirischi è l'ultimo pubblicato disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare l'Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa/Compagnia.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Le garanzie assicurative sono sottoscritte e prestate dalle Imprese/Compagnie di Assicurazione:

### Impresa/ Compagnia Vita

**CNP UniCredit Vita S.p.A.**, Impresa/Compagnia di Assicurazione di diritto italiano, è una società di capitali soggetta a direzione e coordinamento di **CNP Assurances S.A.** e presta la Copertura Assicurativa VITA prevista dalla presente Polizza Collettiva relativamente al Decesso dell'Assicurato.

**CNP UniCredit Vita S.p.A.**, ha Sede Legale e Direzione Generale in Via Cornalia n. 30, 20124, Milano (Italia) ed è iscritta al Reg. Imprese della Camera di Commercio di Milano al n. MI-1610852, Codice Fiscale n. 07084500011  
Recapito telefonico: 800.335.335  
Sito internet: [www.cnpvita.it](http://www.cnpvita.it) - Indirizzo di posta elettronica: [info@cnpvita.it](mailto:info@cnpvita.it) e indirizzo PEC [info\\_cnpvita@pec.it](mailto:info_cnpvita@pec.it).

**CNP UniCredit Vita S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami Vita e nei Rami Danni Infortuni e Malattia con provvedimento ISVAP n. 580 del 26/5/97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 02/06/1997 e con successivo provvedimento ISVAP n. 2004 del 27/12/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 03/01/2002 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n.1.00129.

Si riporta di seguito il patrimonio netto della Compagnia al 31/12/2022 e la relativa suddivisione tra capitale sociale e totale delle riserve patrimoniali.

In base all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di CNP Vita è pari a 803,49 milioni di euro; il capitale sociale ammonta a 381,70 milioni di euro e le riserve patrimoniali a 130,82 milioni di euro. A fine 2022 il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari a 305,58 milioni di euro e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) a 137,51 milioni di euro. L'importo ammissibile dei Fondi Propri a copertura è pari a 913,01 milioni di euro, totalmente classificabili in Tier I. Questi dati determinano un Solvency Ratio (SR) del 298,78%.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (c.d. SFCR) è reperibile sul sito della Compagnia al link <https://www.cnpvita.it/chiamo/solvency>.

### Impresa/Compagnia Danni:

**UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.**, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n.018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri, n. civico 3; CAP 20145; città Milano (MI); tel. 800 11 66 33; sito internet: [www.unicreditallianzassicurazioni.it](http://www.unicreditallianzassicurazioni.it); e-mail: [info\\_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it](mailto:info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it); PEC: [unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it](mailto:unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it).

**UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 19.03.1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31.03.1990.

**UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.** è una Impresa/Compagnia di Assicurazione il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da **Allianz S.p.A. e UniCredit S.p.A.**

**UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.**, pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

- il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 97,2 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52,0 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 49,9 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sul sito <http://www.unicreditallianzassicurazioni.it/unicreditallianzassicurazioni/chiamo/report-SFCR> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 64.033;
  - del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 28.688;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 159.572;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 159.572;
- e il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) della Società pari al 249%.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

**Polizza Vita** (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.):

non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

**Polizza contro i Danni** (coperture fornite da UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.):

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa/Compagnia è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

**La garanzia Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40%** da Infortunio o Malattia opera anche per i seguenti infortuni:

- asfissia di origine non morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
- avvelenamento del sangue e l'infezione sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
- annegamento, assideramento o congelamento;
- colpi di sole o di calore;
- folgorazione;
- lesioni muscolari determinate da sforzo, intendendosi per sforzo il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato;
- lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria.

**Per la garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia** non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**La Garanzia Malattia Grave** opera nell'ipotesi di Malattie Gravi intese come segue:

a) **Tumore:** neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Non sono considerati Malattia Grave i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio, i tumori ovarici, i tumori cutanei ad eccezione del melanoma maligno del II, III e IV stadio di Clarcke, il sarcoma di Kaposi;

b) **Cardiopatia Coronarica, che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare**, nell'ipotesi in cui venga effettuato su consiglio di uno specialista in cardiologia un intervento chirurgico a cuore aperto, per correggere una restrizione o ostruzione di una o più arterie coronariche mediante by-pass coronario;

c) **Infarto Miocardico:** evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi è formulata in base ai seguenti

criteri:

- storia del dolore cardiaco tipico;
- comparsa di nuove modificazioni tipiche all'ECG;
- modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci;

d) **Ictus cerebrale:** Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L'infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza;

e) **Insufficienza renale:** Malattia renale irreversibile in dialisi cronica;

f) **Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi:** cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo; è necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato.

g) **Malattia che causi uno stato di Invalidità Permanente** di grado pari o superiore al 30% ma inferiore al 40%;

**Per la garanzia Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o Malattia** non vi sono ulteriori informazioni rispetto quelle fornite nel DIP Danni.

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste.

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste.



#### Che cosa NON è assicurato?

##### Rischi esclusi

**Polizza Vita** (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.): non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Vita.

**Polizza contro i Danni** (coperture fornite da UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.): non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.



#### Ci sono limiti di copertura?

**Polizza Vita** (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.):

##### Garanzia Decesso

La somma massima assicurabile per singola adesione e per singolo assicurato è pari a € 120.000,00 (centoventimila); in caso di Sinistro, in nessun caso l'Impresa/Compagnia sarà quindi tenuta a corrispondere, per singola adesione, un importo superiore a tale somma.

In caso di Sinistro, in nessun caso l'Impresa/Compagnia sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo superiore a € 150.000,00 (centocinquantomila) anche nel caso in cui sussistano, in capo all'Assicurato medesimo, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e l'Impresa/Compagnia.

**! Il Capitale assicurato non viene liquidato ai beneficiari designati qualora il Decesso dell'Assicurato sia causato da:**

- **dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari;**
- **contaminazione biologica e/o chimica e/o nucleare - radioattiva;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da servizio prestato per lo Stato Italiano;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a risse, tranne per il caso di conclamata e documentata legittima difesa;**
- **atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere anche parziale da esso stesso procurato;**
- **suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza della garanzia.**

**Polizza contro i Danni** (coperture fornite da UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.):

**Garanzia Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40% derivante da Infortunio o Malattia**

Per la garanzia Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40% derivante da Infortunio o Malattia la somma massima assicurabile per singolo Assicurato è pari a € 120.000,00 (centoventimila).

Qualora sussistano in capo all'Assicurato medesimo più adesioni alla presente Polizza Collettiva o alle sue precedenti edizioni, l'Indennizzo massimo complessivo riconosciuto all'Assicurato non potrà essere superiore a € 150.000,00 (centocinquantamila).

L'Indennizzo non può cumularsi con la Prestazione Assicurata per "decesso dell'Assicurato" prestata dalla collegata Polizza Collettiva Vita.

**! Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40% causati o derivanti da:**

- a) atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- c) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
- d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
- e) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- f) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
- g) pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- h) partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- i) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio di tali eventi;
- j) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- k) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- l) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti a Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- m) Malattie tropicali.

#### **Garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia**

La garanzia **Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia**, prevede per ciascun Assicurato l'indennizzo di un numero massimo di 48 (quarantotto) rate mensili del finanziamento per tutta la durata dell'Assicurazione con i seguenti limiti:

- un massimo 12 (dodici) rate consecutive indennizzabili per ciascun sinistro;
- importo massimo indennizzabile per ciascuna rata mensile pari a € 5.000,00 (cinquemila), tale limite si deve intendere come complessivo anche nel caso in cui sussistano, in capo all'Assicurato, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o a precedenti edizioni della stessa.

L'Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia non può cumularsi con altri eventuali Indennizzi ricevuti per Ricovero Ospedaliero relativamente allo stesso periodo temporale.

**! Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Inabilità Temporanea Totale causati o derivanti da:**

- a) atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari; ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
- c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
- e) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- f) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di

ultraleggeri;

g) pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;

h) partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;

i) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio di tali eventi;

j) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

k) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;

l) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;

m) depressione grave in trattamento farmacologico continuo;

n) Malattie tropicali;

o) mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici;

p) Infortunio e Malattia verificatisi mentre l'Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini d'Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro.

Per la garanzia **Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia** è previsto un **Periodo di Franchigia di 30 (trenta) giorni**, pertanto se il sinistro ha durata inferiore al periodo di franchigia, l'Assicurato non avrà diritto ad alcun indennizzo.

#### **Garanzia Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia**

La garanzia Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o Malattia, prevede per ciascun Assicurato l'Indennizzo di un numero massimo di 48 (quarantotto) rate mensili del Finanziamento per tutta la durata dell'Assicurazione con i seguenti limiti:

- **un massimo 12 (dodici) rate consecutive indennizzabili per ciascun Sinistro; l'Impresa/Compagnia corrisponderà un Indennizzo pari a tre volte l'importo di ciascuna rata, entro l'importo massimo di seguito indicato;**
- **importo massimo indennizzabile per ciascuna rata mensile pari a € 15.000,00 (quindicimila), tale limite si deve intendere come complessivo anche nel caso in cui sussistano, in capo all'Assicurato, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o a precedenti edizioni della stessa.**

Viene, altresì, garantito il caso di decorso obbligatorio del periodo di isolamento o di quarantena presso il domicilio per COVID 19 con esito positivo al tampone molecolare o PCR Real Time documentato da certificazione medica qualora gli enti preposti non ritengano opportuno il Ricovero Ospedaliero.

L'Impresa/Compagnia in caso di decorso obbligatorio del periodo di isolamento o di quarantena presso il domicilio per COVID 19, corrisponderà fino ad un massimo di 12 (dodici) rate consecutive indennizzabili per ciascun Sinistro, con il massimo di 48 (quarantotto) rate mensili del Finanziamento per tutta la durata dell'Assicurazione.

Il limite dell'importo massimo indennizzabile per ciascuna rata mensile è pari a € 5.000,00 (cinquemila). Tale limite si deve intendere come complessivo anche nel caso in cui sussistano, in capo all'Assicurato, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o a precedenti edizioni della stessa.

**! Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Ricovero Ospedaliero causati o derivanti da:**

a) atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato;

b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;

c) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;

d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;

e) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;

f) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da dipartimento sportivo, o di ultraleggeri;

g) pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano,

immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;

h) partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;

i) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio di tali eventi;

j) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

k) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;

l) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;

m) Malattie tropicali;

n) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici.

Per la garanzia **Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia** è previsto un **Periodo di Franchigia di 7 (sette) giorni**, pertanto se il Sinistro ha durata inferiore al Periodo di Franchigia, l'Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo. Nei soli casi di Ricovero Ospedaliero derivante da COVID 19 e/o di decorso obbligatorio del periodo di isolamento o quarantena presso il domicilio per COVID 19 come sopra disciplinato, non è previsto alcun Periodo di Franchigia.

#### **Garanzia Malattia Grave**

Per la garanzia **Malattia Grave** la somma massima assicurabile per singolo Assicurato è pari a € 120.000,00 (centoventimila).

Qualora sussistano in capo all'Assicurato medesimo più adesioni alla presente Polizza Collettiva o alle sue precedenti edizioni, l'Indennizzo massimo complessivo riconosciuto all'Assicurato non potrà essere superiore a € 150.000,00 (centocinquantamila).

L'Indennizzo per Malattia Grave non può cumularsi con quello per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 40% e con quello per "decesso dell'Assicurato" derivante dalla collegata Polizza Collettiva Vita.

**! Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Malattia Grave causati o derivanti da:**

a) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;

b) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

c) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;

d) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;

e) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;

f) mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici;

g) Malattie tropicali;

f) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser.

#### **Limitazioni congiunte Polizza Vita e Polizza contro i Danni**

Nel caso in cui l'Assicurato dovesse decedere successivamente all'avvenuta liquidazione dell'Indennizzo riconosciuto da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni con riguardo alla copertura INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA o alla copertura MALATTIA GRAVE, NULLA SARÀ DOVUTO DA CNP UniCredit Vita ai Beneficiari, in quanto il contratto s'intende risolto nel momento in cui è avvenuta l'erogazione della prestazione prevista dalla Polizza contro i Danni. Qualora l'Assicurato dovesse decedere successivamente alla richiesta di apertura del Sinistro per INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE o MALATTIA GRAVE, UniCredit Allianz Assicurazioni proseguirà con la valutazione del Sinistro aperto e, qualora liquidabile, sarà riconosciuta ai Beneficiari l'indennità. Resta inteso che in caso di pagamento della prestazione da parte UniCredit Allianz Assicurazioni il contratto relativo alla copertura assicurativa DECESSO s'intende risolto e NULLA sarà dovuto a fronte dell'evento morte da CNP UniCredit Vita ai Beneficiari.

In caso di mancato Indennizzo dell'INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE o della MALATTIA GRAVE, CNP UniCredit Vita provvederà a valutare e, se indennizzabile, liquidare il Sinistro solo a titolo di copertura per la garanzia legata al DECESSO.

**Si precisa infine che la garanzia DECESSO non è cumulabile con la garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA o con la garanzia MALATTIA GRAVE.**



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa/Compagnia?

### Cosa fare in caso di Sinistro?

#### **Denuncia di Sinistro Polizza Vita** (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.):

In caso di Decesso dell'Assicurato gli aventi causa devono **denunciare tempestivamente** l'evento per iscritto direttamente a CNP UniCredit Vita S.p.A. mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo, via Cornalia n. 30, 20124 Milano.

Ai fini della corretta valutazione del sinistro, la Compagnia CNP UniCredit Vita richiede ai beneficiari designati la consegna di tutti i documenti di seguito elencati:

- certificato di morte dell'Assicurato;
- certificato medico attestante la causa del Decesso;
- copia della Cartella Clinica (in caso di Decesso ospedaliero), qualora richiesto dalla Compagnia Vita;
- certificazione del Debito Residuo risultante dal Piano di Ammortamento alla data del sinistro e copia dell'ultimo Piano di Ammortamento;
- copia del verbale emesso dall'Autorità Giudiziaria intervenuta a seguito dell'incidente (in caso di morte violenta o accidentale);
- Scheda di Adeguata Verifica della clientela ai fini Antiriciclaggio(SAV) compilata e sottoscritta da ciascun Beneficiario;
- dichiarazione sostitutiva dell'Atto notorio (autenticata e rilasciata dal Beneficiario nominato o erede Beneficiario);
- verbale di pubblicazione del testamento olografo o Verbale di registrazione del testamento pubblico (da presentare in caso di esistenza di testamento) unitamente alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- copia del Documento d'Identità in corso di validità e Codice Fiscale del Beneficiario.

CNP Unicredit Vita mette a disposizione il modulo di richiesta di liquidazione dal sito [www.cnpvita.it](http://www.cnpvita.it), cliccando dalla home su "Sei beneficiario per scadenza o sinistro?" e accedendo all'Area Beneficiario dalla quale è possibile scaricarlo cliccando su "Richiedi la liquidazione della polizza per sinistro o scadenza". Tale modulo di richiesta di liquidazione non è vincolante; la richiesta, infatti, può essere effettuata anche in carta libera. Tuttavia, si consiglia di utilizzarlo per agevolare e velocizzare le operazioni di liquidazione.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l'Impresa/Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa; di conseguenza eventuali richieste incomplete possono comportare un allungamento nei tempi complessivi di liquidazione.

Gli aventi causa (Beneficiari), in caso di particolari difficoltà nel reperire la documentazione sanitaria o relativa alle circostanze del decesso, necessaria per la richiesta di liquidazione, possono conferire mandato alla Compagnia stessa affinché, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, si attivi per il suo recupero.

In ogni caso Impresa/Compagnia e avente causa (Beneficiario) collaboreranno in buona fede e nel rispetto del principio di vicinanza della prova, per il buon fine del processo liquidativo.

Per dare delega all'Impresa/Compagnia al recupero della documentazione sanitaria, visitare il sito della Compagnia ([www.cnpvita.it](http://www.cnpvita.it)) sotto la voce **FAQ/LIQUIDAZIONI POLIZZE/SINISTRO**.

#### **Denuncia di Sinistro Polizza contro i Danni** (coperture fornite da UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.):

in caso di Sinistro l'Assicurato o altro soggetto che agisce per conto dell'Assicurato, deve **denunciare tempestivamente** l'evento per iscritto all'Impresa/Compagnia.

La denuncia può essere fatta anche utilizzando il modulo predisposto dall'Impresa/Compagnia contenente l'elenco dei documenti da trasmettere all'Impresa/Compagnia per la definizione del Sinistro.

Il modulo di denuncia è disponibile presso la filiale del Contraente dove è in essere il

	<p>Finanziamento al momento della denuncia del Sinistro o richiedibile all'Impresa/Compagnia telefonando al numero telefonico 02.7216.7700.</p> <p>In presenza di particolari esigenze istruttorie l'Impresa/Compagnia si riserva inoltre la facoltà di richiedere ulteriore documentazione inerente il Sinistro denunciato dall'Assicurato.</p> <p><b>Per Sinistri accaduti fuori dai confini dell'Italia, la documentazione sanitaria prodotta deve essere certificata da un medico italiano.</b></p> <p><b>Prescrizione Polizza Vita</b> (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.): secondo la normativa vigente si possono richiedere le prestazioni assicurative entro 10 anni dal giorno in cui si è verificato l'Evento che dà diritto all'erogazione della somma dovuta ai Beneficiari designati (Decesso dell'Assicurato), fatte salve specifiche disposizioni di legge. Una volta decorso tale termine, l'Impresa/Compagnia ha l'obbligo di legge di devolvere tale somma al Fondo per l'Indennizzo dei risparmiatori di vittime di frodi finanziarie per cui non si potranno più ottenere le prestazioni.</p> <p><b>Prescrizione Polizza contro i Danni</b> (coperture fornite da UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.): i diritti derivanti dai contratti di Assicurazione danni si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano (ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile).</p> <p>Decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal contratto di Assicurazione.</p> <p><b>Liquidazione della prestazione della Polizza Vita</b> (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.): CNP UniCredit Vita S.p.A., qualora il sinistro denunciato risulti indennizzabile, provvederà a corrispondere al Beneficiario le somme dovute entro un periodo massimo di <b>30 (trenta) giorni</b> dal ricevimento della documentazione completa.</p> <p><b>Liquidazione della prestazione della Polizza contro i Danni</b> (coperture fornite da UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.): l'Impresa/Compagnia ha l'obbligo di provvedere al pagamento dell'Indennizzo, qualora liquidabile, entro <b>30 (trenta) giorni</b> dalla data di ricezione della documentazione completa richiesta dall'Impresa/Compagnia per la definizione del Sinistro.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese</b> <b>Polizza Vita:</b> non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre Imprese/Compagnie diverse da <b>CNP UniCredit Vita S.p.A.</b></p> <p><b>Polizza contri i Danni:</b> i Sinistri relativi alle <b>garanzie fornite da Unicredit Allianz Assicurazioni S.p.A.</b> sono gestiti da <b>ALLIANZ S.p.A.</b> - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 – Milano (Mi).</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione</b> Non sono previste prestazioni fornite direttamente da enti/strutture convenzionate con le Imprese/Compagnie.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Per esercitare correttamente l'attività assicurativa, CNP UniCredit Vita S.p.A. e UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., devono essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per poter conoscere e valutare i rischi assicurati. Conseguentemente, in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione l'Assicurato è tenuto a compilare e sottoscrivere il <b>questionario per valutare la coerenza delle richieste ed esigenze assicurative e il Modulo di Adesione</b>; l'Assicurato deve, inoltre, compilare e sottoscrivere il <b>Questionario Medico, ove previsto</b>. L'Assicurato è tenuto a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete in riscontro a quanto richiesto nel contratto assicurativo. Diversamente, dichiarazioni inesatte o reticenti (ovverosia anche solo parzialmente omissive) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata o la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.</p> <p>Nello specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nel caso in cui l'Assicurato renda dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo (ovverosia essendo consapevole della falsità/incompletezza di quanto dichiarato) o colpa grave (ovvero omettendo la benché minima attenzione nella descrizione del proprio stato di salute) e il Sinistro (vale a dire il Decesso dell'Assicurato o un altro Evento idoneo a generare la liquidazione della Polizza, ad es. invalidità) si verifica prima che</li> </ol>

	<p>l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Società, quest'ultima avrà diritto a trattenere i premi versati e non sarà tenuta a pagare alcuna prestazione assicurativa;</p> <p>2. nel caso in cui l'Assicurato renda dichiarazioni inesatte o reticenti senza dolo o colpa grave e il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Società interessata (UniCredit Allianz Assicurazioni per eventi legati alla polizza contro i Danni più sopra elencati, CNP UniCredit Vita a fronte del Decesso), quest'ultima avrà diritto a trattenere i Premi versati e la prestazione assicurata sarà ridotta proporzionalmente al diverso livello di rischio accertato. Le Imprese/Compagnie, in relazione alle coperture che rispettivamente forniscono, si riservano comunque la possibilità di non pagare alcuna prestazione assicurativa (trattenendo i premi versati) nei casi in cui l'effettiva condizione di salute dell'Assicurato, se conosciuta, non avrebbe consentito l'assicurabilità dello stesso.</p>
--	---

## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p><b>Polizza Vita</b> (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.): il Premio relativo alla copertura Decesso non prevede imposte. Non è prevista la possibilità di frazionamento del premio.</p> <p><b>Polizza contro i Danni</b> (coperture fornite da UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.): il Premio, finanziato dal Contraente, è unico e anticipato per l'intera durata della copertura assicurativa ed è pagato per il tramite del Contraente che tratterà il Premio direttamente dall'importo del Finanziamento. Il Premio addebitato è comprensivo delle imposte di legge se previste e dell'importo trattenuto dall'Intermediario a titolo di remunerazione per l'intermediazione svolta.</p>
<b>Rimborso</b>	<p><b>Polizza Vita</b> (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.): l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recesso</li> <li>• Estinzione totale o parziale del Prestito Personale.</li> </ul> <p><b>Polizza contro i Danni</b> (coperture fornite da UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.): il rimborso del Premio, finanziato dalla Banca/Contraente, è previsto per i seguenti casi:</p> <p>a) recesso per ripensamento esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione; l'Assicurato avrà diritto al rimborso dell'intero Premio pagato (comprensivo dell'imposta). <b>L'importo rimborsabile sarà utilizzato dalla Banca/Contraente per ridurre in pari misura il debito dell'Assicurato in relazione al Finanziamento.</b></p> <p>b) recesso dell'Assicurato in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione; l'Assicurato avrà diritto a ottenere il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell'imposta. <b>L'importo rimborsabile sarà utilizzato dalla Banca/Contraente per ridurre in pari misura il debito dell'Assicurato in relazione al Finanziamento.</b></p> <p>c) estinzione del Finanziamento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• estinzione anticipata del Finanziamento rispetto la Data di scadenza;</li> <li>• variazione dello status Lavorativo;</li> <li>• estinzione parziale del Finanziamento.</li> </ul> <p>l'Assicurato avrà diritto a ottenere il <b>rimborso totale o parziale</b> della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell'imposta. Il rimborso sarà riconosciuto all'Assicurato per il tramite della Banca/Contraente, mediante accredito sul conto corrente dell'Assicurato stesso.</p>
<b>Sconti</b>	<p><b>Polizza Vita e Polizza contro i Danni:</b> non sono applicati sconti nemmeno in ragione della durata poliennale della Polizza contro i Danni.</p>

## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p><b>Polizza Vita</b> (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.): non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Vita.</p>
---------------	--

	<p><b>Polizza contro i Danni</b> (coperture fornite da UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.):</p> <p>la decorrenza delle coperture assicurative coincide con la data di erogazione del Finanziamento sottoscritto dall'Assicurato.</p> <p>Tuttavia per la seguente garanzia <b>l'efficacia della copertura assicurativa decorre dallo scadere del seguente Periodo di Carenza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza per la garanzia MALATTIA GRAVE;</li> <li>• 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza per la garanzia INVALIDITA' TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA solo per i Sinistri conseguenti a Malattia.</li> </ul> <p><b>Pertanto nessun Sinistro relativo alla suddetta garanzia accaduto prima dello scadere del suddetto termine sarà indennizzabile.</b></p> <p>La scadenza delle coperture assicurative coincide con la Data di scadenza del Finanziamento sottoscritto dall'Assicurato. Alla scadenza delle coperture assicurative non è prevista la facoltà di rinnovo.</p>
<b>Sospensione</b>	<p><b>Polizza Vita e Polizza contro i Danni:</b> non è prevista la facoltà in capo all'Assicurato di sospendere l'Assicurazione.</p>

 <b>Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?</b>	
<b>Revoca</b>	<p><b>Polizza Vita e Polizza contro i Danni:</b></p> <p>è possibile revocare la proposta di adesione all'Assicurazione entro la data di erogazione del Finanziamento, dandone tempestiva comunicazione alla Banca/Contraente. In tal caso verrà annullata la pratica di richiesta di finanziamento con polizza abbinata e, se il cliente lo desidera, verrà in sua sostituzione instradata una nuova pratica di Finanziamento senza polizza abbinata.</p> <p>La proposta di adesione all'Assicurazione comunque decade:</p> <p>a) se trascorso il limite previsto dalla Banca/Contraente quale termine di validità massima della pratica di richiesta di Finanziamento, lo stesso non sia stato ancora erogato da UniCredit S.p.A.;</p> <p>b) se trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione, il Finanziamento richiesto non sia stato ancora erogato da UniCredit S.p.A..</p>
<b>Recesso</b>	<p><b>Polizza Vita</b> (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.):</p> <p>l'Assicurato, può recedere dal contratto entro <b>60 (sessanta) giorni</b> dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, recandosi presso la filiale della Banca/Contraente ove è stato sottoscritto il Modulo di Adesione e compilando l'apposito modulo oppure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la filiale stessa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione della Polizza Vita e della Polizza Danni.</p> <p>Qualora fosse già stato pagato il Premio assicurativo, CNP UniCredit Vita S.p.A. provvederà al suo rimborso a favore dell'Assicurato per il tramite della Banca nel termine dei <b>30 (trenta) giorni</b> successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il Premio rimborsato andrà a ridurre di pari importo il debito residuo dell'Assicurato in relazione al Prestito.</p> <p>Sarà cura della Banca/Contraente darne comunicazione alle Compagnie.</p> <p>La comunicazione di recesso sarà efficace su entrambe le Coperture Vita e Danni.</p> <p><b>Polizza contro i Danni</b> (coperture fornite da UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.):</p> <p>l'Assicurato può recedere dall'Assicurazione per ripensamento entro <b>60 (sessanta) giorni</b> dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa.</p> <p>Fermi i suddetti termini, il recesso per ripensamento può essere esercitato compilando l'apposito modulo di richiesta che potrà richiedere alla filiale di UniCredit S.p.A. dove è in essere il Finanziamento al momento dell'esercizio del diritto, da sottoscrivere con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione oppure mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno sempre alla filiale di cui sopra oppure tramite PEC all'indirizzo polizzeassicurative@pec.unicredit.eu.</p>

	<p>Il rimborso del Premio pagato comprensivo delle imposte se previste, sarà riconosciuto <b>entro 30 (trenta) giorni</b> dalla data di comunicazione del recesso per il tramite del Contraente con <b>la riduzione in pari misura del debito dell'Assicurato in relazione al Finanziamento</b>.</p> <p>È prevista per l'Assicurato la facoltà di recedere anticipatamente dalla Polizza contro i Danni <b>in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione</b> (art. 1899 c.c.) con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto la data di scadenza annuale ricorrente.</p> <p>Fermi i suddetti termini, il recesso può essere esercitato compilando l'apposito modulo di richiesta che potrà richiedere alla filiale di UniCredit S.p.A. dove è in essere il Finanziamento al momento dell'esercizio del diritto, da sottoscrivere con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione oppure mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno sempre alla filiale di cui sopra oppure tramite PEC all'indirizzo polizzeassicurative@pec.unicredit.eu. Il rimborso della quota parte di Premio pagato e non goduto al netto delle imposte, sarà riconosciuto, <b>entro 30 (trenta) giorni</b> dalla data di comunicazione del recesso per il tramite del Contraente con la <b>riduzione in pari misura del debito dell'Assicurato in relazione al Finanziamento</b>.</p>
<b>Risoluzione</b>	<b>Polizza Vita</b> (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.): non è prevista la facoltà dell'Aderente di risolvere l'Assicurazione sospendendo il pagamento dei Premi.

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è rivolto a persone fisiche, clienti di UniCredit, residenti in Italia, titolari di un Finanziamento erogato da UniCredit S.p.A., che siano Lavoratori Autonomi che:

- intendano tutelarsi in caso di imprevisti per far fronte agli impegni finanziari legati al Finanziamento;
- alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione:
  - abbiano un'età pari o superiore a 18 (diciotto) anni;
  - alla Data di scadenza del Finanziamento abbiano un'età inferiore a 75 (settantacinque) anni;
- intendano tutelarsi dal rischio di non poter rimborsare il debito a seguito di eventi derivanti da: Decesso, Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia;

**L'adesione al prodotto assicurativo offerto contestualmente all'erogazione del Finanziamento è facoltativa e non condiziona in alcun modo l'erogazione del Finanziamento stesso.**

 **Quali costi devo sostenere?**

**Polizza Vita** (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.):

I costi complessivi trattenuti dalla Compagnia, a titolo di spesa di acquisizione, costi amministrativi e di gestione del Contratto di Assicurazione, già inclusi nei tassi di premio e comprensivi della quota retrocessa all'Intermediario sono pari al 46,00% del premio (su tale premio non sono previste imposte).

L'importo percepito dall'Intermediario a titolo di provvigione è pari al 38,50% del premio.

**Polizza contro i Danni** (coperture fornite da UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.): i costi complessivi gravanti sulla presente polizza sono pari al 50,57% del Premio imponibile, di cui:

- 38,50% quale quota parte percepita dall'Intermediario;
- 12,07% quale quota parte percepita dall'Impresa/Compagnia per spese di acquisizione e gestione.

Per entrambe le polizze restano inoltre a carico dell'Assicurato i costi degli esami eventualmente svolti per accertamenti preventivi alla compilazione del Questionario Medico, ove previsto, e/o delle ulteriori ed eventuali visite mediche e/o degli esami diagnostici richiesti dall'Impresa/Compagnia per la definizione del Sinistro.

 **Sono previsti riscatti o riduzioni?**  SI  NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Vita
<b>Richiesta di</b>	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Vita

<b>informazioni</b>	
---------------------	--

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'Impresa/ Compagnia Assicuratrice</b>	<p><b>Polizza Vita</b> (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.): eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei processi liquidativi, relativi alla sola Copertura per Decesso, devono essere inoltrati per iscritto <b>esclusivamente a CNP UniCredit Vita S.p.A.</b>, Funzione Reclami, Via Cornalia, 30, 20124 - Milano, fax 02 91184065, e-mail info_reclami@cnpvita.it.</p> <p><b>Polizza contro i Danni</b> (coperture fornite da UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.): eventuali reclami riguardanti il contratto di Assicurazione o il servizio assicurativo, possono essere presentati per iscritto all'Impresa/Compagnia mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posta cartacea indirizzata a: <b>UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.</b> – Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano</li> <li>• e-mail: reclami@unicreditallianzassicurazioni.it</li> <li>• fax: 02 72162588</li> </ul> <p>L'Impresa/Compagnia fornirà risposta entro <b>45 (quarantacinque) giorni</b> dal ricevimento del reclamo.</p> <p><b>Polizza Vita e Polizza contro i Danni</b></p> <p>I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa/Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun Intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa/Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di <b>45 (quarantacinque) giorni</b> stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell'Impresa/Compagnia in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall'Impresa/Compagnia e dall'Intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 (quarantacinque) giorni stabilito dalla vigente normativa.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'<b>IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it</b> corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa/Compagnia e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa/Compagnia. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sui siti delle Imprese <a href="http://www.cnpvita.it">www.cnpvita.it</a> e <a href="http://www.unicreditallianzassicurazioni.it">www.unicreditallianzassicurazioni.it</a>, alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>• copia del reclamo presentato all'Impresa/Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> <li>• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ul> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione (Obbligatoria)</b>	<p>Bisogna interpellare, con l'assistenza di un avvocato di fiducia, un Organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabili sul sito</p>

	<p>www.giustizia.it (legge 9/8/2013 n. 98).</p> <p>Il Procedimento di Mediazione deve essere avviato nei confronti di UniCredit Allianz Assicurazioni (nel caso di richieste/domande inerenti le Garanzie Danni prestate dalla stessa) o di CNP UniCredit Vita (nel caso di richieste/domande inerenti la Garanzia Vita predata dalla stessa).</p> <p><b>Il preventivo ricorso alla mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</b></p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato di fiducia a UniCredit Allianz Assicurazioni (nel caso di richieste/domande inerenti le Garanzie Danni prestate dalla stessa) o a CNP UniCredit Vita (nel caso di richieste/domande inerenti la Garanzia Vita predata dalla stessa) con le modalità indicate nel Decreto legge 12 Settembre 2014 n.132 (convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Arbitrato</b></p> <p><b>Per la Polizza Vita</b> (copertura fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.);</p> <p>in caso di Sinistro, in caso di disaccordo sulla natura dell'Infortunio o della Malattia, ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto. In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, mentre le spese relative ai terzi arbitri designati sono a carico della parte soccombente. La città sede di svolgimento dell'arbitrato sarà quella ove ha sede l'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.</p> <p><b>Per la Polizza contro i Danni</b> (coperture fornite da UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.);</p> <p>in caso di Sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.</p> <p><b>Liti Transfrontaliere</b></p> <p><b>Ramo Vita</b></p> <p>Per la risoluzione della lite transfrontaliera è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumerfinance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-finnet_it">https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumerfinance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-finnet_it</a> e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera.</p> <p><b>Ramo Danni</b></p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato appartenente allo spazio economico europeo e un'Impresa/Compagnia avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'Impresa/Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>), o - se l'Assicurato ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p><b>RAMO VITA</b></p> <p><b>REGIME FISCALE DEI PREMI</b></p> <p><b>Imposta sul Premio:</b> premi versati relativi alla sola garanzia decesso non sono soggetti ad alcuna imposta.</p> <p>I premi per assicurazioni aventi per oggetto il Rischio di Decesso danno diritto annualmente a una detrazione dall'Imposta sul Reddito delle persone fisiche dichiarato dall'Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente.</p>

Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Si specifica che, prevedendo il pagamento di un premio unico anticipato, il presente contratto consente la detrazione fiscale del premio solo per l'anno in cui è stato effettuato il pagamento.

#### **REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE**

Le somme corrisposte relativamente alle prestazioni assicurate dal presente contratto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

#### **TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione del presente Dip aggiuntivo Multirischi, le somme liquidate dalla Compagnia in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni.

#### **DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO**

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del Decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'Imposta sulle Successioni.

Per una corretta e univoca designazione del Beneficiario, si consiglia all'Assicurato di indicare - nel Modulo di Adesione oppure nel momento in cui decidesse di modificare la designazione - il codice fiscale, il nome e il cognome, anche al fine di velocizzare l'eventuale iter liquidativo di sinistro.

liquidate dalla Compagnia in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni.

#### **RAMO DANNI – Polizza contro i Danni**

Il Premio di Assicurazione delle garanzie prestate con la Polizza contro i Danni è soggetto a imposta sulle Assicurazioni pari al 2,50%.

In considerazione della finalità e della natura della Polizza Collettiva destinata a persone fisiche che hanno stipulato un contratto di Finanziamento con UniCredit S.p.A., il trattamento fiscale del Premio dipende dalla normativa e dalle disposizioni fiscali vigenti al momento del pagamento.

**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO, LE IMPRESE HANNO L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLE IMPRESE LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.**

**LA COMPAGNIA VITA CNP UNICREDIT VITA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NELLA POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.**

**LA COMPAGNIA VITA CNP UNICREDIT VITA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

**LA COMPAGNIA DANNI UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

**CPI PRESTITO UNICREDIT A PREMIO UNICO  
ANTICIPATO AD ADESIONE FACOLTATIVA  
PER LAVORATORI AUTONOMI  
- COMPONENTE VITA**

**Ed. 12/2023**

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte sulla base delle Linee Guida "Contratti Semplici e Chiari"

# INDICE

## GLOSSARIO

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

#### CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONE ASSICURATA 1

Art. 2 - PERSONE ASSICURABILI E AMMISSIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA 2

#### CHE OBBLIGHI HO?

Art. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 3

#### QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 4 - DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE VITA 4

Art. 5 - DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO 6

Art. 6 - RIMBORSO RATEI DI PREMIO PAGATI E NON GODUTI 6

Art. 7 - OPZIONI 7

#### CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8 - ESCLUSIONI 9

#### QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 9 - PREMIO 9

#### QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 10 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO 10

#### CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 11 - LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO 11

### NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 12 - BENEFICIARIO 11

Art. 13 - DENUNCIA DI SINISTRO 12

Art. 14 - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 13

### ALTRE NORME

Art. 15 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'ASSICURATO 13

Art. 16 - LEGGE APPLICABILE E LINGUA DI CONTRATTO 13

Art. 17 - COMUNICAZIONI 13

Art. 18 - ESTENSIONE TERRITORIALE 14

Art. 19 - CESSAZIONE DEI DIRITTI 14

Art. 20 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ 14

Art. 21 - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 14

**ALLEGATO 1 Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata parziale del Prestito**

**ALLEGATO 2 Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata totale del Prestito**

# GLOSSARIO

- **Aderente:** Il soggetto che coincide con l'Assicurato e che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo.
- **Assicurato:** Il soggetto sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione con la Compagnia Vita e cioè la persona fisica intestataria o cointestataria di un Finanziamento erogato dal Contraente che ha aderito alla Copertura Assicurativa sottoscrivendo l'apposito Modulo di Adesione, e per la quale sia stato corrisposto il relativo Premio.
- **Assicurazione:** Il Contratto attraverso il quale la Compagnia Vita, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a riconoscere al Beneficiario designato un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
- **Banca:** UniCredit S.p.A., che nel presente Contratto coincide con il Contraente.
- **Beneficiario:** Persona Fisica o Giuridica designata a ricevere la prestazione al verificarsi dell'evento assicurato, ossia l'avente diritto.
- **Cambio Rata:** Opzione esercitabile da parte dell'Assicurato che determina una variazione nell'importo delle rate del Prestito Personale senza però adeguamento dei valori della polizza.
- **Capitale assicurato:** Corrisponde inizialmente all'importo del Finanziamento erogato dal Contraente e successivamente decresce coincidendo in ogni momento al Debito Residuo del Finanziamento stesso.
- **Compagnia Danni:** UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., ossia l'impresa assicuratrice che offre le garanzie ramo danni.
- **Compagnia Vita:** CNP UniCredit Vita S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 580 del 26/5/97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2/6/97, con sede in Via E. Cornalia, 30 - 20124 Milano (Italia).
- **Contraente:** UniCredit S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano, che stipula il Contratto di Assicurazione con la Compagnia Vita per conto degli Assicurati, quali clienti delle filiali di UniCredit S.p.A. con esclusione delle filiali contraddistinte UniCredit Private Banking.
- **Contratto:** Accordo con il quale l'Assicurato, a fronte del pagamento del Premio, e la Compagnia Vita stabiliscono obblighi e impegni al verificarsi dell'evento assicurato.
- **Copertura Assicurativa:** Garanzia assicurativa generata dal versamento del Premi.
- **Debito residuo:** La quota capitale di un finanziamento che, in un dato momento, risulta ancora da rimborsare alla Banca che lo ha concesso. Il debito residuo non include la quota degli interessi, ma fa riferimento al solo capitale prestato.
- **DIP aggiuntivo Multirischi:** Documento informativo precontrattuale aggiuntivo redatto nel caso di Contratti in cui a prodotti assicurativi Vita sono abbinate garanzie relative ai rami Danni.
- **DIP Vita:** Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi che contiene le principali informazioni per consentire all'Assicurato di valutare il prodotto e di compararlo con gli altri prodotti aventi caratteristiche analoghe.
- **Firma autografa:** Sottoscrizione che un soggetto appone di suo pugno su un documento.
- **Firma digitale:** Sottoscrizione in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Elettronica Qualificata rilasciato tramite l'Intermediario dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dall'Intermediario stesso.
- **Importo erogato:** Ammontare del Finanziamento riconosciuto dal Contraente. Se previsto, è pari all'importo richiesto più i premi relativi alle polizze Vita e Danni collegate. Coincide con il Capitale assicurato.
- **Importo richiesto:** Ammontare del Finanziamento richiesto al Contraente.
- **Impresa:** La Compagnia Vita, CNP UniCredit Vita S.p.A.
- **Infortunio:** Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **Intermediario:** Il soggetto che colloca il presente Contratto cioè UniCredit S.p.A. e che coincide con la figura del Contraente.
- **Invalidità Totale Permanente:** La perdita totale, permanente e definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato purché proficua e remunerabile. La prestazione è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 40%.

- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
- **Malattia:** L'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
- **Modulo di Adesione:** Documento con il quale l'Assicurato esprime la volontà di aderire alle Polizze collettive stipulate dalla Banca/Contraente per l'Assicurazione Vita e per l'Assicurazione Danni.
- **Pacchetto Assicurativo:** L'insieme delle garanzie previste dall'Assicurazione Vita e da quelle previste dall'Assicurazione Danni.
- **Periodo di Preammortamento:** Il periodo di tempo iniziale del Finanziamento durante il quale le rate sono formate per intero da interessi passivi senza alcuna quota relativa al capitale.
- **Polizza:** Documento comprovante l'esistenza di un Contratto di assicurazione. Nello specifico la presente si configura in forma Collettiva, in quanto un singolo Contraente (UniCredit S.p.A.) stipula nell'interesse di più Assicurati (i propri clienti).
- **Polizza Collettiva:** Il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati.
- **Premio:** Il corrispettivo dovuto alla Compagnia Vita dall'Aderente all'Assicurazione, per il tramite del Contraente, a fronte della Prestazione assicurativa.
- **Prestito Personale:** Il Contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a breve e medio termine.
- **Questionario Medico:** Il modulo costituito da domande sullo stato di salute dell'Assicurato.
- **Rapporto di Visita Medica:** Il modulo relativo allo stato di salute dell'Assicurato che deve essere compilato da un medico iscritto all'Albo dei Medici in Italia.
- **Recesso:** Il diritto dell'Assicurato di sciogliere il Contratto entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del Contratto stesso, ai sensi dell'Art. 177 del D. Lgs. n. 209/05.
- **Referente Terzo:** Persona fisica o giuridica, diversa dal Beneficiario caso morte, che l'Assicurato ha la facoltà di indicare, per personali esigenze di riservatezza, nel Modulo di Adesione e alla quale la Compagnia Vita potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.
- **Ricarica Prestito:** Opzione esercitabile da parte dell'Assicurato che determina l'adeguamento dei valori della Polizza ai modificati contenuti del finanziamento in termini di importo erogato e durata, in virtù della rinegoziazione prevista dal Prestito Personale che prevede le opzioni salto rata, cambio rata e ricarica del prestito.
- **Rischio:** La probabilità che si verifichi il Sinistro.
- **Salto rata:** Opzione esercitabile da parte dell'Assicurato che determina la posticipazione nel pagamento della rata del Prestito che determina l'adeguamento dei valori della Polizza.
- **Set Informativo:** Insieme dei documenti predisposti, consegnati all'Assicurato, prima della sottoscrizione del Contratto, e pubblicati nel sito della Compagnia Vita. Il Set Informativo è costituito dai seguenti documenti: DIP Vita, DIP aggiuntivo Multirischi, Condizioni di Assicurazione e Glossario Polizza Vita, Condizioni di Assicurazione e Glossario Polizza Danni, Informativa sulla Privacy Polizza Vita, Informativa sulla Privacy Polizza Danni, Fac-simile Modulo di Adesione Polizza Vita e Fac-simile Modulo di Adesione Polizza Danni.
- **Sinistro:** Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Soggetto distributore o intermediario:** Sportello bancario di UniCredit S.p.A. presso cui è stato stipulato il Contratto.
- **Valuta di denominazione:** Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro.

Data di aggiornamento: dicembre 2023

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I RIQUADRI ESPLICATIVI O ESEMPLIFICATIVI A FIANCO AGLI ARTICOLI HANNO LA FUNZIONE DI AGEVOLARE LA COMPrensIONE DELLE CONDIZIONI.

Le presenti Condizioni di Assicurazione regolano l'adesione degli Assicurati alla **Polizza Collettiva** di Assicurazione Vita (nel seguito per semplicità la "Polizza Vita") accessoria al Prestito Personale (nel seguito per semplicità il "Prestito") che l'Assicurato ha stipulato con la **Banca/Contraente**, UniCredit S.p.A. (nel seguito per semplicità la "Banca"). Tale Contratto è volto a disciplinare i rapporti tra la Banca/Contraente (di seguito la "Banca") CNP UniCredit Vita S.p.A. e l'**Assicurato aderente**.

## NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO



### CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

#### Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONE ASSICURATA

CNP UniCredit Vita S.p.A., nel seguito la "Compagnia Vita", si impegna a pagare ai **Beneficiari** designati un capitale pari al Debito residuo del Prestito (nel seguito "Capitale Assicurato") in caso di:

- Decesso, altresì chiamato sinistro, dell'Assicurato avvenuto per qualsiasi motivo durante il periodo di validità dell'Assicurazione Vita senza limiti territoriali.

La Compagnia Vita paga il Capitale Assicurato corrispondente al **Debito Residuo** al momento del Sinistro ai Beneficiari designati in un'unica soluzione (Prestazione Vita), salvo quanto previsto all' Art. 8 ESCLUSIONI.

Il presente pacchetto assicurativo oltre all'Assicurazione Vita prevede anche un'Assicurazione Danni fornita da altra Compagnia le cui garanzie sono dettagliate nelle relative Condizioni di Assicurazione. Si precisa che, unitamente alla copertura "Decesso", il pacchetto assicurativo completo, prevede le seguenti ulteriori prestazioni, garantite invece da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.:

- Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia;
- Inabilità Totale Temporanea da infortunio o malattia;
- Malattia Grave;
- Ricovero Ospedaliero da infortunio o malattia.

La Prestazione Vita non è cumulabile con eventuali indennizzi per Malattia Grave o Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, prestazione relative all'Assicurazione Danni stipulata dalla Banca/Contraente con UniCredit Allianz Assicurazioni la Prestazione Danni.

#### Esempio

UniCredit Allianz Assicurazioni liquida all'Assicurato il Debito Residuo del Prestito, a seguito di una condizione di Invalidità Totale Permanente (ITP) dell'Assicurato accertata al 40%.

Se l'Assicurato dovesse decedere successivamente alla liquidazione dell'ITP, la Compagnia Vita non riconoscerà alcuna prestazione ai Beneficiari designati, in quanto la liquidazione a seguito di ITP comporta anche la cessazione del Contratto Vita.

La Prestazione assicurata per successivo decesso dell'Assicurato verrebbe invece liquidata dalla Compagnia Vita ai Beneficiari designati qualora la precedente richiesta di liquidazione per Invalidità Totale Permanente fosse stata rifiutata da UniCredit Allianz Assicurazioni.

**Polizza Collettiva:** il documento che comprova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati.

**Contraente:** UniCredit S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano, che stipula il Contratto di Assicurazione con la Compagnia Vita per conto degli Assicurati, quali clienti delle filiali di UniCredit S.p.A. con esclusione delle filiali contraddistinte UniCredit Private Banking.

**Assicurato:** Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

**Beneficiario:** Persona Fisica o Giuridica designata a ricevere il Capitale assicurato al verificarsi del sinistro.

**Debito residuo:** la quota capitale di un finanziamento che, in un dato momento, risulta ancora da rimborsare alla Banca che lo ha concesso. Il Debito Residuo non include la quota degli interessi.

**Premio:** il corrispettivo che l'Assicurato deve pagare alla Compagnia Vita per ottenere la copertura assicurativa.

**Capitale assicurato:** corrisponde inizialmente all'importo del Finanziamento erogato dalla Banca/Contraente e successivamente decresce coincidendo in ogni momento al Debito Residuo del Finanziamento stesso.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del Contratto non è prevista alcuna prestazione e il **Premio** versato alla Compagnia Vita resterà acquisito dalla stessa.

La Prestazione assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all'intero Debito derivante dal Prestito erogato all'Assicurato e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al Debito Residuo del Prestito o Capitale Assicurato.

Ai fini della determinazione del Debito Residuo si assume che tutte le rate previste nel Piano di Ammortamento del Prestito, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente pagate.

Esempio:

- Importo del Prestito richiesto/erogato: € 150.000,00 (centocinquantamila)
- Rapporto Capitale Massimo assicurabile su Importo di prestito richiesto/erogato: 0,8 (120.000,00/150.000,00)
- Debito residuo alla data del sinistro: € 90.000,00 (novantamila)
- Importo da liquidare ai beneficiari : € 72.000,00 (settantaduemila x 0,8).

Il Capitale Assicurato di riferimento per la determinazione del limite massimo assicurabile è da considerarsi quello cumulato in essere alla data di adesione all'Assicurazione Vita, derivante da tutte le eventuali ulteriori coperture in essere del singolo Assicurato con la Compagnia Vita, sommato al Debito derivante dal Prestito.

## Art. 2 PERSONE ASSICURABILI E AMMISSIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA

### Persone assicurabili

È assicurabile ciascuna persona fisica che alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione:

- abbia stipulato un Prestito con la Banca/Contraente di durata originaria non superiore a 120 mesi, 85 mesi in presenza di Prestito Personale che preveda le Opzioni Salto Rata, Cambio Rata e Ricarica del Prestito (compreso un eventuale periodo di preammortamento della durata massima di un mese, periodo durante il quale vengono rimborsati gli interessi e non il capitale) la cui scadenza sia prevista fino al giorno precedente a quello di compimento del 75° anno di età dell'Assicurato;
- abbia un'età pari o superiore a 18 anni compiuti;
- abbia la residenza in Italia. Qualora l'indirizzo di residenza dell'Assicurato differisca da quello di domicilio abituale quest'ultimo dovrà comunque essere in Italia. Qualora nel corso della durata contrattuale l'Assicurato si trasferisca in modo definitivo in uno Stato diverso dall'Italia, il Contratto si risolve a seguito della ricezione della comunicazione di trasferimento. **L'Assicurato deve comunicare direttamente alla Compagnia Vita eventuali variazioni dei propri indirizzi di riferimento;**
- abbia correttamente sottoscritto il **Modulo di Adesione;**
- abbia adempiuto alle Formalità di Ammissione previste nell'Art. 3 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO".

Si precisa che per ciascun Prestito, in caso di cointestazione dello stesso, possono essere assicurate fino a due persone fisiche, fermo il limite di Euro 120.000,00 (centoventimila), cui all'Art.11 "LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO". In caso di più cointestatari Assicurati, per ciascun Assicurato il Premio è calcolato sull'intero importo richiesto del Prestito e l'eventuale Indennizzo in caso di sinistro è quantificato sull'intero importo erogato del Prestito.

Qualora l'Assicurato sottoscriva un Prestito Personale che preveda le Opzioni Salto Rata, Cambio Rata e Ricarica del Prestito, la prestazione assicurata non potrà superare l'importo di € 38.000,00 (trentottomila).



### CHE OBBLIGHI HO?

**Modulo di Adesione:** il documento, sottoscritto dall'Assicurato, mediante il quale aderisce all'Assicurazione e indica i Beneficiari.

**Questionario per valutare la coerenza delle richieste ed esigenze assicurative:** questionario obbligatorio per legge che indaga le esigenze e la propensione al rischio dell'aderente. Viene acquisito in fase precontrattuale per valutare la coerenza al profilo del Contratto offerto.

## Art. 3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

### • Formalità di Ammissione alla Copertura assuntiva del Rischio.

#### 1. Questionario per valutare la coerenza delle richieste ed esigenze assicurative e Modulo di Adesione

Valutata preventivamente la coerenza del pacchetto assicurativo proposto rispetto alle richieste ed esigenze dell'Assicurato, può aderire alla Polizza Vita e alla Polizza Danni la persona fisica che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per la Banca - Contraente).

La sottoscrizione dei Moduli di Adesione è subordinata, da parte dell'Assicurato, alla contestuale adesione alla Polizza Danni stipulata dalla Banca/Contraente con UniCredit Allianz Assicurazioni avente per oggetto le garanzie Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia, Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero da infortunio o malattia e Malattia Grave.

L'Assicurato, se previsto, dovrà inoltre fornire i dati necessari per l'adeguata verifica della clientela ai fini **Antiriciclaggio**

#### 2. Dichiarazioni sanitarie

Una volta valutata la coerenza del pacchetto assicurativo proposto rispetto alle richieste ed esigenze:

- se il Prestito richiesto è di importo superiore a € 15.000,00 (quindicimila) e per importi richiesti fino a 15.000,00 (quindicimila) se l'Assicurato alla data della richiesta di adesione ha un'età superiore a 55 anni, quest'ultimo dovrà compilare e sottoscrivere il Questionario Medico.
- Le spese relative a eventuali visite mediche o a eventuali accertamenti medici diagnostici o di laboratorio richiesti successivamente alla presentazione del Questionario Medico sono a totale carico dell'Assicurato.

L'Assicurando potrà rifiutarsi di presentare la citata documentazione aggiuntiva richiesta, ma ciò, per l'impossibilità da parte della Compagnia Vita di poter eseguire la completa valutazione del Rischio, comporterà l'impossibilità di aderire al pacchetto assicurativo. In questo caso l'Assicurazione Vita e l'Assicurazione Danni non potranno essere attivate.

L'eventuale documentazione aggiuntiva al Questionario Medico (nel caso le dichiarazioni nello stesso rilasciate da parte dell'Assicurando comportassero la necessità di ulteriori valutazioni da parte della Compagnia Vita), viene inviata in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R a:

CNP UniCredit Vita - Ufficio Assunzioni  
Via E. Cornalia n. 30, 20124 Milano .

La Compagnia Vita si riserva il diritto, una volta esaminata tutta la documentazione sanitaria necessaria, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto del Rischio.

L'eventuale rifiuto di accettazione del Rischio verrà comunicato direttamente dalla Compagnia Vita all'Assicurato a mezzo raccomandata a/r, e alla Banca /Contraente per conoscenza.

Nel caso di più Assicurati relativi allo stesso Prestito, la mancata accettazione da parte della Compagnia Vita dell'ammissione alla Copertura assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l'efficacia dell'Assicurazione per i rimanenti altri Assicurati.

**Le informazioni e le dichiarazioni sullo stato di salute dell'Assicurato devono corrispondere a verità, esattezza e completezza.**

- Qualora tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, conseguente alla compilazione del Questionario sanitario, e la data di erogazione del Prestito intervengano circostanze rilevanti sullo stato di salute dell'Assicurando e quanto

**Antiriciclaggio:** normativa che prevede che le Compagnie di assicurazione debbano effettuare l'attività di "adeguata verifica" dei propri Clienti, che consiste in:

- identificare il Cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti;
- identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

in precedenza dichiarato non risulta più rispondente a verità, esattezza e completezza, l'Assicurato stesso deve darne sollecita comunicazione alla Compagnia Vita prima dell'erogazione, per il tramite della Banca /Contraente, al fine di espletare nuovamente le Formalità assuntive del Rischio.

- Se invece il Prestito richiesto è pari o inferiore a € 15.000,00 (quindicimila) e l'Assicurato alla data della richiesta di adesione ha un'età pari o inferiore a 55 anni, non verrà richiesta né la compilazione del Questionario Medico, né la Compagnia Vita effettuerà una valutazione sullo stato di salute dell'Assicurato.

Qualora la Compagnia Vita abbia accettato il Rischio, il Prestito deve essere erogato entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Nel caso in cui l'erogazione del Prestito avvenga successivamente al termine sopraindicato, l'Assicurato è tenuto a ripetere nuovamente le Formalità assuntive di cui sopra, nel caso compilando nuovamente il Questionario Medico se previsto, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurando relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte della Compagnia Vita possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione assicurata, nonché la cessazione dell'Assicurazione Vita ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti lo stato di salute, che, se richieste dalla Compagnia Vita all'atto dell'adesione all'Assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Art. 4 DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE VITA

#### • Decorrenza dell'Assicurazione Vita

L'adesione al pacchetto assicurativo si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell'Assicurando.

Ferma restando la possibilità di sottoscrivere il Modulo di Adesione e l'ulteriore documentazione collegata riferita all'Assicurazione Vita con firma autografa su supporto cartaceo la Banca/Contraente offre alla propria clientela la possibilità di sottoscrivere, in preposti ambienti digitali messi a disposizione dalla Banca/Contraente ed accessibili via Internet alla clientela medesima, atti e documenti in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Elettronica Qualificata rilasciato tramite la Banca/Contraente dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dalla Banca stessa.

La Compagnia Vita riconosce che il Modulo di Adesione e l'ulteriore documentazione collegata riferita all'Assicurazione Vita ove tale documentazione sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione possa essere sottoscritta nei citati ambienti digitali con Firma Elettronica Qualificata, riconoscendo piena efficacia alla stessa.

Per ciascun Assicurato l'Assicurazione Vita decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Prestito, fermo restando che:

- sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione;
- se previsto, sia stato compilato e consegnato il Questionario Medico e questo sia stato valutato positivamente e accettato preventivamente dalla Compagnia Vita;

e sempreché

- sia stato pagato il relativo Premio.

Successivamente alla decorrenza dell'Assicurazione Vita, la Banca/Contraente

invierà all'Assicurato specifica comunicazione nella quale vengono indicate le Assicurazioni Vita inserite nel pacchetto assicurativo acquistato e la facoltà, in capo allo stesso Assicurato, di recedere dalla Polizza ed ottenere il rimborso del Premio versato ovvero la corrispondente riduzione della rata del finanziamento, indicando i relativi importi.

#### • **Durata dell'Assicurazione Vita**

Per ciascun Assicurato la durata della Copertura assicurativa, espressa in mesi interi, nel limite massimo di 120 mesi, 85 mesi in presenza di Prestito Personale che preveda le Opzioni Salto Rata, Cambio Rata e Ricarica del Prestito (compreso eventuale Periodo di preammortamento della durata massima di un mese).

La durata del Prestito è comunicata alla Compagnia Vita dalla Banca/Contraente.

In caso di attivazione dell'Opzione Salto Rata come previsto al successivo Art. 7 OPZIONI, si determina una variazione della durata dell'Assicurazione Vita, rispetto a quanto stabilito alla Data di decorrenza, sulla base della modifica al Piano di Ammortamento del Prestito; in tali casi la durata complessiva dell'Assicurazione Vita non può essere superiore a 92 mesi.

In caso di variazione del Piano di Ammortamento, la durata massima prevista viene calcolata a partire dalla data di decorrenza iniziale.

Qualora l'Assicurato decida di modificare l'Assicurazione Vita a seguito dell'attivazione dell'Opzione Ricarica del Prestito", come previsto al successivo Art. 7, sarà tenuto al versamento di un Premio integrativo determinato in relazione al nuovo Debito Residuo e alla durata residua relativa al Prestito Personale; il pagamento di un Premio integrativo consente una variazione della durata residua e/o del Capitale assicurato in linea con la variazione del Prestito Personale.

Per ciascun Assicurato la variazione della Copertura Assicurativa, a seguito dell'utilizzo dell'opzione di "Ricarica del Prestito", decorre dalle ore 24 del giorno in cui entra in vigore la modifica del Piano di Ammortamento del Prestito Personale, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio.

In caso di variazione del Piano di Ammortamento, la durata massima prevista viene calcolata a partire dalla data di erogazione del nuovo Prestito.

#### • **Cessazione dell'Assicurazione Vita**

Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, la Copertura assicurativa cessa alla scadenza del Prestito secondo i termini originariamente convenuti e in coerenza con il Piano di Ammortamento dello stesso.

La Copertura Assicurativa cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica anche uno dei seguenti eventi:

- a. estinzione totale anticipata del Prestito;
- b. liquidazione del Capitale assicurato a seguito di Decesso dell'Assicurato per l'Assicurazione Vita;
- c. liquidazione dell'indennizzo per Malattia Grave o Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia corrisposto da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in virtù della Polizza Danni, collegata al medesimo Prestito di cui al presente Contratto, stipulata dalla Banca/Contraente con UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.;
- d. esercizio del diritto di Recesso, come disciplinato al successivo Art. 5 "DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO";
- e. trasferimento di residenza o domicilio abituale dell'Assicurato in uno stato diverso da Italia, Francia, Germania o Spagna;
- f. ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del Contratto.

Relativamente agli eventi a) sopra indicati, la Copertura assicurativa non cessa, continuando a produrre i propri effetti, qualora, come previsto e indicato nel successivo Art. 6 "RIMBORSO RATEI DI PREMIO PAGATI E NON GODUTI", l'Assicurato, in alternativa al rimborso dei ratei di Premio pagati e non goduti, decida di chiedere alla Compagnia Vita di mantenere attiva la Copertura Assicurativa fino alla scadenza prevista in coerenza con il Piano di Ammortamento del Prestito, a favore

**Estinzione totale anticipata del Prestito:** azione che permette di rimborsare alla Banca la totalità o parte dell'importo finanziato prima della naturale scadenza contrattuale.

degli eventuali nuovi Beneficiario designati dall'Assicurato.

In nessun caso la Compagnia Vita sarà obbligata a corrispondere la Prestazione assicurata come definita all'Art. 1 "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONE ASSICURATA" per Sinistri che si verifichino oltre la data di scadenza dell'Assicurazione Vita.

#### **Art. 5 DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO**

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione Vita entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa, recandosi presso la filiale della Banca/Contraente dove è in essere il Prestito al momento dell'esercizio del diritto di recesso e compilando l'apposito modulo oppure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la filiale stessa, ovvero in modalità elettronica (info\_cnp@pec.it) in conformità a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione. La Banca darà quindi tempestiva informazione del Recesso alla Compagnia Vita.

Qualora fosse già stato pagato il Premio, la Compagnia Vita provvederà al suo rimborso a favore dell'Assicurato per il tramite della Banca/Contraente nel termine dei 30 giorni successivi alla comunicazione del Recesso. Il Premio rimborsato dalla Compagnia Vita andrà a ridurre di pari importo il Debito Residuo dell'Assicurato.

In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Prestito, il Recesso da parte di uno degli Assicurati all'adesione all'Assicurazione Vita non pregiudicherà la prosecuzione all'adesione all'Assicurazione Vita a favore degli altri Assicurati.

L'esercizio del Diritto di Recesso riguarda l'intero pacchetto assicurativo e comprende sia il recesso dall'Assicurazione Vita che dall'Assicurazione Danni.

#### **Art. 6 RIMBORSO RATEI DI PREMIO PAGATI E NON GODUTI**

##### **Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata parziale del Prestito**

In caso di estinzione anticipata parziale del Prestito la Compagnia Vita provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio anticipato, in virtù della riduzione del Capitale assicurato per effetto dell'estinzione parziale.

L'importo del rimborso si determina applicando la formula riportata nell'Allegato 1.

L'importo verrà corrisposto dalla Compagnia Vita, entro 30 giorni e per il tramite della Banca/Contraente, che lo imputerà a credito dell'Assicurato, andando a ridurre di pari importo il Debito Residuo.

##### **Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata totale del Prestito**

In caso di estinzione anticipata totale del Prestito rispetto ai termini originariamente convenuti, che non sia dovuta a liquidazione del Sinistro per l'Assicurazione Vita e per l'Assicurazione Danni dell'Assicurazione, la Compagnia Vita provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio, corrispondente al periodo di Assicurazione che non verrà goduto.

L'importo del rimborso si determina applicando la formula riportata nell'Allegato 2.

L'importo verrà corrisposto dalla Compagnia Vita, entro 30 giorni e per il tramite della Banca/Contraente, che lo imputerà a credito dell'Assicurato.

##### **Mantenimento del pacchetto assicurativo al momento dell'estinzione anticipata parziale o totale del Prestito**

In alternativa alla cessazione della Copertura assicurativa o alla riduzione proporzionale delle prestazioni assicurate con relativa restituzione della quota di premio pagato e non goduto corrispondente, l'Assicurato può richiedere **senza restituzione di alcuna quota di premio** il mantenimento del Capitale Assicurato in essere al momento dell'estinzione anticipata, parziale o totale.

L'Assicurato potrà formalizzare la richiesta di mantenimento del pacchetto

assicurativo al momento dell'estinzione anticipata recandosi presso la filiale della Banca/Contraente dove è in essere il Finanziamento al momento dell'estinzione anticipata e compilando l'apposito modulo oppure, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la filiale stessa.

La Banca/Contraente trasferirà l'informazione alla Compagnia Vita.

L'eventuale scelta dell'Aderente di rinuncia alla restituzione del rateo di premio non goduto e di mantenimento del pacchetto assicurativo fino alla scadenza originaria in coerenza con il Piano di Ammortamento deve considerarsi irreversibile.

Si desidera precisare che in assenza di differente formale disposizione da parte dell'Assicurato, la Compagnia Vita procede automaticamente al rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto e conseguentemente con la cessazione della Copertura assicurativa come previsto all'Art. 4 al punto "Cessazione della Copertura assicurativa" o, in presenza di estinzione parziale, alla riduzione proporzionale delle prestazioni assicurate.

## **Art. 7 OPZIONI**

In specifiche circostanze, l'Assicurato, può scegliere di attivare le seguenti Opzioni collegate a determinate caratteristiche/eventi del Prestito:

### **Salto Rata**

Trascorsi 9 mesi dalla data di decorrenza l'Assicurato ha la facoltà di richiedere alla Banca /Contraente, qualora abbia sottoscritto un Prestito Personale che preveda le Opzioni Salto Rata, Cambio Rata e Ricarica del Prestito, la posticipazione di un mese nel pagamento della rata del Prestito; qualora la Banca/Contraente, previa valutazione del merito creditizio, acconsenta a tale posticipazione si determina una modifica del Piano di Ammortamento del Prestito e una conseguente variazione nel Capitale assicurato e nella durata dell'Assicurazione Vita; la durata massima del Contratto di Assicurazione così estesa non potrà in ogni caso superare i 92 mesi. Tale variazione non richiede il pagamento di un Premio integrativo da parte dell'Assicurato.

Si precisa che l'Opzione Salto Rata, con la conseguente variazione del Capitale assicurato e della durata residua del Contratto di Assicurazione, potrà essere esercitata dall'Assicurato al massimo una volta per anno solare e purché siano trascorsi almeno sei mesi tra una variazione e la successiva.

In ogni caso l'età dell'Assicurato alla data di scadenza del Prestito dovrà essere inferiore a 75 anni e dovranno essere rispettati i limiti relativi alla durata Complessiva del Contratto di Assicurazione e alla Prestazione Assicurata definiti ai precedenti artt. 4 "DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE VITA" e 11 "LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO".

### **Cambio Rata**

Trascorsi 9 mesi dalla data di decorrenza, l'Assicurato ha la facoltà di richiedere alla Banca /Contraente, qualora abbia sottoscritto un Prestito Personale che preveda le Opzioni Salto Rata, Cambio Rata e Ricarica del Prestito, la modifica dell'importo della rata del Prestito (Cambio Rata); qualora la Banca/Contraente, previa valutazione del merito creditizio, acconsenta a tale variazione l'Assicurazione rimarrà in vigore, alle stesse condizioni già esistenti, fino alla scadenza prevista dal Piano di Ammortamento del Prestito in essere precedentemente al momento dell'attivazione dell'opzione.

### **Ricarica del Prestito**

Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza, l'Assicurato ha la facoltà di richiedere alla Banca/Contraente, qualora abbia sottoscritto un Prestito Personale che preveda le Opzioni Salto Rata, Cambio Rata e Ricarica del Prestito, l'erogazione di un'integrazione all'importo del Prestito (Ricarica del Prestito); qualora la Banca/Contraente, previa valutazione del merito, conceda l'integrazione del Prestito si determina una modifica del Piano di Ammortamento del Prestito stesso.

In tal caso l'Assicurato potrà decidere se:

- a. adeguare i termini del Contratto di Assicurazione alle nuove condizioni del Prestito (Rata, Durata, Debito Residuo). La durata del Contratto di Assicurazione sarà pari alla durata del nuovo Piano di Ammortamento del Prestito, che in ogni caso non potrà superare gli 84 mesi;
- b. non modificare il Contratto di Assicurazione esistente. In tal caso il Contratto di Assicurazione rimarrà in vigore, alle stesse condizioni già esistenti, fino alla scadenza prevista dal Piano di Ammortamento del Prestito in essere precedentemente al momento della ricarica.

Qualora l'Assicurato decida di modificare i termini del Contratto di Assicurazione, di cui al precedente punto a., sarà tenuto alla corresponsione di un Premio integrativo.

Il Premio integrativo è determinato come di seguito indicato sulla base del Capitale assicurato e della durata residua del Contratto di Assicurazione determinati alla data in cui entra in vigore la modifica del Piano di Ammortamento del Prestito a seguito della Ricarica del Prestito:

$$PI = (T * DR * D) - (P - C) * (n - k) / n * DR(k) / DR(0) + C * (n - k) / n$$

dove:

PI: Premio Integrativo.

T: tasso mensile finito pari a:

- 0,03185% per importi di Prestito richiesto fino a € 15.000,00 (quindicimila) e Assicurato con età alla data della richiesta di adesione pari o inferiore a 55 anni;
- 0,04153% per importi di Prestito richiesto superiori a € 15.000,00 (quindicimila) e Assicurato con età alla data della richiesta di adesione superiore a 55 anni.

DR: Durata Residua del Prestito a seguito della Ricarica del Prestito.

D: Debito Residuo del Prestito a seguito della Ricarica del Prestito.

DR(k): Capitale assicurato al momento della Ricarica Prestito.

DR(0): Capitale assicurato iniziale.

C = importo in euro del costo complessivo pari alla somma del costo di gestione e del costo di acquisizione.

P = importo in euro del Premio versato.

n = durata Copertura inizialmente comunicata (espressa in mesi interi).

k = permanenza effettiva in Copertura, alla data di decorrenza del cambio rata, espressa in mesi interi (il mese in cui decorre la Copertura Assicurativa viene considerato per intero, mentre, il mese in cui avviene l'estinzione anticipata della Copertura Assicurativa non viene considerato).

Si precisa che l'Opzione Ricarica del Prestito, con la possibile variazione del Capitale assicurato e della Durata Residua dell'Assicurazione Vita, potrà essere esercitata dall'Assicurato al massimo tre volte nel corso della durata contrattuale e purché siano trascorsi almeno dodici mesi tra una variazione e la successiva.

In ogni caso l'età dell'Assicurato alla data di scadenza del Prestito dovrà essere inferiore a 75 anni e dovranno essere rispettati i limiti relativi alla durata Complessiva del Contratto di Assicurazione e alla Prestazione Assicurata definiti ai precedenti artt. 4 "DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE VITA" e 11 "LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO".

Si precisa altresì che nel caso in cui all'Assicurato non fosse stato originariamente sottoposto il Questionario Medico (in quanto in tale circostanza aveva richiesto un importo di Prestito pari o inferiore a € 15.000,00 (quindicimila) e la sua età alla data della richiesta di adesione alla polizza era pari o inferiore a 55 anni) e alla data di richiesta della ricarica l'età fosse superiore a 55 anni, lo stesso dovrà compilare il Questionario Medico. L'Attivazione dell'Opzione sarà possibile solo a seguito dell'adempimento delle Formalità assuntive di cui al precedente Art. 3 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO" e dell'accettazione del Rischio portato dall'Assicurato.

In caso di attivazione dell' Opzione Salto Rata o Ricarica del Prestito, la Banca si

impegna a comunicare alla Compagnia Vita la nuova durata del Prestito.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Art. 8 ESCLUSIONI

La prestazione assicurata in caso di Decesso dell'Assicurato di cui all'Art. 1 "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONE ASSICURATA" è garantita qualunque possa essere la causa del Decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso intervenuti successivamente alla stipulazione del Contratto, salvo nei casi in cui il Decesso sia causato da:

- Dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
- Partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- Contaminazione biologica e/o chimica;
- Partecipazione attiva a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
- Partecipazione attiva a risse, tranne per il caso di legittima difesa;
- Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- Atti volontari di autolesionismo o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
- Suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza della Copertura assicurativa;

e se prevista la compilazione del Questionario Medico nei casi di Decesso quali:

- Seguiti e conseguenze di Infortuni, già verificatisi prima della data di adesione alla Polizza; malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Medico che dovessero risultare già diagnosticati prima della data di adesione alla Polizza; malattie sottaciute per le quali siano state effettuate negli ultimi cinque anni cure farmacologiche, approfondimenti diagnostici, ricoveri, interventi chirurgici;
- Seguiti e conseguenze di Infortuni, limitatamente all'Assicurazione Vita assunta per specifici approfondimenti attraverso Rapporto di Visita Medica già verificatisi e malattie sottaciute che dovessero risultare già diagnosticate alla data di sottoscrizione del Rapporto di Visita Medica.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Art. 9 PREMIO

Il Premio, corrisposto in forma unica e anticipata dall'Assicurato, viene prelevato dall'importo totale del Finanziamento e versato tramite UniCredit S.p.A. alla Compagnia Vita. Il Premio verrà rimborsato dall'Assicurato alla Banca/Contraente unitamente alle rate del Prestito Personale stesso.

La determinazione del Premio dipende dal Tasso di Premio, dalla durata della Copertura assicurativa espressa in mesi, dall'età dell'Assicurato alla data di adesione e dall'Importo del Prestito richiesto dall'Assicurato, come da formula a seguito indicata:

$$P = T \times IR \times N$$

Dove:

T = tasso mensile finito pari a:

- 0,03185% per importi di Prestito richiesto fino a € 15.000,00 (quindicimila) e Assicurato con età alla data della richiesta di adesione pari o inferiore a 55 anni;
- 0,04153% per importi di Prestito richiesto superiori a € 15.000,00 (quindicimila) e/o Assicurato con età alla data della richiesta di adesione superiore a 55 anni.

IR = Importo del Prestito richiesto dall'Assicurato  
N = numero di mesi interi di durata contrattuale.

### Esempio 1

se aderisco alla Polizza che assicura un Prestito di € 10.000,00 (IR), per 10 anni, ovvero 120 mesi (N), e alla data dell'adesione ho 50 anni, in base al tasso mensile (T) di competenza, il Premio che dovrò corrispondere sarà pari a € 382,20 (0,03185% x 10.000 x 120).

### Esempio 2

se aderisco alla Polizza che assicura lo stesso Prestito di € 10.000,00 (IR), per 10 anni, ovvero 120 mesi (N), ma alla data dell'adesione ho 60 anni, in base al tasso mensile (T) di competenza, il Premio che dovrò corrispondere sarà pari a € 498,36 (0,04153% x 10.000 x 120).

### Esempio 3

se aderisco alla Polizza che assicura un Prestito di € 50.000,00 (IR), per 10 anni, ovvero 120 mesi (N), e alla data dell'adesione ho 60 anni, in base al tasso mensile (T) di competenza, il Premio che dovrò corrispondere sarà pari a € 2.491,80 (0,04153% x 50.000 x 120).

Nel caso in cui l'importo del Prestito richiesto dall'Assicurato fosse superiore al limite di Euro 120.000,00 (centoventimila), l'Importo da considerare per il calcolo del Premio per ciascun Assicurato sarà pari a tale limite. In caso di anticipata estinzione totale o parziale del Prestito rispetto ai termini originariamente convenuti, la Compagnia Vita restituisce all'Assicurato, che decida di non mantenere la Copertura assicurativa invariata rispetto all'evento stesso, la parte del Premio pagato e non goduto - relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (in caso di anticipata estinzione totale del Prestito) oppure - in virtù della riduzione del Capitale assicurato (in caso di anticipata estinzione parziale del Prestito) come previsto al precedente Art. 6 "RIMBORSO RATEI DI PREMIO PAGATI E NON GODUTI".

Qualora l'Assicurato sottoscriva un Prestito Personale che preveda le Opzioni Salto Rata, Cambio Rata e Ricarica del Prestito, la prestazione assicurata non potrà superare l'importo di 38.000.



## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### Art. 10 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Sul Premio Unico gravano costi di acquisizione e costi di gestione; si precisa che tali costi costituiscono parte del Premio Unico corrisposto dall'Assicurato.

I costi complessivi (acquisizione e gestione) sono pari al prodotto tra il Premio unico, corrisposto dall'Assicurato, e la percentuale indicata nella tabella sottostante:

% COSTI COMPLESSIVI	46,00%
---------------------	--------

### Esempio 1

Relativamente alla Copertura assicurativa Vita per un assicurato di età fino a 55 anni, pagando un Premio unico di € 382,20 per una Polizza che assicura per 10 anni, un Prestito di € 10.000,00, dobbiamo tener conto dei costi complessivi che ammontano a € 175,81

### Esempio 2

Relativamente alla Copertura assicurativa Vita per un assicurato di età superiore a 55 anni, pagando un Premio unico di € 498,36 per una Polizza che assicura per 10

anni un Prestito di € 10.000,00, dobbiamo tener conto dei costi complessivi che ammontano a € 229,25



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### Art. 11 LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO

Il Capitale assicurato massimo iniziale, per ciascun Assicurato non potrà mai eccedere la somma di €120.000,00 (centoventimila), importo massimo del Prestito richiesto dall'Assicurato considerato ai fini della determinazione della copertura assicurativa e i premi delle Assicurazioni Vita e Danni collegate allo stesso.

Tuttavia, qualora l'Assicurato sottoscriva un Prestito Personale che preveda le Opzioni Salto Rata, Cambio Rata e Ricarica del Prestito, la prestazione assicurata non potrà superare l'importo di € 38.000,00 (trentottomila).

In nessun caso la Compagnia Vita sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di € 150.000,00 (centocinquantamila) anche nel caso l'Assicurato stesso sia intestatario o cointestatario di più Prestiti assicurati.

La prestazione assicurata, per ogni singolo Assicurato, non potrà superare l'importo del Capitale assicurato massimo iniziale come sopra definito. Si ricorda che il Capitale assicurato di riferimento per la determinazione del limite massimo assicurabile è da considerarsi quello cumulato in essere alla data di adesione al Contratto, derivante da tutte le eventuali ulteriori coperture in essere del singolo soggetto Assicurato con la Compagnia Vita, sommato all'importo del Prestito richiesto dall'Assicurato per la presente Polizza. In nessun caso la Compagnia Vita sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di € 120.000,00 (centoventimila), anche considerando il pagamento di ulteriori indennizzi legati ad altre coperture assicurative Assicurazioni Vita in essere con la Compagnia Vita in capo all'Assicurato. In ogni caso la prestazione assicurata non potrà cumularsi con l'eventuale indennizzo corrisposto per l'Assicurazione Danni.

---

## NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

### Art. 12 BENEFICIARIO

L'Assicurato designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, fatti salvi i limiti previsti dalla vigente normativa.

Non è possibile indicare l'Intermediario quale Beneficiario.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a. dopo che l'Assicurato e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia Vita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b. dopo che, verificatosi l'evento che fa sorgere l'obbligo della Compagnia Vita di eseguire la prestazione assicurata, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia Vita di volersi avvalere del beneficio.

La designazione del Beneficiario e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia Vita.

Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell'Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita di cui viene così designato il Beneficiario (es. citazione numero polizza, nome prodotto, nome Compagnia di Assicurazione, etc).

La ripartizione della somma assicurata spettante ai Beneficiari avverrà in parti uguali, salvo diversa volontà espressa per iscritto dall'Assicurato, tra i soggetti rientranti, al

**ATTENZIONE:** Indica con esattezza i dati dei Beneficiari, fornendoci nome, cognome/ Ragione sociale, Codice Fiscale/Partita IVA, residenza, indirizzo mail e numero di telefono, così da consentirci di contattarli.

momento del verificarsi dell'evento assicurato, nella categoria prescelta dall'Aderente/Assicurato stesso (es. eredi legittimi), indipendentemente dunque dai meccanismi di ripartizione di natura successoria o da altri diritti che ai medesimi Beneficiari dovessero spettare in forza delle disposizioni testamentarie o, in assenza di testamento, che fossero ad essi applicabili per disposizione di legge.

L'Assicurato ha la facoltà di indicare nel Modulo di Adesione un soggetto (**referente terzo**), diverso dal Beneficiario caso morte, al quale la Compagnia Vita potrà fare riferimento per rintracciare il Beneficiario in caso di Decesso dell'Assicurato. Il Beneficiario non potrà peraltro configurarsi, nè in fase di sottoscrizione, nè quale conseguenza di successiva modifica, nell'Intermediario del presente Contratto.

### Art. 13 DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro gli aventi causa possono inviare la richiesta direttamente alla Compagnia Vita (o nel caso rivolgersi per recuperare l'apposito modulo anche presso la filiale della Banca/Contraente dove è stata stipulata l'assicurazione o, se diversa, dove è in essere il finanziamento al momento del sinistro:

- mediante **raccomandata** con avviso di ricevimento indirizzata a:  
CNP UniCredit Vita S.p.A. Via E. Cornalia n. 30, 20124 - Milano
- oppure
- contattare il **servizio clienti** al numero verde 800.129.027, attivo da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

**Referente Terzo:** persona fisica o giuridica, diversa dal Beneficiario caso morte, che l'Assicurato ha la facoltà di indicare, per personali esigenze di riservatezza, nel Modulo di Adesione e alla quale la Compagnia Vita potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Alla denuncia del Decesso devono essere allegati i seguenti documenti:

- certificato di morte dell'Assicurato;
- certificato del medico che ha constatato il Decesso e ne ha indicato le cause;
- copia della cartella clinica se il Decesso è avvenuto in ospedale, se richiesto dalla Compagnia Vita;
- certificazione del Debito Residuo risultante dal Piano di Ammortamento alla data del sinistro e copia dell' Ultimo Piano di Ammortamento;
- copia del verbale emesso dalle Autorità intervenute a seguito dell'incidente, in caso di morte violenta o accidentale;
- **S.A.V. (Scheda di Adeguata Verifica della Clientela ai fini dell'Antiriciclaggio)** compilata e sottoscritta da ciascun Beneficiario (come da modelli allegati al modulo di liquidazione fornito dalla Filiale UniCredit S.p.A. o scaricabile dal sito internet della Compagnia Vita [www.cnpvita.it](http://www.cnpvita.it))
- copia della Visura camerale aggiornata con le modifiche derivanti dall'evento denunciato;
- copia del Documento d'Identità in corso di validità e del Codice Fiscale del legale rappresentante in caso di Beneficiario persona giuridica;
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AUTENTICATA E RILASCIATA DAL BENEFICIARIO NOMINATO O EREDE BENEFICIARIO con l'elenco degli eredi, la loro età, capacità giuridica, e la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati, e se l'Assicurato è deceduto lasciando testamento (se Beneficiario persona fisica (nominato o eredi);
- VERBALE DI PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO o VERBALE DI REGISTRAZIONE DEL TESTAMENTO PUBBLICO (da presentare in caso di esistenza di testamento) unitamente alla DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ che dovrà indicarne gli estremi identificativi e che il TESTAMENTO L'ULTIMO, VALIDO E MAI IMPUGNATO (se Beneficiario persona fisica (nominato o eredi);
- copia del Documento d'Identità in corso di validità e Codice Fiscale del Beneficiario.

A seguito della verifica della documentazione sopra indicata, la Compagnia Vita si riserva di richiedere eventuale integrazione di documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti strettamente necessario acquisirli prima di procedere al pagamento della Prestazione Assicurata, in considerazione di particolari esigenze istruttorie ovvero al fine di dare

**S.A.V. (Scheda di Adeguata Verifica):** modulo che la Compagnia Vita sottopone al Contraente per raccogliere le informazioni necessarie al fine di assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai sensi della normativa antiriciclaggio.

**Dove si trova:  
Dove trovare la Scheda di Adeguata Verifica?** Te lo spieghiamo noi.

- Accedi al sito [www.cnpvita.it](http://www.cnpvita.it);
- Clicca sulla sezione "Vuoi sapere se sei Beneficiario per sinistro o per scadenza?";
- Seleziona "Richiedi la liquidazione della polizza per sinistro o per scadenza";
- Al punto 4 "Richiesta di liquidazione", seleziona il modulo adeguato al tuo prodotto e al suo interno troverai la Scheda di Adeguata Verifica

adempimento a specifiche disposizioni normative.

In caso di particolari difficoltà nel reperire la documentazione sanitaria necessaria per la richiesta di liquidazione, l'avente diritto può conferire mandato alla Compagnia Vita stessa affinché, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, si attivi per il suo recupero.

Per ricevere informazioni sulla Denuncia del sinistro e la documentazione necessaria l'avente diritto può contattare la Compagnia Vita tramite la Sezione Contatti sulla Home page del sito della Compagnia Vita [www.cnpvita.it](http://www.cnpvita.it)

In ogni caso la Compagnia Vita e il Beneficiario collaborano in buona fede e nel rispetto del principio di vicinanza della prova per il buon fine del processo liquidativo.

**Il modulo di liquidazione che la Compagnia Vita mette a disposizione sul sito [www.cnpvita.it](http://www.cnpvita.it), cliccando su "Sei Beneficiario di una Polizza?" non è vincolante (la richiesta, infatti, può essere effettuata anche in carta libera), benché si consigli di utilizzarlo per agevolare e velocizzare le operazioni di liquidazione.**

#### **Art. 14 LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO**

**La Compagnia Vita esegue i pagamenti delle Prestazioni assicurate in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa richiesta.**

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia Vita si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento. In ogni caso la Compagnia Vita richiederà al Beneficiario del Contratto la produzione della sola documentazione strettamente necessaria ai fini dell'istruttoria propedeutica alla liquidazione della prestazione. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi causa.

---

#### ALTRE NORME

#### **Art. 15 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'ASSICURATO**

UniCredit S.p.A., in quanto distributore e Banca/Contraente è tenuto a consegnare all'Assicurato, per conto della Compagnia Vita e prima della sottoscrizione, copia del Modulo di Adesione, il **Set Informativo**, contenente **Dip Vita, Dip Danni, Dip aggiuntivo Multirischio, Condizioni di Assicurazione Vita e Danni**, comprensive dei rispettivi **Glossari e Informativa Privacy**.

Una copia del Modulo di Adesione e al suo interno il Consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritto dall'Assicurato, dovrà rimanere in possesso di UniCredit S.p.A. che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Compagnia Vita qualora ne faccia richiesta.

Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulle e quindi inoperanti le garanzie di cui pacchetto assicurativo e invalido il al Modulo di Adesione.

#### **Art. 16 LEGGE APPLICABILE E LINGUA DI CONTRATTO**

Al Contratto si applica la legge italiana.

Quella italiana è la lingua che dovrà essere impiegata per ogni atto, documento o comunicazione relativa a, o connessa con, la conclusione o l'esecuzione del Contratto.

#### **Art. 17 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato alla Compagnia Vita con riferimento

**Set Informativo:** insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati al Contraente, prima della sottoscrizione del Contratto, e pubblicati nel sito della Compagnia Vita.

**Dip Vita:** il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi fornisce le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il Contraente possa acquisire una conoscenza base del Contratto assicurativo

all'Assicurazione Vita dovranno essere fatte per iscritto nelle modalità previste e ai Contatti indicati (**info@cnpvita.it** | **800.129.027**). Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia Vita saranno indirizzate al domicilio conosciuto dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 18 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'Assicurazione Vita ha validità in tutti i Paesi del Mondo.

#### **Art. 19 CESSAZIONE DEI DIRITTI**

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.

#### **Art. 20 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ**

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

#### **Art. 21 GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE**

Per le controversie inerenti il presente Contratto la competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro del luogo di residenza o di domicilio o della sede dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

Data di aggiornamento: dicembre 2023

## ALLEGATO 1

### Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata parziale del Prestito

In caso di estinzione anticipata parziale del Prestito la Compagnia:

- provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio anticipato, in virtù della riduzione del Capitale assicurato per effetto dell'estinzione parziale;
- riduce le prestazioni assicurative della misura corrispondente alla quota estinta di Debito Residuo.

\*L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione:

$$R = \left[ PPU \times \frac{(N - K)}{N} \times \frac{DR(k)}{CE} + H \times \frac{(N - K)}{N} \right] \times \frac{Cest}{DR(k)}$$

Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Prestito, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e riduzioni proporzionali della prestazione assicurativa, l'importo del premio (PPU), il Capitale erogato (CE) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione:

- PPU (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) =  $PPU^1 \times (1 - Cest/DR)$
- CE (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) =  $CE \times (P1/P0)$
- H (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) =  $H^1 \times (1 - Cest/DR)$

<sup>1</sup> I valori di PPU e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall'ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell'ultima estinzione parziale gestita.

Dove:

- R = importo da rimborsare
- P = Premio unico anticipato
- H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) eventualmente riproporzionati per effetto di precedenti estinzioni parziali per i quali si è proceduto ad un rimborso della quota parte di premio non goduto.
- PPU = Premio unico anticipato puro (P (al netto delle imposte) - H) eventualmente riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali.
- DRk = Debito Residuo Assicurato al momento dell'estinzione anticipata (pari al Capitale assicurato in quel momento in essere).
- Cest = Importo dell'estinzione parziale versato dall'Assicurato
- CE = Capitale erogato, riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali
- N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi
- K = mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione anticipata. Per la determinazione di K si considereranno le seguenti variabili: il mese di entrata è conteggiato sempre come mese intero (1) indipendentemente dal giorno in cui avviene, il mese di estinzione anticipata non viene considerato (0)
- P1 =  $P \times (1 - Cest/DR)$  = premio netto riproporzionato a seguito dell'eventuale precedente estinzione parziale per la quale è stata restituita la quota parte di premio pagata e non goduta
- P0 = Premio netto pagato al momento della sottoscrizione.

### Esempio di estinzione anticipata parziale senza estinzione anticipata parziale precedente e relativo rimborso

L'esempio illustra un finanziamento che per ammontare prevede il tasso mensile finito pari a 0,03185%, quindi senza Questionario Medico.

Durata del finanziamento	60	60
Capitale Assicurato iniziale	15.000,00	15.000,00
Premio unico anticipato	286,65	286,65
Premio puro anticipato	154,79	154,79
Costi complessivi sul Premio unico anticipato	131,86	131,86
Durata del periodo di garanzia goduto	24	48
Debito residuo	9.761,65	3.537,97
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato dall'Assicurato	2.000,00	1.000,00
Importo da rimborsare	28,59	9,52

### Esempio di estinzione anticipata parziale con precedente estinzione anticipata parziale e relativo rimborso

L'esempio illustra un finanziamento che per ammontare prevede il tasso mensile finito pari a 0,03185%, quindi senza Questionario Medico.

Durata del finanziamento	60	60
Capitale Assicurato iniziale	15.000,00	15.000,00
Premio unico anticipato	286,65	286,65
Premio puro anticipato	154,79	154,79
Costi complessivi sul Premio unico anticipato	131,86	131,86
Periodo goduto alla prima estinzione parziale	12	12
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato dall'Assicurato	2.000,00	1.000,00
Capitale Assicurato prima dell'estinzione parziale	12.493,61	12.493,61
Capitale Assicurato successivo a estinzione parziale	10.493,61	11.493,61
Premio puro anticipato riproporzionato	130,01	142,40
Costi complessivi riproporzionati	110,75	121,30
Capitale iniziale riproporzionato	12.598,77	13.799,39
Durata del periodo di garanzia goduto	24	48
Debito residuo	8.198,99	3.254,79
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato dall'Assicurato	2.000,00	1.000,00
Importo da rimborsare	28,59	9,52

### Esempio di estinzione anticipata parziale senza estinzione anticipata parziale precedente e relativo rimborso

L'esempio illustra un finanziamento che per ammontare prevede il tasso mensile finito pari a 0,04153%, quindi con Questionario Medico.

Durata del finanziamento	120	120
Capitale Assicurato iniziale	100.000,00	100.000,00
Premio unico anticipato	4.983,60	4.983,60
Premio puro anticipato	2.691,14	2.691,14
Costi complessivi sul Premio unico anticipato	2.292,46	2.292,46
Durata del periodo di garanzia goduto	24	96
Debito residuo	86.243,60	27.410,49
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato dall'Assicurato	20.000,00	10.000,00
<b>Importo da rimborsare</b>	<b>855,88</b>	<b>221,09</b>

### Esempio di estinzione anticipata parziale con precedente estinzione anticipata parziale e relativo rimborso

L'esempio illustra un finanziamento che per ammontare prevede il tasso mensile finito pari a 0,04153%, quindi con Questionario Medico.

Durata del finanziamento	120	120
Capitale Assicurato iniziale	100.000,00	100.000,00
Premio unico anticipato	4.983,60	4.983,60
Premio puro anticipato	2.691,14	2.691,14
Costi complessivi sul Premio unico anticipato	2.292,46	2.292,46
Periodo goduto alla prima estinzione parziale	12	12
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato dall'Assicurato	10.000,00	10.000,00
Capitale Assicurato prima dell'estinzione parziale	93.417,99	93.417,99
Capitale Assicurato successivo a estinzione parziale	83.417,99	83.417,99
Premio puro anticipato riproporzionato	2.403,07	2.403,07
Costi complessivi riproporzionati	2.047,06	2.047,06
Capitale iniziale riproporzionato	89.295,42	89.295,42
Durata del periodo di garanzia goduto	36	60
Debito residuo	70.028,61	54.120,69
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato dall'Assicurato	20.000,00	10.000,00
<b>Importo da rimborsare</b>	<b>786,00</b>	<b>323,68</b>

L'importo verrà corrisposto dalla Compagnia, entro 30 giorni e per il tramite della Banca, che lo imputerà a credito dell'Assicurato, andando a ridurre di pari importo il Debito Residuo dell'Assicurato in relazione al Prestito.

## ALLEGATO 2 Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata totale del Prestito

Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata totale del Prestito.

Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata totale del Prestito. In caso di estinzione anticipata totale del Prestito rispetto ai termini originariamente convenuti, che non sia dovuta a liquidazione del sinistro per Decesso dell'Assicurato, da parte della Compagnia Vita, o per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in virtù della Polizza Danni sottoscritta dall'Assicurato contestualmente alla presente, la Compagnia Vita:

- provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio, corrispondente al periodo di Assicurazione che non verrà goduto.

L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione:

$$R = \left[ PPU \times \frac{(N - K)}{N} \times \frac{DR(k)}{CE} + H \times \frac{(N - K)}{N} \right]$$

Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Prestito, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e riduzioni proporzionali della prestazione assicurativa, l'importo del premio (PPU), il Capitale erogato (CE) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione:

- PPU (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) =  $PPU^1 \cdot (1 - Cest/DR)$
- CE (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) =  $CE \cdot (P1/P0)$
- H (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) =  $H^1 \cdot (1 - Cest/DR)$

<sup>1</sup> I valori di PPU e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall'ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell'ultima estinzione parziale gestita

Dove:

- R = importo da rimborsare
- P = Premio unico anticipato
- H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) eventualmente riproporzionati per effetto di precedenti estinzioni parziali per i quali si è proceduto ad un rimborso della quota parte di premio non goduto.
- PPU = Premio unico anticipato puro (P (al netto delle imposte) - H) eventualmente riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali.
- DRk = Debito Residuo Assicurato al momento dell'estinzione anticipata (pari al Capitale assicurato in quel momento in essere).
- CE = Capitale erogato, riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali
- N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi
- K = mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione anticipata. Per la determinazione di K si considereranno le seguenti variabili: il mese di entrata è conteggiato sempre come mese intero (1) indipendentemente dal giorno in cui avviene, il mese di estinzione anticipata non viene considerato (0)
- P1 =  $P \cdot (1 - Cest/DR)$  = premio netto riproporzionato a seguito dell'eventuale precedente estinzione parziale per la quale è stata restituita la quota parte di premio pagata e non goduta
- P0 = Premio netto pagato al momento della sottoscrizione.

### Esempio di estinzione anticipata totale senza estinzione anticipata parziale precedente e relativo rimborso

L'esempio illustra un finanziamento che per ammontare prevede il tasso mensile finito pari a 0,03185%, quindi senza Questionario Medico.

Durata del finanziamento	60	60
Capitale Assicurato iniziale	15.000,00	15.000,00
Premio unico anticipato	286,65	286,65
Premio puro anticipato	154,79	154,79
Costi complessivi sul Premio unico anticipato	131,86	131,86
Durata del periodo di garanzia goduto	24	48
Debito residuo	9.761,65	3.537,97
Importo da rimborsare	139,56	33,67

### Esempio di estinzione anticipata totale con precedente estinzione anticipata parziale e relativo rimborso

L'esempio illustra un finanziamento che per ammontare prevede il tasso mensile finito pari a 0,03185%, quindi senza Questionario Medico.

Durata del finanziamento	60	60
Capitale Assicurato iniziale	15.000,00	15.000,00
Premio unico anticipato	286,65	286,65
Premio puro anticipato	154,79	154,79
Costi complessivi sul Premio unico anticipato	131,86	131,86
Periodo goduto alla prima estinzione parziale	12	12
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato dall'Assicurato	2.000,00	1.000,00
Capitale Assicurato prima dell'estinzione parziale	12.493,61	12.493,61
Capitale Assicurato successivo a estinzione parziale	10.493,61	11.493,61
Premio puro anticipato riproporzionato	130,01	142,40
Costi complessivi riproporzionati	110,75	121,30
Capitale iniziale riproporzionato	12.598,77	13.799,39
Durata del periodo di garanzia goduto	24	48
Debito residuo	8.198,99	3.254,79
Importo da rimborsare	117,22	30,98

### Esempio di estinzione anticipata totale senza estinzione anticipata parziale precedente e relativo rimborso

L'esempio illustra un finanziamento che per ammontare prevede il tasso mensile finito pari a 0,04153%, quindi con Questionario Medico.

Durata del finanziamento	120	120
Capitale Assicurato iniziale	100.000,00	100.000,00
Premio unico anticipato	4.983,60	4.983,60
Premio puro anticipato	2.691,14	2.691,14

Durata del finanziamento	120	120
Costi complessivi sul Premio unico anticipato	2.292,46	2.292,46
Durata del periodo di garanzia goduto	24	96
Debito residuo	86.243,60	27.410,49
<b>Importo da rimborsare</b>	<b>3.690,72</b>	<b>606,02</b>

### Esempio di estinzione anticipata totale con precedente estinzione anticipata parziale e relativo rimborso

L'esempio illustra un finanziamento che per ammontare prevede il tasso mensile finito pari a 0,04153%, quindi con Questionario Medico.

Durata del finanziamento	120	120
Capitale Assicurato iniziale	100.000,00	100.000,00
Premio unico anticipato	4.983,60	4.983,60
Premio puro anticipato	2.691,14	2.691,14
Costi complessivi sul Premio unico anticipato	2.292,46	2.292,46
Periodo goduto alla prima estinzione parziale	12	12
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato dall'Assicurato	10.000,00	10.000,00
Capitale Assicurato prima dell'estinzione parziale	93.417,99	93.417,99
Capitale Assicurato successivo a estinzione parziale	83.417,99	83.417,99
Premio puro anticipato riproporzionato	2.403,07	2.403,07
Costi complessivi riproporzionati	2.047,06	2.047,06
Capitale iniziale riproporzionato	89.295,42	89.295,42
Durata del periodo di garanzia goduto	36	60
Debito residuo	70.028,61	54.120,69
<b>Importo da rimborsare</b>	<b>2.752,14</b>	<b>1.751,76</b>

Tale importo verrà corrisposto dalla Compagnia Vita, entro 30 giorni e per il tramite della Banca, che lo imputerà a credito dell'Assicurato.

## INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come "**Regolamento**") e CNP UNICREDIT Vita S.p.A. – partita IVA n. 13362170154 con sede legale in Milano, Via Cornalia n. 30 – in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito indicata come "**CNP Vita**" o "**Titolare**"), intende informarla circa il trattamento dei Suoi dati.

### 1. DEFINIZIONI

Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:

a) **Trattamento:** s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

b) **Dato Personale:** è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

CNP Vita tratta i seguenti Dati Personali: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, cellulare, codice fiscale, estremi di documenti di identificazione in corso di validità, IBAN, indirizzo, cittadinanza, residenza fiscale (FATCA e CRS), professione.

c) **Categorie Particolari di Dati Personali:** i Dati Personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Rientrano tra queste i **Dati relativi alla Salute**, per tali intendendosi quelli attinenti alla salute fisica di una persona fisica o che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

CNP Vita tratta la suddetta categoria di dati, unicamente nell'ambito dell'instaurazione (al momento della compilazione del questionario anamnestico o della autodichiarazione del buono stato di salute) e della gestione del rapporto contrattuale connesso alle assicurazioni temporanee caso morte e alle assicurazioni collegati a erogazioni di credito, cd. *credit protection insurance*.

d) **Dati Giudiziari:** sono i Dati Personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

CNP Vita tratta questa tipologia di dati esclusivamente in conformità alle previsioni di cui all'art. 2-octies, D.Lgs. 101/2018, e in relazione a sinistri o ad eventi attinenti alla vita umana nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa nonché per l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

e) **Titolare:** CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell'Interessato.

f) **Responsabile:** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.

g) **Interessato:** il contraente e l'assicurato, qualora diverso dal contraente, a cui si riferiscono i Dati Personali.

h) **Data Protection Officer (DPO):** il soggetto designato dal Titolare quale responsabile della protezione dei dati.

## 2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI.

I dati che possono essere raccolti e trattati da CNP Vita per le finalità di seguito meglio dettagliate sono Dati Personali, Categorie Particolari di Dati Personali e Dati Giudiziari nei limiti di cui alle finalità sotto indicate.

Nel prosieguo della presente informativa, con il termine "Dati" si fa riferimento unitamente ai Dati Personali e alle Categorie Particolari di Dati Personali.

I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato al momento della sottoscrizione del contratto ovvero presso soggetti terzi e/o presso le banche dati che il Titolare consulta per adempiere agli obblighi di legge a cui è sottoposto.

CNP Vita non tratta dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.

## 3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE DI LEGITTIMAZIONE

Il Titolare, tratta i Dati Personali, le Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari per le seguenti finalità:

### **A) Trattamento dei Dati per "finalità assicurative" (c.d. "finalità assicurativa")**

Ai fini dell'esecuzione del contratto assicurativo sottoscritto dall'interessato con CNP Vita, quest'ultima tratta i Dati per: la predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; la raccolta dei premi; la liquidazione dei sinistri, il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; la riassicurazione; la coassicurazione; l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali.

Il mancato conferimento dei Dati comporta l'impossibilità per CNP Vita di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi oggetto del contratto.

**Base di legittimazione:** per questo tipo di trattamenti è l'esecuzione del contratto assicurativo di cui l'Interessato è parte, nonché per il trattamento delle Categorie Particolari di Dati Personali il consenso dell'Interessato.

### **B) Trattamento dei Dati per finalità di antifrode, di controllo interno e di rilevamento della qualità del servizio**

Nel contesto della finalità assicurativa, CNP Vita tratta i Dati anche per: la prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; la gestione e l'esecuzione delle attività di controllo interno; attività statistiche; rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sulle attività svolte da CNP Vita, eseguita direttamente oppure attraverso l'attività di società specializzate mediante interviste personali, telefoniche, questionari, ecc..

Ai sensi dell'art. 82, Regolamento Ivass 40/2018, resta in ogni caso salva la possibilità per CNP Vita di utilizzare i Dati Personali dell'interessato nella commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo per il quale il contraente Interessato abbia già fornito i propri recapiti.

**Base di legittimazione:** per questo tipo di trattamenti è il legittimo interesse di CNP Vita al fine di prevenire eventuali frodi; effettuare l'attività di controllo interno, nonché per rilevare il grado di soddisfazione della clientela.

### **C) Trattamento dei Dati Personali, delle Categorie Particolari di Dati Personali e dei Dati Giudiziari per adempiere a obblighi legali ai quali il Titolare è soggetto**

I Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono trattati per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa, per esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo.

**Base di legittimazione:** per questo tipo di trattamenti è il rispetto di obblighi di legge.

## 4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali.

## 5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l'esecuzione degli adempimenti

allo stesso inerenti e conseguenti nonché per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale.

In particolare, i Dati sono conservati per un periodo temporale di anni 10 decorrente dall'ultima registrazione collegata al rapporto contrattuale di cui lei è parte.

CNP Vita provvederà alla conservazione per il tempo strettamente necessario dei dati da Lei forniti nel caso di richiesta di preventivo cui non sia seguita la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.

I Dati potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

## **6. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI PERSONALI**

La gestione e la conservazione dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate quali Responsabili esterni del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea. Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

## **7. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI**

All'interno di CNP Vita, i soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono i dipendenti, le strutture interne o i collaboratori esterni che svolgono per conto di CNP Vita medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

In relazione alle finalità di cui al punto 3) lett. (A), (B) e (C) anche soggetti esterni a CNP Vita – oltre a quelli individuate per legge e/o regolamento – potranno venire a conoscenza dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni, quali per esempio: soggetti facenti parte del gruppo facente capo a CNP Assurances S.A. ("Gruppo CNP Assurance") o della "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti, medici); soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi; società appartenenti al Gruppo CNP Assurances o al gruppo facente capo a Unicredit S.p.A., o comunque da essi controllate o agli stessi collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di CNP Vita; soggetti facenti parte del Gruppo CNP Assurances con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche); soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CNP anche nell'interesse della clientela, fra cui il responsabile dei piani individuali pensionistici; società di recupero crediti; amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi; Autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge.

I soggetti, anche facenti parte di Stati membri dell'UE, appartenenti alle categorie di soggetti ai quali CNP Vita può comunicare i dati tratteranno tali Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati da CNP Vita quali "Responsabili" esterni dei trattamenti di loro specifica competenza.

I nominativi dei soggetti che potranno venire a conoscenza dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, in qualità di "Responsabili del trattamento" e dei soggetti che operano in qualità di "Contitolari" a cui gli stessi potranno essere comunicati, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso CNP Vita (da richiedersi al DPO, ai recapiti presenti al punto 10).

CNP Vita non diffonde i Dati Personali.

## 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Oltre al diritto di accesso concernente la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un trattamento dei propri Dati, l'Interessato gode dei diritti riconosciutigli agli artt. 16-21 del Regolamento e precisamente:

- a) ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l'integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- b) ottenere dal Titolare senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, quando:
  - i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  - l'Interessato revoca il consenso al Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento dei medesimi;
  - l'Interessato si è opposto al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento;
  - i Dati Personali sono stati trattati illecitamente;
  - i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare;
- c) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali quando:
  - l'Interessato contesta l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare detta circostanza;
  - il Trattamento è illecito e l'Interessato opponendosi alla cancellazione dei dati, chiede solamente che ne sia limitato l'utilizzo;
  - benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  - l'Interessato si è opposto al Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi.
- d) ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali da che lo riguardano se: (i) il Trattamento si basa sul consenso o su un contratto; (ii) il Trattamento è effettuato con mezzi automatizzati. In tal caso l'Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali da un Titolare all'altro, se tecnicamente fattibile;
- e) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano.

## 9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i diritti di cui al punto 8, l'Interessato potrà contattare il *Data Protection Officer*, nominato dal Titolare, con una delle seguenti modalità:

- inviando una raccomandata A/R all'attenzione del *Data Protection Officer* presso CNP Vita S.p.A., Via Cornalia, n. 30, 20124 Milano;
- inviando una e-mail all'indirizzo PEC: [privacy\\_cnpvita@pec.it](mailto:privacy_cnpvita@pec.it). Si precisa che la casella è abilitata a ricevere ed inoltrare e-mail anche ad indirizzi non PEC nonché a ricevere/inviare documenti informatici di dimensioni non superiori a 10 MB, redatti utilizzando formati "statici", senza macro e/o contenuti eseguibili, quali, ad es., PDF/A, OFFICE (Word, Excel), ZIP, RAR.

Il termine per la risposta all'Interessato è di trenta giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all'interessato entro il termine di trenta giorni.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy.

Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l'Interessato, e quest'ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee.

#### **10. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY**

L'Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web <http://www.garanteprivacy.it/>.

## INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 PER BENEFICIARI DELLE POLIZZE

La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito indicato come "**Regolamento**" o "**GDPR**") e CNP Vita S.p.A. – partita IVA n. 13362170154 con sede legale in Milano, Via Cornalia n. 30 – in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito indicata come "**CNP Vita**" o "**Titolare**"), intende informarla circa il trattamento dei Suoi dati.

### 1. DEFINIZIONI

Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:

- a) **Trattamento:** s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- b) **Dato Personale:** è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  
CNP Vita, in adempimento degli oneri previsti dall'art. 11, co. 4, Reg. IVASS 41/2018 nonché dalle ulteriori indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza, tratta i seguenti Dati Personali del beneficiario: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, recapito telefonico, codice fiscale, indirizzo, cittadinanza.
- c) **Titolare:** CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell'Interessato.
- d) **Responsabile:** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.
- e) **Interessato:** il beneficiario della polizza a cui si riferiscono i Dati Personali.
- f) **Data Protection Officer (DPO):** il soggetto designato dal Titolare quale responsabile della protezione dei dati.

### 2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI.

I dati che possono essere raccolti e trattati da CNP Vita per le finalità di seguito meglio dettagliate sono i Dati Personali forniti a CNP Vita dal contraente di una polizza vita.

CNP Vita non tratta Dati Personali che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.

### 3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE DI LEGITTIMAZIONE

I Dati Personali sono trattati in adempimento alle finalità di cui all'art. 11 Reg. IVASS 41/2018 e della normativa a vario titolo applicabile al Titolare nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative al contratto assicurativo sottoscritto dal contraente che ha indicato l'Interessato come beneficiario della polizza da lui sottoscritta e che sono trattati dal Titolare al fine di liquidare la polizza in caso di verificarsi dell'evento dedotto in polizza.

**Base di legittimazione:** esecuzione del contratto assicurativo e adempimento di obblighi di legge.

### 4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente

correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali.

## **5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I Dati Personali sono conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale esistente tra il Titolare e il contraente. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali allo stesso inerenti e conseguenti nonché per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale.

## **6. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI PERSONALI**

La gestione e la conservazione dei Dati Personali, avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate quali Responsabili esterni del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati Personali di cui sopra sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea. Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

## **7. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI**

All'interno di CNP Vita, i soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati Personali, sono i dipendenti, le strutture interne o i collaboratori esterni che svolgono per conto di CNP Vita medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

In relazione alle finalità, anche soggetti esterni a CNP Vita– oltre a quelli individuate per legge e/o regolamento – potranno venire a conoscenza dei Dati Personali affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni, quali per esempio: soggetti facenti parte del gruppo facente capo a CNP Assurances S.A. ("Gruppo CNP Assurance") o della "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti, medici); soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi; società appartenenti al Gruppo CNP Assurances o al gruppo facente capo a Unicredit S.p.A., o comunque da essi controllate o agli stessi collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di CNP Vita; soggetti facenti parte del Gruppo CNP Assurances con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche); soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CNP anche nell'interesse della clientela, fra cui il responsabile dei piani individuali pensionistici; società di recupero crediti; amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi; Autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge.

I soggetti, anche facenti parte di Stati membri dell'UE, appartenenti alle categorie di soggetti ai quali CNP Vita può comunicare i dati tratteranno tali Dati Personali, in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati da CNP Vita quali "Responsabili" esterni dei trattamenti di loro specifica competenza.

CNP Vita non diffonde i Dati Personali.

## 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Oltre al diritto di accesso concernente la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un trattamento dei propri Dati, l'Interessato gode dei diritti riconosciutigli agli artt. 16-21 del Regolamento e precisamente:

- a) ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l'integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- b) ottenere dal Titolare senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, quando:
  - i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  - l'Interessato revoca il consenso al Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento dei medesimi;
  - l'Interessato si è opposto al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento;
  - i Dati Personali sono stati trattati illecitamente;
  - i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare;
- c) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali quando:
  - l'Interessato contesta l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare detta circostanza;
  - il Trattamento è illecito e l'Interessato opponendosi alla cancellazione dei dati, chiede solamente che ne sia limitato l'utilizzo;
  - benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  - l'Interessato si è opposto al Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi.
- d) ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali da che lo riguardano se: (i) il Trattamento si basa sul consenso o su un contratto; (ii) il Trattamento è effettuato con mezzi automatizzati. In tal caso l'Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali da un Titolare all'altro, se tecnicamente fattibile;
- e) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano.

Restano fermi i diritti degli interessati e le finalità del trattamento previsti dal citato Regolamento Europeo 2016/679, l'informativa completa è consultabile sul nostro sito [www.cnpvita.it](http://www.cnpvita.it).

## 9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i diritti di cui al punto 8, l'Interessato potrà contattare il *Data Protection Officer*, nominato dal Titolare, con una delle seguenti modalità:

- inviando una raccomandata A/R all'attenzione del *Data Protection Officer* presso CNP Vita S.p.A., Via Cornalia, n. 30, 20124 Milano;
- inviando una *e-mail* all'indirizzo PEC: [privacy\\_cnpvita@pec.it](mailto:privacy_cnpvita@pec.it). Si precisa che la casella è abilitata a ricevere ed inoltrare *e-mail* anche ad indirizzi non PEC nonché a ricevere/inviare documenti informatici di dimensioni non superiori a 10 MB, redatti utilizzando formati "statici", senza macro e/o contenuti eseguibili, quali, ad es., PDF/A, OFFICE (Word, Excel), ZIP, RAR.

Il termine per la risposta all'Interessato è di trenta giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all'interessato entro il termine di trenta giorni.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy.

Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l'Interessato, e quest'ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee.

#### **10. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY**

L'Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web <http://www.garanteprivacy.it/>.

## INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

### PER I REFERENTI TERZI INDICATI DAL CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 11, CO. 4, LETT. D), REG. IVASS 41/2018

La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito indicato come "**Regolamento**" o "**GDPR**") e CNP Vita S.p.A. – partita IVA n. 13362170154 con sede legale in Milano, Via Cornalia n. 30 – in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito indicata come "**CNP Vita**" o "**Titolare**"), intende informarLa circa il trattamento dei Suoi dati.

#### 1. DEFINIZIONI

Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:

- a) **Trattamento:** s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- b) **Dato Personale:** è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  
CNP Vita, in adempimento degli oneri previsti dall'art. 11, co. 4, lett. d), Reg. IVASS 41/2018 nonché dalle ulteriori indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza, tratta i seguenti Dati Personali del referente terzo: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, recapito telefonico, codice fiscale, indirizzo, cittadinanza.
- c) **Titolare:** CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell'Interessato.
- d) **Responsabile:** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.
- e) **Interessato:** il referente terzo indicato dal contraente della polizza e a cui si riferiscono i Dati Personali.
- f) **Data Protection Officer (DPO):** il soggetto designato dal Titolare quale responsabile della protezione dei dati.

#### 2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI.

I dati che possono essere raccolti e trattati da CNP Vita per le finalità di seguito meglio dettagliate sono i Dati Personali forniti a CNP Vita dal contraente di una polizza vita.

CNP Vita non tratta Dati Personali che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.

#### 3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE DI LEGITTIMAZIONE

I Dati Personali sono trattati in adempimento alle finalità di cui all'art. 11, co. 4, lett. d, Reg. IVASS 41/2018 nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative al contratto assicurativo sottoscritto dal contraente che ha indicato l'Interessato come referente terzo della polizza da lui sottoscritta e che sono trattati dal Titolare al fine di liquidare la polizza in caso di verificarsi dell'evento

dedotto in polizza.

**Base di legittimazione:** esecuzione del contratto assicurativo e adempimento di obblighi di legge.

#### **4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali.

#### **5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I Dati Personali sono conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale esistente tra il Titolare e il contraente. Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio per consentire l'esecuzione degli obblighi contrattuali allo stesso inerenti e conseguenti nonché per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale.

#### **6. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI PERSONALI**

La gestione e la conservazione dei Dati Personali avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate quali Responsabili esterni del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati Personali di cui sopra sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea. Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

#### **7. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI**

All'interno di CNP Vita, i soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati Personali sono i dipendenti, le strutture interne o i collaboratori esterni che svolgono per conto di CNP Vita medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

In relazione alle finalità, anche soggetti esterni a CNP Vita – oltre a quelle individuate per legge e/o regolamento – potranno venire a conoscenza dei Dati Personali affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni, quali per esempio: soggetti facenti parte del gruppo facente capo a CNP Assurances S.A. ("Gruppo CNP Assurance") o della "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti, medici); soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi; società appartenenti al Gruppo CNP Assurances o al gruppo facente capo a Unicredit S.p.A., o comunque da essi controllate o agli stessi collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di CNP Vita; soggetti facenti parte del Gruppo CNP Assurances con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche); soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CNP anche nell'interesse della clientela, fra cui il responsabile dei piani individuali pensionistici; società di recupero crediti; amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi; Autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge.

I soggetti, anche facenti parte di Stati membri dell'UE, appartenenti alle categorie di soggetti ai quali CNP Vita può comunicare i dati tratteranno tali Dati Personali, in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati da CNP Vita quali "Responsabili" esterni dei trattamenti di loro

specifica competenza.

CNP Vita non diffonde i Dati Personali.

## **8. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Oltre al diritto di accesso concernente la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un trattamento dei propri Dati, l'Interessato gode dei diritti riconosciutigli agli artt. 16-21 del Regolamento e precisamente:

- a) ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l'integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- b) ottenere dal Titolare senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, quando:
  - i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  - l'Interessato revoca il consenso al Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento dei medesimi;
  - l'Interessato si è opposto al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento;
  - i Dati Personali sono stati trattati illecitamente;
  - i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare;
- c) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali quando:
  - l'Interessato contesta l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare detta circostanza;
  - il Trattamento è illecito e l'Interessato opponendosi alla cancellazione dei dati, chiede solamente che ne sia limitato l'utilizzo;
  - benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  - l'Interessato si è opposto al Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi.
- d) ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali da che lo riguardano se: (i) il Trattamento si basa sul consenso o su un contratto; (ii) il Trattamento è effettuato con mezzi automatizzati. In tal caso l'Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali da un Titolare all'altro, se tecnicamente fattibile;
- e) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano.

Restano fermi i diritti degli interessati e le finalità del trattamento previsti dal citato Regolamento Europeo 2016/679, l'informativa completa è consultabile sul nostro sito [www.cnpvita.it](http://www.cnpvita.it).

## **9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI**

Per esercitare i diritti di cui al punto 8, l'Interessato potrà contattare il *Data Protection Officer*, nominato dal Titolare, con una delle seguenti modalità:

- inviando una raccomandata A/R all'attenzione del *Data Protection Officer* presso CNP Vita S.p.A., Via Cornalia, n. 30, 20124 Milano;
- inviando una *e-mail* all'indirizzo PEC: [privacy\\_cnpvita@pec.it](mailto:privacy_cnpvita@pec.it). Si precisa che la casella è abilitata a ricevere ed inoltrare *e-mail* anche ad indirizzi non PEC nonché a ricevere/inviare documenti informatici di dimensioni non superiori a 10 MB, redatti utilizzando formati "statici", senza macro e/o contenuti eseguibili, quali, ad es., PDF/A, OFFICE (Word, Excel), ZIP, RAR.

Il termine per la risposta all'Interessato è di trenta giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all'interessato entro il termine di trenta giorni.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy.

Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l'Interessato, e quest'ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee.

#### **10. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY**

L'Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web <http://www.garanteprivacy.it/>.

**QUESTIONARIO MEDICO PER COPERTURA ASSICURATIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA  
ABBINABILE A CPI PRESTITO UNICREDIT**

<b>QUESTIONARIO MEDICO</b>	
1. Le è MAI stato diagnosticato e/o è in cura per qualsiasi tipo di tumore maligno, cancro, neoplasia, leucemia, linfomi, mielomi e/o ha subito interventi chirurgici per il trapianto di organi?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2. L'Assicurando ha ricevuto, negli ultimi 5 anni, una diagnosi/prescrizione di esami, cure, trattamenti, subito interventi chirurgici, ricoveri o assume o ha assunto farmaci in merito alle seguenti malattie?	
2.1. <u>MALATTIE CARDIO - VASCOLARI:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipertensione arteriosa con valori pressori elevati nonostante il trattamento o che abbia causato danni di organi e/o apparati, angina, aritmia, chirurgia cardiovascolare, cardiopatia ischemica e/o ipertensiva, cardiomiopatie, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie gravi con stenosi e/o insufficienza grave, embolia polmonare, trombosi profonda, aneurismi, ictus, vasculopatia cerebrale, TIA (attacco ischemico transitorio).</li> </ul>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2.2. <u>MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi multipla, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari, epilessia non controllata dalla terapia, morbo di Alzheimer o altre demenze, corea di Huntington, meningioma, tumori benigni del cervello, depressione grave in trattamento farmacologico continuo, sindrome bipolare e psicosi, schizofrenia.</li> </ul>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2.3. <u>MALATTIE DELL' APPARATO RESPIRATORIO E DEL SISTEMA MUSCOSCHELETRICO:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), asma bronchiale cronica in terapia continuativa o che abbia comportato ricoveri, enfisema, sarcoidosi, asportazione polmone anche solo parziale, ipertensione polmonare, asbestosi, silicosi, fibrosi cistica, lupus eritematoso sistemico, poliartrite nodosa, porpora, sclerodermia, artrite reumatoide, artrite psoriasica, connettiviti sistemiche, fibromialgia.</li> </ul>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2.4. <u>MALATTIE DELL' APPARATO DIGERENTE ED URO-GENITALE:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esofago di Barrett, morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa, epatite B e/o C, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica o epatopatia alcolica, fegato policistico, pancreatite cronica, insufficienza renale cronica (anche lieve), rene policistico, malattia renale richiedente dialisi, glomerulonefrite.</li> </ul>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2.5. <u>MALATTIE ENDOCRINE E DISMETABOLICHE E DEGLI ORGANI DI SENSO:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diabete di tipo I, diabete di tipo II non compensato da terapia farmacologica, adenoma ipofisario in atto con necessità di terapia continuativa, iper o ipoparatiroidismo non compensato da terapia farmacologica, adenoma surrenalico, glaucoma bilaterale con riduzione visus, nevrite ottica retrobulbare, edema papillare, retinopatia pigmentosa/diabetica e/o ipertensiva, neurinoma, maculopatia degenerativa, neuropatie.</li> </ul>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2.6. <u>MALATTIE DEL SANGUE E DEL SISTEMA IMMUNITARIO:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• talassemia maior, anemia aplastica o sferocitica o autoimmune o emolitica, policitemia vera, trombocitemia essenziale, trombocitopenia idiopatica, mielodisplasia, mielofibrosi, gammopatia monoclonale, amloidosi, ipersplenismo, emofilie, HIV o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa correlate.</li> </ul>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**Il sottoscritto:**

- **DICHIARA** che le informazioni e le risposte fornite sono esatte e veritiere e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza e riconosce che le stesse sono elementi fondamentali e necessari per la valutazione del rischio da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- prende atto che eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile;
- è consapevole che nelle ipotesi di cui al punto precedente le polizze sottoscritte non potranno coprire eventuali sinistri:
  - A. causati da seguiti e conseguenze di infortuni già verificatisi prima della data di adesione alla polizza collettiva;
  - B. malattie, malformazioni nonché stati patologici rientranti tra quelli sopra elencati già diagnosticati prima della data di adesione alla polizza collettiva, che non verranno pertanto indennizzati;
- è consapevole che dovrà ripetere nuovamente le formalità per l'adesione alla polizza assicurativa:
  - A. sia qualora tra la data di sottoscrizione del modulo di adesione e la data di decorrenza della polizza intervengano variazioni inerenti il Suo stato di salute, di cui dovrà dare sollecita comunicazione all'Impresa di Assicurazione;
  - B. sia nel caso in cui la polizza decorra successivamente al termine di 180 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al Suo stato di salute;
- dichiara di **NON** essere attualmente titolare di una pensione di inabilità o invalidità parziale/totale per infortunio/malattia o di **NON** averne fatto domanda ed essere in attesa del riconoscimento (presso ente preposto INPS; INAIL; ASL; INPDAI; ALTRO).

Firma Assicurando \_\_\_\_\_



**MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA VITA CPI PRESTITO  
UNICREDIT A PREMIO UNICO ANTICIPATO AD ADESIONE  
FACOLTATIVA  
STIPULATA DA UNICREDIT S.P.A. CON CNP UNICREDIT VITA S.P.A.**

<b>Dati Finanziamento</b>
N° pratica _____ Durata mesi _____
<b>Dati Assicurato</b>
Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____
<b>Dati copertura pacchetto assicurativo</b>
Somma assicurata iniziale (pari all'importo finanziato del Prestito Personale) € _____
<b>Premio unico anticipato</b>
€ _____
<b>Costi complessivi (spese di acquisizione, gestione e amministrazione)</b>
€ _____
<b>Provvigioni percepite dall'intermediario</b>
38,50% del premio pari a € _____

**PRESO ATTO CHE:**

- A) UniCredit S.p.A. per conto dei propri clienti ha stipulato con CNP UniCredit Vita S.p.A. la Polizza Collettiva Vita contraddistinta dal codice convenzione n. 910822 avente per oggetto una copertura Assicurativa temporanea per il caso morte a capitale decrescente a premio unico (di seguito la "Polizza") e con UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tre Polizze Collettive Danni (concernenti coperture assicurative danni diverse secondo la tipologia di attività lavorativa svolta dall'Assicurato). Tali Polizze Collettive sono riservate ai sottoscrittori di un contratto di Prestito con la Banca medesima e l'adesione alle stesse è facoltativa. L'adesione alla Polizza comporta la contestuale adesione, da parte dell'Assicurato, anche ad una delle tre Polizze Collettive Danni (sulla base della tipologia di attività lavorativa svolta dall'Assicurato) in quanto le due componenti Vita e Danni risultano inscindibili.
- B) A condizione che: a) sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione; b) se previsto sia stato compilato e consegnato il Questionario Medico; c) sia stato versato il relativo Premio, la copertura assicurativa della Polizza Vita decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento e termina alla data di scadenza dell'ultima rata del Finanziamento, così come prevista dal piano di ammortamento originario, salvi i casi di esercizio dell'"Opzione di Salto Rata" e/o "Opzione di Ricarica del Prestito" che comportano la ridefinizione del piano di ammortamento del Prestito Personale. A seguito dell'eventuale esercizio di una o di entrambe le opzioni del Prestito, la durata della copertura si adegua pertanto alla nuova durata del Prestito Personale (con le modalità ed alle condizioni previste dall'Art. 7 delle Condizioni Contrattuali).
- C) ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo - presso i locali di UniCredit S.p.A. - la documentazione afferente alla polizza, UniCredit S.p.A. offre alla propria clientela la possibilità di sottoscrivere, in preposti ambienti digitali messi a disposizione dalla Banca ed accessibili via Internet alla clientela medesima, atti e documenti in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Elettronica Qualificata rilasciato tramite la Banca dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dalla Banca stessa.
- D) CNP UniCredit Vita S.p.A. riconosce che la documentazione relativa alla polizza di cui è emittente - ove tale documentazione sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione - possa essere sottoscritta nei citati ambienti digitali con Firma Elettronica Qualificata, riconoscendo piena efficacia alla stessa.

**DICHIARO** che, in caso di accoglimento della domanda di Finanziamento (la cui validità è pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa), intendo aderire in qualità di Assicurato alla Polizza Vita CPI prestito UniCredit a Premio Unico anticipato ad adesione facoltativa e autorizzo il Contraente a finanziare l'importo del Premio, con conseguente incremento dell'importo erogato con il Prestito Personale e della corrispondente rata di questo.

**MI IMPEGNO** al pagamento presso UniCredit S.p.A. del Premio assicurativo a favore di CNP UniCredit Vita S.p.A. calcolato in base all'importo richiesto e alla durata del finanziamento come indicato nel Contratto di finanziamento di cui sopra. UniCredit S.p.A. tratterà l'ammontare del Premio direttamente dall'importo del Finanziamento.

**AUTORIZZO** la Banca a trasmettere a **CNP UniCredit Vita S.p.A.** le informazioni, contenute nel Contratto di Finanziamento, necessarie per l'esecuzione della **Polizza Vita CPI prestito UniCredit a Premio Unico anticipato ad adesione facoltativa.**

**DICHIARO espressamente, al fine della presente Polizza:**

- 1) di prestare il mio libero ed espresso consenso alla conclusione del Contratto, anche ai fini dell'Art. 1919 del Codice Civile;
- 2) di essere consapevole che, per essere ammesso alle coperture assicurative di cui alla Polizza dovrò, in relazione alla mia età e all'importo richiesto per Assicurato, sottopormi alla modalità assuntiva prevista dalle Condizioni Contrattuali (Questionario Medico se previsto);
- 3) di essere consapevole che il Contratto assicurativo prevede limitazioni, conseguenza di specifiche esclusioni della copertura assicurativa, che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo;
- 4) di essere consapevole che le informazioni inerenti allo stato di salute, se fornite, devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di stipula del Finanziamento intervengano nuovi fattori inerenti il mio stato di salute, dovrò darne sollecita comunicazione alla Compagnia per il tramite di UniCredit S.p.A. prima della stipula al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste;
- 5) di essere consapevole che anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, fermo restando il rispetto della modalità assuntiva prevista, potrò chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a mio carico.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Assicurato \_\_\_\_\_

**AVVERTENZA: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione.**

**(solo in caso di scelta del supporto durevole)**

**DICHIARO altresì:**

- di aver ricevuto da UniCredit S.p.A. informazioni circa la facoltà di ricevere il presente documento su supporto cartaceo o su supporto durevole diverso dal cartaceo e di aver optato per quest'ultima soluzione;
- di essere stato informato in merito alla possibilità di poter richiedere presso la Filiale di UniCredit S.p.A. copia cartacea gratuita della documentazione messa a disposizione su supporto durevole diverso dal cartaceo;
- che il Set Informativo relativo alla polizza mi è stato consegnato per la relativa presa visione, preventivamente alla sottoscrizione del Presente Modulo di Adesione, all'indirizzo e-mail da me indicato alla Banca e/o nell'ambiente protetto del Servizio di Banca Multicanale via internet o del Servizio UniCredit Digital Mail Box, se attivato e che i contenuti della polizza mi sono stati messi a disposizione permettendomi di ricevere tutti i chiarimenti necessari;
- che il presente documento sarà sottoscritto mediante Firma Elettronica Qualificata, dando atto che la consegna dello stesso viene effettuata da UniCredit S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica da me indicato e/o nell'ambiente protetto del Servizio di Banca Multicanale via internet o del Servizio UniCredit Digital Mail Box se attivato.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Assicurato \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE**

L'Assicurato dichiara inoltre:

- 1) di essere consapevole che potrà recedere dalla presente Copertura Assicurativa nei termini e con le modalità disciplinate all'Art. 5 "Diritto di recesso dell'Aderente/Assicurato" delle Condizioni Contrattuali;
- 2) di prendere atto che, ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007), è obbligato a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Compagnia di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. In caso contrario, la Compagnia dovrà astenersi dall'instaurare il rapporto e sarà tenuta alla restituzione del Premio, secondo le modalità previste dalla legge;
- 3) di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali, consegnatemi unitamente al presente Modulo di Adesione, e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341 (Condizioni generali di Contratto), 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari) - i seguenti articoli e norme: Art. 1 (Oggetto dell'Assicurazione e Prestazione assicurata); Art. 2 (Persone assicurabili e ammissione alla Copertura Assicurativa); Art. 3 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio); Art. 4 (Decorrenza, durata e cessazione della Copertura Assicurativa); Art. 8 (Esclusioni); Art. 13 (Denuncia di sinistro); Art. 19 (Cessione dei diritti); prendo atto che le Condizioni Contrattuali sono anche disponibili presso la sede di UniCredit S.p.A..

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Assicurato \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE**

- L'Assicurato dichiara di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, il Set Informativo - redatto ai sensi del Regolamento ISVASS n°41 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e/o integrazioni - composto dal Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativo (DIP Vita), dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi), dalle Condizioni Contrattuali comprensive di Glossario, dal Fac-Simile del Modulo di Adesione e dall'Informativa sulla privacy. Prende atto inoltre che il testo integrale della Convenzione che disciplina la Polizza Collettiva è depositato e a sua disposizione presso la sede del Contraente (la Banca).
- L'Assicurato dichiara di aver ricevuto preventivamente una dettagliata illustrazione di tutta la documentazione sopra citata e di averla accuratamente visionata prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Assicurato \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA IN TEMA DI DATA PROTECTION E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Assicurato dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, contenuta nella documentazione d'offerta relativa al prodotto assicurativo sottoscritto. Inoltre, con la sottoscrizione della presente, presta il proprio consenso al trattamento delle Categorie Particolari di Dati Personali, compresa la loro comunicazione alle categorie di destinatari di cui all'articolo 7 dell'Informativa, per la seguente finalità:

- Trattamento dei Dati per "finalità assicurative" per: la predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; la raccolta dei premi; la liquidazione dei sinistri, il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; la riassicurazione; la coassicurazione; l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Assicurato \_\_\_\_\_

L'Assicurato, in caso di individuazione nominativa del Beneficiario o del Referente Terzo, si impegna per conto di CNP UniCredit Vita S.p.A., a consegnare a quest'ultimi l'informativa privacy di cui all'articolo 14 del Regolamento 679/2016 a loro dedicata e messa a disposizione nel Set informativo nonché reperibile sul sito internet di CNP UniCredit Vita S.p.A. ([www.cnpvita.it](http://www.cnpvita.it)) alla pagina "PRIVACY".

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Assicurato \_\_\_\_\_





## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizze Collettive di Assicurazione contro i Danni

N°10025413/10025414

CPI prestito UniCredit

ad adesione facoltativa

per Lavoratori Autonomi

### **AVVERTENZA**

Il presente documento, composto da Condizioni di Assicurazione comprensive di Indice, Glossario, del Fac-simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy deve essere consegnato all'Assicurato prima dell'adesione alla Polizza Collettiva

Edizione: 06/12/2023 – Ultimo aggiornamento: 06/12/2023

## Assicurazioni

### Indice

GLOSSARIO .....	4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	7
Art.1 – Sezioni di Polizza.....	7
Art.2 – Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva .....	7
2.1 Formalità di ammissione alla Polizza Collettiva .....	7
2.2 Valutazione dello stato di salute ove previsto il Questionario Medico.....	7
2.3 Adesione alla Polizza Collettiva .....	7
2.4 Operatività della Polizza Collettiva.....	8
Art.3 Variazione dello status lavorativo – Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva.....	8
Art.4 – Documentazione da consegnare all’Assicurato al momento dell’adesione alla Polizza Collettiva .....	8
Art.5 - Persone non assicurabili.....	9
Art.6 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione.....	9
Art.7 - Durata dell’Assicurazione .....	9
Art.8 – Diritto di recesso dell’Assicurato .....	9
Art.9 - Determinazione del Premio.....	9
Art. 9.1 – Tabella dei tassi .....	10
Art.10 – Estinzione anticipata totale del Finanziamento – Recesso dell’Assicurato – Estinzione anticipata parziale del Finanziamento.....	10
Art.11 – Salto Rata.....	12
Art.12 – Cambio Rata - Ricarica.....	12
Art.13 – Procedura per la valutazione del danno .....	13
Art.14 – Pagamento dell’indennizzo - Beneficiari .....	13
Art.15 - Dichiarazioni inesatte od omissioni.....	13
Art.16 – Altre assicurazioni.....	13
Art.17 - Modifiche dell’Assicurazione.....	13
Art.18 - Rinvio alle norme di legge .....	13
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE I INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 40% .....	13
Art.19 - Oggetto dell’Assicurazione .....	13
Art.20 – Periodo di Carenza.....	14
Art.21 - Esclusioni .....	14
Art.22 – Somma assicurata per singolo Assicurato - Limiti di assicurabilità .....	14
Art.23 – Invalidità Permanente Totale derivante da Infortunio di grado pari o superiore al 40% .....	14
Art.24 - Invalidità Permanente Totale derivante da Malattia di grado pari o superiore al 40%.....	15
Art.25 – Precedenti Indennizzi .....	15
Art.26 – Estensione territoriale .....	15
Art.27 - Obblighi in caso di Sinistro .....	15
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE II INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA .....	16
Art.28 – Oggetto dell’Assicurazione .....	16
Art.29 – Periodo di Carenza.....	16
Art.30 - Esclusioni.....	16
Art.31 – Estensione territoriale .....	16
Art.32 - Obblighi in caso di Sinistro .....	16
Art.33 – Denunce Successive.....	17
Art.34 – Periodo di Franchigia .....	17
Art.35 – Determinazione dell’Indennizzo .....	17
Art.36 – Limiti di Indennizzo.....	17
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE III RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO O MALATTIA.....	17
Art.37 – Oggetto dell’Assicurazione .....	17
Art.38 – Periodo di Carenza.....	17
Art.39 - Esclusioni.....	18
Art.40 – Estensione territoriale .....	18
Art.41 - Obblighi in caso di Sinistro .....	18
Art.42 – Denunce Successive.....	18
Art.43 – Periodo di Franchigia .....	19
Art.44 – Determinazione dell’Indennizzo .....	19
Art.45 – Limiti di Indennizzo.....	19
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE IV MALATTIA GRAVE.....	19
Art.46 – Oggetto dell’Assicurazione .....	19
Art.47 – Periodo di Carenza .....	19
Art.48 - Esclusioni .....	19
Art.49 – Somma assicurata per singolo Assicurato - Limiti di assicurabilità.....	19

**Assicurazioni**

Art.50 – Malattia Grave .....	20
Art.51 – Precedenti Indennizzi .....	20
Art.52 – Estensione territoriale .....	20
Art.53 - Obblighi in caso di Sinistro.....	20
TABELLA INAIL - PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE D.P.R. 30-06-65 N°1124 .....	21

## Assicurazioni

### GLOSSARIO

#### Polizze Collettive di Assicurazione contro i Danni n°10025413/10025414

#### CPI prestito UniCredit

#### ad adesione facoltativa per Lavoratori Autonomi

Data ultimo aggiornamento 06-12-2023

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

**Assicurato**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, vale a dire la persona fisica, intestataria o cointestataria di un Finanziamento erogato dal Contraente, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva e che sia Lavoratore Autonomo;

**Assicurazione**

il contratto di assicurazione;

**Capitale Residuo**

il debito residuo in linea capitale a carico dell'Assicurato relativamente al Finanziamento, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l'importo finanziato, la durata ed il TAN del Finanziamento stesso; il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.

Nel caso di Finanziamento con Periodo di Preammortamento:

- durante tale periodo il Capitale Residuo rimane costante e pari all'importo finanziato; non sono quindi compresi gli interessi maturati su tale importo finanziato;
- dalla data di scadenza di tale periodo il Capitale Residuo è pari al debito residuo in linea capitale a carico dell'Assicurato relativamente al Finanziamento, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l'importo finanziato, la durata (al netto del Periodo di Preammortamento) ed il TAN del Finanziamento stesso (eventualmente rideterminati nel corso della durata del Finanziamento a seguito dell'attivazione da parte dell'Assicurato di una o più Opzioni del Finanziamento); il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse;

**Contraente**

UniCredit S.p.A. che stipula l'Assicurazione con l'Impresa per conto degli Assicurati;

**Data di scadenza del Finanziamento**

la data di scadenza dell'ultima rata del Finanziamento, così come prevista dal piano di ammortamento originario;

**Durata del Finanziamento**

la durata, espressa in mesi interi (il mese in cui avviene l'erogazione del Finanziamento è sempre conteggiato come mese intero, indipendentemente dal giorno di calendario in cui avviene l'erogazione del Finanziamento stesso), del periodo di tempo intercorrente tra la data di erogazione e la Data di scadenza del Finanziamento, compreso eventuale Periodo di Preammortamento;

**Durata dell'Assicurazione**

La durata, espressa in mesi interi, del periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto di assicurazione, durante il quale le coperture assicurative previste risultano valide;

**Finanziamento**

il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un Finanziamento di durata non superiore a 120 (centoventi) mesi;

**Impresa/Compagnia**

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.;

**Inabilità Temporanea Totale**

la perdita temporanea ed in misura totale della capacità dell'Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia;

**Indennizzo**

la somma dovuta dall'Impresa che presta la garanzia in caso di Sinistro;

**Infortunio**

ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;

**Intermediario/Distributore**

UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva;

**Invalidità Permanente**

la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile da parte dell'Assicurato, a causa di Infortunio o Malattia, della capacità di svolgere un lavoro proficuo, con espresso riferimento alla Normale Attività Lavorativa svolta dall'Assicurato;

**Invalidità Permanente Totale**

l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40%;

**Istituto di Cura**

ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;

**Lavoratore Autonomo**

## Assicurazioni

la persona fisica che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;

### Malattia

l'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio e che può essere accertata mediante certificazione medica;

### Malattia Grave

- a) **Tumore:** neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Non sono considerati Malattia Grave i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio, i tumori ovarici, i tumori cutanei ad eccezione del melanoma maligno del II, III e IV stadio di Clarke, il sarcoma di Kaposi;
- b) **Cardiopatia Coronarica, che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare,** nell'ipotesi in cui venga effettuato su consiglio di uno specialista in cardiologia un intervento chirurgico a cuore aperto, per correggere una restrizione o ostruzione di una o più arterie coronariche mediante by-pass coronario;
- c) **Infarto Miocardico:** evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri:
  - storia del dolore cardiaco tipico;
  - comparsa di nuove modificazioni tipiche all'ECC;
  - modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci;
- d) **Ictus cerebrale:** Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L'infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza;
- e) **Insufficienza renale:** Malattia renale irreversibile in dialisi cronica;
- f) **Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi:** cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo; è necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato;
- g) **Malattia che causi uno stato di Invalidità Permanente** di grado pari o superiore al 30% ma inferiore al 40%;

### Modulo di Adesione

il documento sottoscritto dall'Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione;

### Normale Attività Lavorativa

l'attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall'Assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell'Assicurato;

### Opzioni del Finanziamento

le opzioni sottoelencate, previste dai soli Finanziamenti **aventi Durata del Finanziamento non superiore a 85 mesi e importo finanziato non superiore a € 38.000,00**, che l'Assicurato può esercitare nei limiti ed alle condizioni dettagliatamente previsti dal Finanziamento stesso:

- a) **Salto Rata:** consente all'Assicurato di posticipare la scadenza di una rata mensile per ciascuna annualità del piano di ammortamento del Finanziamento in essere al momento dell'attivazione dell'opzione (quindi, **con un massimo di sette richieste per ciascun Finanziamento di durata originaria pari a 85 mesi**). L'attivazione di tale opzione genera una modifica del piano di ammortamento e della durata del Finanziamento, **durata che in nessun caso potrà superare i 92 mesi**;
- b) **Cambio Rata:** consente all'Assicurato di modificare in qualsiasi momento il piano di rimborso del Finanziamento cambiando l'importo delle rate residue. **Il nuovo piano di ammortamento del Finanziamento potrà avere una durata massima di 84 mesi**;
- c) **Ricarica:** consente all'Assicurato di ottenere nuova liquidità sul proprio conto corrente, aumentando il Capitale Residuo fino al massimo dell'importo originariamente richiesto. **Il nuovo piano di ammortamento del Finanziamento potrà avere una durata massima di 84 mesi**.

### Periodo di Carenza

il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante. Se il sinistro si verifica in tale periodo, l'Impresa che presta la garanzia non paga alcun Indennizzo;

### Periodo di Franchigia

il periodo di tempo per il quale deve protrarsi un Sinistro di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero, indennizzabile a termini della Polizza Collettiva, affinché l'Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo;

### Periodo di Preammortamento

il periodo di tempo iniziale del Finanziamento durante il quale le rate sono formate per intero da interessi passivi senza alcuna quota relativa al capitale;

### Periodo di Riqualificazione

il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale o di Ricovero Ospedaliero, liquidabili ai sensi della Polizza Collettiva, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Inabilità Temporanea Totale o per Ricovero Ospedaliero;

### Polizza Collettiva

il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse di più Assicurati;

### Premio

la somma dovuta dall'Assicurato all'Impresa in relazione all'Assicurazione;

### Questionario Medico

## Assicurazioni

il modulo contenente domande sullo stato di salute dell'assicurato atto alla valutazione di assumibilità del rischio;

**Ricovero Ospedaliero**

la degenza dell'Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali;

**Sinistro**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**
**Polizze Collettive di Assicurazione contro i Danni n°10025413/10025414**
**CPI prestito UniCredit**
**ad adesione facoltativa per Lavoratori Autonomi**
**Data ultimo aggiornamento 06-12-2023**
**Art.1 – Sezioni di Polizza**

La presente Polizza Collettiva prevede le seguenti sezioni:

**I Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 40%**

**II Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia**

**III Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia**

**IV Malattia Grave**

Per ciascuna sezione l'oggetto dell'Assicurazione è disciplinato dall'apposito articolo riportato all'interno della sezione medesima. La disciplina di cui agli articoli dal 2 al 18 risulta applicabile indifferentemente a tutte le sezioni sopra indicate.

**Art.2 – Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva**

L'Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'Assicurato stesso, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/Impresa). Ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo la documentazione, afferente alle Polizze Vita e Danni, messa a disposizione dal Distributore UniCredit S.p.A., il medesimo Distributore offre alla propria clientela la possibilità di sottoscrivere, in preposti ambienti digitali messi a disposizione dalla banca ed accessibili via Internet alla clientela medesima, atti e documenti in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Digitale rilasciato tramite la banca dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dalla banca stessa. L'Impresa riconosce che la documentazione relativa all'Adesione alla Polizza Collettiva e l'eventuale correlata documentazione nonché l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, ove la stessa sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione, possano essere sottoscritte – salva eventuale temporanea indisponibilità - nei predetti ambienti con Firma Digitale, riconoscendo piena efficacia alle stesse in relazione alle dichiarazioni sottoscritte dall'Assicurato a valere sul prodotto assicurativo.

**2.1 Formalità di ammissione alla Polizza Collettiva**

Valutata preventivamente, tramite il "Questionario per valutare la coerenza delle richieste ed esigenze assicurative", la coerenza della Polizza Collettiva proposta rispetto alle esigenze dell'assicurando, la modalità di accesso alla copertura assicurativa sarà determinata in funzione dell'importo richiesto del Finanziamento e dell'età dell'assicurando al momento della sottoscrizione.

In caso di importo richiesto del Finanziamento fino a € 15.000,00 e con età dell'assicurando compresa tra i 18 e i 55 anni sarà possibile aderire alla Polizza Collettiva n° 10025413 senza compilazione del Questionario Medico. In caso invece di importo richiesto del Finanziamento superiore a € 15.000 e/o età dell'assicurando superiore a 55 anni sarà possibile aderire alla Polizza Collettiva n° 10025414 previa compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico che abbia avuto esito positivo.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa quanto sopra esposto:

Numero della Polizza Collettiva	Importo richiesto del Finanziamento	Età alla data di sottoscrizione	Questionario medico
10025413	Fino a € 15.000,00	Dai 18 ai 55 anni	Non richiesto
10025414	Fino a € 15.000,00	Dai 56 ai 71 anni	Richiesto
10025414	Oltre € 15.000,00 Fino a € 120.000,00	Dai 18 ai 55 anni	Richiesto
10025414	Oltre € 15.000,00 Fino a € 120.000,00	Dai 56 ai 71 anni	Richiesto

**2.2 Valutazione dello stato di salute ove previsto il Questionario Medico**

Se per accedere alla copertura assicurativa è prevista la compilazione e la sottoscrizione del Questionario Medico, anche in formato elettronico ai sensi di quanto previsto dall'**Art. 2 Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva**, da parte dell'assicurando, la conseguente valutazione da parte dell'Impresa dello stato di salute dell'assicurando deve aver avuto esito positivo. Una copia del Questionario Medico dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente all'Impresa qualora ne faccia richiesta.

L'assicurando, può in ogni caso chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con costi a proprio carico. Le informazioni inerenti lo stato di salute fornite all'Impresa dall'assicurando devono corrispondere a verità ed esattezza, in caso contrario valgono le disposizioni previste dall'**art. 15 "Dichiarazioni inesatte od omissioni"**.

**2.3 Adesione alla Polizza Collettiva**

Completata la valutazione della coerenza delle richieste ed esigenze assicurative nonché la verifica di assumibilità del rischio a seguito della valutazione dello stato di salute, ove prevista, l'assicurando per aderire alla Polizza Collettiva è tenuto a compilare e a sottoscrivere

## Assicurazioni

in ogni sua parte, anche in formato elettronico ai sensi di quanto previsto dall'**Art. 2 Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva**, il Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva (vedi fac-simile del Modulo di Adesione in coda alle presenti Condizioni di Assicurazione) redatto in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/l'Impresa).

**La sottoscrizione del Modulo di Adesione comporta la contemporanea adesione da parte dell'Assicurato anche alla collegata Polizza Collettiva Vita**, stipulata dal Contraente con CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia decesso.

Ogni Modulo di Adesione dovrà risultare debitamente sottoscritto in ogni sua parte (ove previsto) e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- a) Numero di rapporto del Finanziamento;
- b) Dati anagrafici dell'Assicurato;
- c) Durata del Finanziamento;
- d) Somma assicurata;
- e) Premio unico anticipato;
- f) Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
- g) Importo della provvigione percepito dall'Intermediario.

### 2.4 Operatività della Polizza Collettiva.

**La Polizza Collettiva è da ritenersi operante esclusivamente nel caso in cui l'erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 (centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.**

In caso di richiesta del Questionario Medico, qualora tra la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di erogazione del Finanziamento si verificano variazioni inerenti lo stato di salute dell'Assicurato, **l'Assicurato stesso deve darne immediata comunicazione** all'Impresa di Assicurazione, per il tramite del Contraente al fine di espletare nuovamente **le formalità di ammissione** alla Polizza Collettiva.

**In caso contrario valgono le disposizioni dell'art. 15 "Dichiarazioni inesatte od omissioni".**

**Nel caso in cui l'erogazione del Finanziamento avvenga successivamente al termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione sopraindicato, l'Assicurato è tenuto a ripetere nuovamente le formalità di ammissione di cui sopra, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.**

L'Assicurato, qualora intendesse aderire nuovamente alla Polizza Collettiva, dovrà pertanto ripetere la procedura di cui all' **art. 2 – Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva.**

### Art.3 Variazione dello status lavorativo – Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva

L'Assicurato che, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, cambia la propria Normale Attività Lavorativa perdendo lo status di Lavoratore Autonomo **deve comunicare tempestivamente tale circostanza al Contraente** (fornendo prova documentale dell'avvenuto cambio dello status occupazionale) e richiedendo la cessazione dell'Assicurazione: in tal caso, tutte le garanzie della Polizza Collettiva cessano alle ore 24:00 della data di comunicazione della perdita dello status di Lavoratore Autonomo, e l'Impresa rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la quota parte di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge. Il calcolo dell'importo del Premio da rimborsare all'Assicurato sarà effettuato utilizzando la formula di cui al successivo **Art. 10 Estinzione anticipata totale del Finanziamento – Recesso dell'Assicurato – Estinzione anticipata parziale. L'Impresa provvederà al rimborso della quota parte di Premio pagato e non goduto all'Assicurato per il tramite del Contraente, il quale provvederà alla corrispondente riduzione della rata del Finanziamento.** La comunicazione di cambiamento della Normale Attività Lavorativa deve essere effettuata da parte dell'Assicurato compilando l'apposito modulo (allegando idonea documentazione comprovante la perdita dello status di Lavoratore Autonomo) presso la filiale del Contraente dove è in essere il Finanziamento al momento della comunicazione, da sottoscrivere con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione oppure dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla filiale medesima oppure tramite PEC all'indirizzo **polizzeassicurative@pec.unicredit.eu**. Il Contraente ne darà immediata comunicazione all'Impresa.

**Resta inteso che qualora l'Assicurato non comunicasse il cambiamento di attività lavorativa durante il periodo di validità dell'Assicurazione, le garanzie "Inabilità Temporanea Totale" e "Malattia Grave" non saranno comunque più operanti, salvo che l'Assicurato riacquisti lo status di Lavoratore Autonomo.**

Inoltre, con riferimento alle garanzie "Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 40%" e "Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o da Malattia", il cambiamento della Normale Attività Lavorativa dell'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione, non pregiudica in caso di Sinistro, il diritto al pagamento dell'Indennizzo (salvo che l'Assicurato abbia richiesto la cessazione dell'Assicurazione).

### Art.4 – Documentazione da consegnare all'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva

All'Assicurato dovranno essere consegnati, in modalità cartacea ovvero su scelta dell'Assicurato stesso messi a disposizione in modalità elettronica e/o all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato al Contraente, nell'ambiente protetto del Servizio Banca Multicanale o del Servizio UniCredit Digital Mail Box a cui l'Assicurato abbia aderito, i seguenti documenti:

- a) Modulo di Adesione comprensivo dell'Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
- b) **Set informativo.**

**Una copia del Modulo di Adesione medesima, debitamente compilato e sottoscritto**, eventualmente in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione, **comprensivo dell'Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza, dovrà rimanere in possesso del Contraente** che si impegna a consegnarla tempestivamente all'Impresa qualora quest'ultima ne faccia richiesta.

Qualunque alterazione, variazione o aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l'Assicurazione.

## Assicurazioni

### Art.5 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone che:

- a) alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione:
  - 1) non siano Lavoratori Autonomi;
  - 2) abbiano età inferiore a 18 anni;
  - 3) risultino di età pari o superiore a 75 anni alla Data di scadenza del Finanziamento;
- b) abbiano stipulato un Finanziamento erogato dal Contraente di Durata superiore a 120 (centoventi) mesi;
- c) non siano residenti in Italia;
- d) a seguito della compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico, ove previsto, per la valutazione dello stato di salute da parte dell'Impresa, siano state ritenute non assicurabili.

### Art.6 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

Il Premio è corrisposto dall'Assicurato all'Impresa in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente. Il Contraente trattiene l'ammontare del Premio direttamente dall'importo del Finanziamento.

Per ciascun Assicurato l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento a condizione che:

- a) l'Assicurato abbia compilato e sottoscritto il Modulo di Adesione;
- b) l'Assicurato abbia compilato e sottoscritto il Questionario Medico, ove previsto, e questi sia stato valutato positivamente e accettato preventivamente dall'Impresa e
- c) sia stato pagato il relativo Premio.

Durante l'eventuale Periodo di Preammortamento saranno operanti soltanto le garanzie "Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 40%" e "Malattia Grave". Le garanzie "Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia" e "Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia" non saranno operanti ma per la garanzia "Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia" decorrerà comunque il relativo Periodo di Carenza da Malattia.

### Art.7 - Durata dell'Assicurazione

Per ciascun Assicurato l'Assicurazione terminerà alla Data di scadenza del Finanziamento sottoscritto dall'Assicurato stesso e non potrà comunque avere durata superiore a 120 (centoventi) mesi. Fatto salvo quanto disciplinato dagli artt.8 – "Diritto di recesso dell'Assicurato" e 10 – "Estinzione anticipata totale del Finanziamento – Recesso dell'Assicurato – Estinzione anticipata parziale del Finanziamento", l'Assicurazione rimarrà operativa fino alla sua scadenza originaria anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva.

L'Assicurazione cesserà comunque, anche prima della Data di scadenza del Finanziamento e senza alcun rimborso di Premio, in caso di liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 40%, o di liquidazione dell'Indennizzo per Malattia Grave, oppure in caso di decesso dell'Assicurato.

### Art.8 – Diritto di recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato sottoscrivendo con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione l'apposito modulo che potrà richiedere alla filiale del Contraente dove è in essere il Finanziamento al momento dell'esercizio del diritto, oppure in modalità elettronica con le procedure rese disponibili dal Contraente, ovvero dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [polizzeassicurative@pec.unicredit.eu](mailto:polizzeassicurative@pec.unicredit.eu). L'Impresa provvederà a rimborsare per intero il Premio versato all'Assicurato per il tramite del Contraente, il quale provvederà alla corrispondente riduzione della rata del Finanziamento.

Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato sottoscrivendo con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione l'apposito modulo che potrà richiedere alla filiale del Contraente dove è in essere il Finanziamento al momento dell'esercizio del diritto, oppure in modalità elettronica con le procedure rese disponibili dal Contraente, ovvero dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [polizzeassicurative@pec.unicredit.eu](mailto:polizzeassicurative@pec.unicredit.eu). Il Contraente provvederà a darne comunicazione all'Impresa.

L'Impresa provvederà, per il tramite del Contraente, al rimborso all'Assicurato della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, secondo quanto disposto dal successivo art.10 - Estinzione anticipata totale del Finanziamento – Recesso dell'Assicurato – Estinzione anticipata parziale del Finanziamento. L'Impresa provvederà al rimborso del Premio, pagato e non goduto, all'Assicurato per il tramite del Contraente mediante la corrispondente riduzione della rata del Finanziamento.

Resta inteso che, anche in caso di esercizio del diritto di recesso annuale da parte dell'Assicurato, previsto dal presente articolo, la collegata Polizza Collettiva Vita, resterà in vigore.

### Art.9 - Determinazione del Premio

Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è determinato applicando la seguente formula.

$$P = T \times N \times Ir$$

dove:

- P Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%)  
T tasso mensile finito (vedi tabella all'art. 9.1 – Tabella dei tassi);  
N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi  
Ir importo richiesto del Finanziamento (l'importo finanziato è pari alla somma dell'importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Vita).

## Assicurazioni

### Art. 9.1 – Tabella dei tassi

Numero della Polizza Collettiva	Importo richiesto del Finanziamento / Età Assicurato	Tasso mensile finito
10025413	Fino a € 15.000,00 e età non superiore a 55 anni	<b>0,11823%</b>
10025414	Oltre € 15.000,00 e/o età superiore a 55 anni	<b>0,10464%</b>

### Art.10 – Estinzione anticipata totale del Finanziamento – Recesso dell'Assicurato – Estinzione anticipata parziale del Finanziamento

Nel caso di:

- estinzione anticipata totale del Finanziamento rispetto alla Data di scadenza del Finanziamento;
- recesso dell'Assicurato in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione ai sensi del precedente art.8;
- perdita dello status lavorativo di Lavoratore Autonomo;

l'Assicurazione cesserà a decorrere:

- dalla data di estinzione anticipata totale del Finanziamento;
- dalla data di scadenza di ogni singola annualità dell'Assicurazione in caso di esercizio del diritto di recesso, in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione, esercitato nei termini e nelle modalità indicate al precedente art. 8;
- dalla data di comunicazione della perdita dello status lavorativo di Lavoratore Autonomo da parte dell'Assicurato.

Per tutti i casi sopra elencati l'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Il calcolo dell'importo da rimborsare per ciascun Assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$R = (PPU*(N-K)*DR/((N*CE)*(P1/P0))+H*(N-K)/N)$$

dove:

R = importo da rimborsare;

PPU = Premio unico anticipato puro = P – H;

N = Durata del Finanziamento espressa in mesi interi;

K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; il mese di decorrenza dell'Assicurazione è conteggiato sempre come mese intero indipendentemente dal giorno di calendario in cui avviene, il mese di estinzione anticipata totale non viene considerato indipendentemente dal giorno di calendario in cui avviene l'estinzione anticipata totale del Finanziamento;

DR = Importo del debito residuo prima dell'estinzione anticipata totale del Finanziamento;

CE = Importo del capitale erogato del Finanziamento;

P0 = Premio unico anticipato imponibile;

P1 = Premio unico anticipato imponibile riproporzionato dopo precedente estinzione anticipata parziale del Finanziamento, nel caso non siano presenti precedenti estinzioni anticipate parziali P1 è uguale a P0;

H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione).

### Esempio conteggio del rimborso senza compilazione del Questionario Medico (tasso mensile finito uguale a 0,11823% come da tabella presente all'art. 9.1)

Per un Finanziamento erogato per un Importo richiesto di € 10.000,00 con durata di 60 mesi, in caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento dopo 40 mesi, il conteggio di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:

P0 = € 692,08

P1 = P0

Ppu = € 342,10

H = € 349,99

N = 60

K = 40

DR = € 3.899,26

CE = € 10.000,00

R = € 161,13

### Esempio conteggio del rimborso con compilazione del Questionario Medico (tasso mensile finito uguale a 0,10464% come da tabella presente all'art. 9.1)

Per un Finanziamento erogato per un Importo richiesto di € 10.000,00 con durata di 60 mesi, in caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento dopo 40 mesi, il conteggio di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:

P0 = € 612,52

P1 = P0

## Assicurazioni

Ppu = € 302,77  
 H = € 309,75  
 N = 60  
 K = 40  
 DR = € 3.899,26  
 CE = € 10.000,00  
 R = € 142,60

### L'Impresa provvederà al rimborso del Premio all'Assicurato per il tramite del Contraente.

L'Assicurato potrà, relativamente al caso di estinzione anticipata, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente all'Impresa di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza del Finanziamento originaria; **la richiesta dovrà essere formulata per iscritto all'Impresa tramite il Contraente** e sottoscritta con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione, **contestualmente all'operazione di estinzione anticipata totale del Finanziamento.**

Nel caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, l'Assicurazione rimane operativa fino alla Data di scadenza del Finanziamento originaria per il debito residuo e rata mensile del Finanziamento, così come ricalcolati a seguito della suddetta estinzione anticipata parziale. L'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte di Premio imponibile pagato e non goduto per il tramite del Contraente. In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere espressamente all'Impresa, di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza del Finanziamento originaria, come se l'estinzione anticipata parziale non fosse mai avvenuta. **La richiesta dovrà essere formulata per iscritto all'Impresa tramite il Contraente** e sottoscritta con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione, **contestualmente all'operazione di estinzione anticipata parziale del Finanziamento.**

Il calcolo dell'importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$R = (PPU \cdot (N - K) \cdot DR) / ((N \cdot CE) \cdot (P1 / P0)) + H \cdot (N - K) / N \cdot \text{Cap\_est} / DR$$

dove:

R = importo da rimborsare;  
 PPU = Premio unico anticipato puro = P - H;  
 N = Durata del Finanziamento espressa in mesi interi;  
 K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; il mese di decorrenza dell'Assicurazione è conteggiato sempre come mese intero indipendentemente dal giorno di calendario in cui avviene, il mese di estinzione anticipata non viene considerato indipendentemente dal giorno di calendario in cui avviene l'estinzione anticipata parziale del Finanziamento;  
 DR = Importo del debito residuo prima dell'estinzione anticipata parziale del Finanziamento;  
 CE = Importo del capitale erogato del Finanziamento;  
 P0 = Premio unico anticipato imponibile;  
 P1 = Premio unico anticipato imponibile riproporzionato dopo precedente estinzione anticipata parziale del Finanziamento, nel caso non siano presenti precedenti estinzioni anticipate parziali P1 è uguale a P0;  
 H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);  
 Cap\_est = importo dell'estinzione anticipata parziale del Finanziamento versato dal cliente.

### Esempio conteggio del rimborso senza compilazione del Questionario Medico (tasso mensile finito uguale a 0,11823% come da tabella presente all'art. 9.1)

Per un Finanziamento erogato per un Importo richiesto di € 10.000 con durata di 60 mesi, in caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento dopo 40 mesi, per un importo versato di € 1.000, il conteggio di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:

P0 = € 692,08  
 P1 = P0  
 Ppu = € 342,10  
 H = € 349,99  
 N = 60  
 K = 40  
 Cap\_Est = € 1.000,00  
 DR = € 3.899,26  
 CE = € 10.000,00  
 R = € 41,32

### Esempio conteggio del rimborso con compilazione del Questionario Medico (tasso mensile finito uguale a 0,10464% come da tabella presente all'art. 9.1)

Per un Finanziamento erogato per un Importo richiesto di € 10.000 con durata di 60 mesi, in caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento dopo 40 mesi, per un Importo versato di € 1.000, il conteggio di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:

P0 = € 612,52  
 P1 = P0  
 Ppu = € 302,77

## Assicurazioni

H = € 309,75  
 N = 60  
 K = 40  
 Cap\_Est = € 1.000,00  
 DR = € 3.899,26  
 CE = € 10.000,00  
 R = € 36,57

In caso di ulteriori e successive estinzioni anticipate parziali del Finanziamento, per ciascuna successiva estinzione anticipata parziale, verrà utilizzato il valore del Premio unico anticipato imponibile e dei costi complessivi al momento dell'estinzione anticipata parziale, opportunamente ricalcolati in base alle risultanze dei suddetti valori conseguenti a precedenti operazioni di estinzione anticipata parziale del Finanziamento.

Il calcolo per la determinazione del Premio unico anticipato imponibile riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$P1 = P \times \left(1 - \frac{Cap\_Est}{DR}\right)$$

Il calcolo per la determinazione dei costi complessivi riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$H1 = H \times \left(1 - \frac{Cap\_Est}{DR}\right)$$

### Art.11 – Salto Rata

L'Opzione del Finanziamento **Salto Rata** è prevista dai soli Finanziamenti aventi Durata del Finanziamento non superiore a 85 mesi e importo finanziato non superiore a € 38.000,00.

Nel caso l'Assicurato eserciti l'Opzione del Finanziamento **Salto Rata**, l'Assicurazione continuerà ad operare adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento e l'Assicurato non dovrà corrispondere alcun Premio aggiuntivo integrativo.

**La nuova Durata dell'Assicurazione così estesa non potrà comunque in nessun caso superare 92 mesi.**

**L'Impresa non procederà ad alcun rimborso di Premio** nel caso in cui l'Assicurato attivi una o più volte l'Opzione del Finanziamento **Salto Rata** e l'estinzione del Finanziamento od il recesso da parte dell'Assicurato si verifichi oltre la Data di scadenza del Finanziamento originaria in essere precedentemente all'attivazione dell'Opzione del Finanziamento **Salto Rata**.

### Art.12 – Cambio Rata - Ricarica

Le Opzioni del Finanziamento **Cambio Rata o Ricarica** sono previste dai soli Finanziamenti aventi Durata del Finanziamento non superiore a 85 mesi e importo finanziato non superiore a € 38.000,00.

In caso l'Assicurato attivi l'Opzione del Finanziamento **Ricarica**, l'Assicurato medesimo potrà decidere in alternativa di:

- a) adeguare i termini dell'Assicurazione al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Tale scelta **comporterà il pagamento di un Premio integrativo**, calcolato come descritto di seguito e sarà **perseguibile soltanto qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni**:
  - la presente Polizza Collettiva sia ancora distribuita alla data di richiesta di attivazione dell'Opzione del Finanziamento;
  - l'Assicurato non risulti di età pari o superiore a 75 (settantacinque) anni alla nuova Data di scadenza del Finanziamento originaria.

La Durata dell'Assicurazione sarà pari alla durata del nuovo piano di ammortamento del Finanziamento e non potrà in ogni caso superare 84 mesi;

- b) non modificare l'Assicurazione esistente lasciandola in vigore nei termini già in corso fino alla Data di scadenza del Finanziamento, così come in essere prima dell'attivazione dell'Opzione.

In caso l'Assicurato attivi l'Opzione **Cambio Rata**, l'Assicurazione rimarrà in vigore nei termini già in corso fino alla Data di scadenza del Finanziamento originaria, così come in essere prima dell'attivazione dell'Opzione del Finanziamento.

**L'Assicurato dovrà manifestare la propria scelta al Contraente, su apposito supporto informatico o cartaceo, contestualmente alla richiesta al Contraente stesso di attivazione dell'Opzione del Finanziamento Ricarica che potrà avvenire:**

- recandosi direttamente presso la filiale del Contraente dove è in essere il Finanziamento al momento della richiesta;
- utilizzando il servizio di Banca Multicanale o di UniCredit Digital Mail Box messo a disposizione dal Contraente e a cui l'Assicurato risulti aderente.

In entrambi i casi all'Assicurato verrà comunicato l'importo del Premio integrativo.

Qualora la presente Polizza Collettiva abbia subito modifiche e/o aggiornamenti delle condizioni alla data di richiesta di attivazione dell'Opzione del Finanziamento **Ricarica**, l'Assicurato ne sarà informato dal Contraente. In tal caso, l'Assicurato avrà la possibilità di adeguare i termini dell'Assicurazione al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento aderendo alle nuove condizioni della Polizza Collettiva tramite sottoscrizione di un nuovo specifico Modulo di Adesione, eventualmente in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il Premio integrativo di cui alla lettera a) sarà determinato come differenza tra il Premio calcolato sulla base dei nuovi termini del Finanziamento (durata residua e Capitale Residuo) ed il rateo di Premio non goduto per l'Assicurazione esistente, come di seguito indicato:

$$Pi = (T \times Dr \times Cr) - R$$

dove:

Pi Premio unico anticipato integrativo finito, inclusivo di imposte

## Assicurazioni

T tasso mensile finito in vigore alla data di attivazione dell'Opzione del Finanziamento **Ricarica**  
Dr durata residua del Finanziamento, espressa in mesi interi, a seguito dell'attivazione dell'Opzione del Finanziamento **Ricarica**  
Cr Capitale Residuo del Finanziamento a seguito dell'attivazione dell'Opzione del Finanziamento **Ricarica**  
R rateo di Premio non goduto per l'Assicurazione esistente calcolato come previsto all'art.10 – "Estinzione anticipata totale del Finanziamento – Recesso dell'Assicurato- Estinzione anticipata parziale del Finanziamento".

Nel caso in cui l'Assicurato abbia precedentemente attivato una o più volte l'Opzione del Finanziamento **Salto Rata** e l'Opzione del Finanziamento **Ricarica** venga attivata successivamente alla Data di scadenza del Finanziamento in essere prima dell'attivazione dell'Opzione del Finanziamento **Salto Rata**, l'Impresa non corrisponderà alcun rateo di Premio imponibile non goduto per l'Assicurazione esistente.

### Art.13 – Procedura per la valutazione del danno

La valutazione del danno derivante da Sinistro è concordata direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura medico-legale, fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre arbitri.

Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio.

Il Collegio definisce se ed in quale misura è dovuto l'Indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni della Polizza Collettiva.

Il Collegio risiede nel comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio arbitro, mentre quelli del terzo arbitro sono sempre ripartiti a metà.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

### Art.14 – Pagamento dell'indennizzo - Beneficiari

L' Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

In caso di decesso dell'Assicurato, per ogni garanzia prevista dal presente contratto:

- a) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che l'Impresa abbia potuto effettuare gli accertamenti necessari alla definizione della pratica, gli eredi devono fornire, oltre alla documentazione richiesta agli articoli "Obblighi in caso di Sinistro" di cui alle successive Sezioni, il **certificato di morte dell'Assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi**. Una volta acquisita la documentazione sopra indicata l'Impresa provvede alla valutazione del danno in base alla documentazione disponibile e s'impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione del Sinistro. Nel caso l'Indennizzo venga ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l'Impresa corrisponde agli eredi previa produzione della **dichiarazione di successione**, in cui risulti vantato tra i crediti dell'Assicurato deceduto anche l'Indennizzo spettante per la prestazione Invalidità Permanente Totale da Infortunio, l'importo quantificato od offerto;
- b) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l'Impresa corrisponde agli eredi, previa produzione del **certificato di morte dell'Assicurato, dell'atto notorio attestante la qualifica di eredi e della dichiarazione di successione**, in cui risulti vantato tra i crediti dell'Assicurato deceduto anche l'Indennizzo spettante e, l'importo quantificato offerto.

### Art.15 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art.16 – Altre assicurazioni

Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dall'Impresa con la presente Polizza Collettiva possono cumularsi con quelle di altre polizze assicurative a favore dell'Assicurato.

### Art.17 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente o espressamente regolato dalle presenti Condizioni di Assicurazione, valgono le norme di legge.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE I

### INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 40%

### Art.19 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa garantisce il pagamento a favore dell'Assicurato di un Indennizzo in caso di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40%, dell'Assicurato derivante da Infortunio o da Malattia che l'Assicurato stesso subisca:

## Assicurazioni

- a) nell'esercizio della propria attività professionale principale e/o secondaria;
- b) nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, purché inerente alla vita comune e di relazione.

Sono considerati Infortunio anche:

- 1) l'asfissia non di origine morbosa;
- 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
- 3) l'avvelenamento del sangue e l'infezione sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
- 4) l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
- 5) i colpi di sole o di calore;
- 6) la folgorazione;
- 7) le lesioni muscolari determinate da sforzo, intendendosi per sforzo il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato;
- 8) le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria.

### Art.20 – Periodo di Carenza

L'Assicurazione è operante senza alcun Periodo di Carenza.

### Art.21 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40%, causati o derivanti da:

- a) atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- c) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
- d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
- e) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- f) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
- g) pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- h) partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- i) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio di tali eventi;
- j) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- k) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- l) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- m) Malattie tropicali.

### Art.22 – Somma assicurata per singolo Assicurato - Limiti di assicurabilità

La somma assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Finanziamento risultante alla data del sinistro.

La massima somma assicurabile viene stabilita pari a € 120.000,00 e, in nessun caso, l'Impresa sarà quindi tenuta a corrispondere, per singola adesione, un importo superiore a tale somma.

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo superiore a € 150.000,00 anche nel caso in cui sussistano, in capo all'Assicurato medesimo, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e l'Impresa.

L'Indennizzo per Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40% non può cumularsi con quello per Malattia Grave e con quello per decesso derivante dalla collegata Polizza Collettiva Vita.

### Art.23 – Invalidità Permanente Totale derivante da Infortunio di grado pari o superiore al 40%

Qualora l'Infortunio abbia per conseguenza l'Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40% dell'Assicurato e questa si verifichi – anche successivamente alla scadenza dell'Assicurazione – entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato medesimo un Indennizzo di importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento risultante alla data di accadimento dell'Infortunio medesimo. In caso di attivazione dell'Opzione del Finanziamento Ricarica senza adeguamento dei termini dell'Assicurazione, come disciplinato all'art.12 – “Cambio Rata – Ricarica”, lettera b), il Capitale Residuo del Finanziamento sarà quello relativo al piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere prima dell'attivazione dell'Opzione del Finanziamento.

Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 n°1124), di seguito allegata.

## Assicurazioni

Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla "Tabella INAIL - Percentuali Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d'Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Nei confronti dei mancini le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla "Tabella INAIL - Percentuali Invalidità Permanente" vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Qualora l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. I postumi di Invalidità permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di denuncia. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella "Tabella INAIL - Percentuali Invalidità Permanente", il grado di Invalidità Permanente è stabilito in riferimento ai valori previsti dalla "Tabella" stessa ed ai criteri sopra indicati, **tenendo conto della complessiva diminuzione della specifica capacità lavorativa**, in relazione alla Normale Attività Lavorativa svolta dall'Assicurato.

**La valutazione verrà effettuata comunque tenendo conto della complessiva diminuzione della specifica capacità lavorativa in relazione alla Normale Attività Lavorativa svolta dall'Assicurato, così come riconosciuta dagli Enti abilitati a cui è stata avanzata la richiesta di attestazione dell'Invalidità Permanente Totale, considerando sempre e comunque la valutazione più favorevole All'assicurato.**

### **Art.24 - Invalidità Permanente Totale derivante da Malattia di grado pari o superiore al 40%**

Qualora la Malattia abbia per conseguenza diretta l'Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40% dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato medesimo un Indennizzo di importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento risultante alla data della richiesta di certificazione medica attestante l'Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 40% presentata agli Enti abilitati. In caso di attivazione dell'Opzione del Finanziamento Ricarica senza adeguamento dei termini dell'Assicurazione, come disciplinato all'art.12 - "Cambio Rata - Ricarica", lettera b), il Capitale Residuo del Finanziamento sarà quello relativo al piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere prima dell'attivazione dell'Opzione del Finanziamento.

Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti, ossia da Malattie o da invalidità presenti nel soggetto che riguardano sistemi organo-funzionali diversi da quelli interessati dalla Malattia denunciata.

Nel corso dell'Assicurazione le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie insorte.

Si intendono Malattie concorrenti le Malattie o le Invalidità presenti nel soggetto che determinano un'influenza peggiorativa della Malattia denunciata e dell'Invalidità da essa causata, in quanto interessano lo stesso sistema organo-funzionale.

Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell'ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

I postumi di Invalidità permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, la Malattia denunciata abbia concluso la sua fase acuta, e comunque entro un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di denuncia.

**La valutazione verrà effettuata tenendo conto della complessiva diminuzione della specifica capacità lavorativa, in relazione alla Normale Attività Lavorativa svolta dall'Assicurato, così come riconosciuta dagli Enti abilitati a cui è stata avanzata la richiesta di attestazione dell'Invalidità Permanente Totale.**

### **Art.25 - Precedenti Indennizzi**

Nel caso in cui un unico Infortunio o un'unica Malattia abbiano causato prima un Sinistro di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero e poi un Sinistro di Invalidità Permanente Totale, l'Indennizzo per Invalidità Permanente Totale sarà calcolato detraendo l'importo di tutti gli eventuali Indennizzi già corrisposti all'Assicurato a titolo delle garanzie di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero di cui alle Sezioni II e III della presente Polizza Collettiva.

### **Art.26 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.

### **Art.27 - Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato, o altro soggetto per conto di quest'ultimo, deve:

- a) **fame denuncia all'Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, tramite richiesta scritta direttamente all'Impresa.** Si segnala che presso la filiale del Contraente dove è stata stipulata l'Assicurazione o, se diversa, dove è in essere il Finanziamento al momento della denuncia del Sinistro, nonché direttamente presso l'Impresa, è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall'avente diritto alla liquidazione. È possibile acquisire idonea modulistica anche contattando l'Impresa al numero telefonico 02.7216.7700. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile;

## Assicurazioni

- b) fornire fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- c) fornire copia del piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere al momento del Sinistro;
- d) fornire certificazione dell'Invalità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale;
- e) inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici attestanti il decorso delle lesioni. Tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Impresa.

L'Assicurato deve altresì:

- f) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Impresa;
- g) fornire all'Impresa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga il decesso dell'Assicurato, i suoi eredi legittimi o beneficiari designati devono darne immediato avviso all'impresa e fornire il certificato di morte dell'Assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE II INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA

#### Art.28 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa, ferme restando le esclusioni previste al successivo articolo 30 – Esclusioni - garantisce il pagamento di un Indennizzo qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, l'Assicurato sia colpito da Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o da Malattia.

#### Art.29 – Periodo di Carenza

Per i Sinistri conseguenti a Malattia è previsto un Periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza alla Polizza Collettiva; qualora la Malattia insorga o venga diagnosticata entro trenta giorni da tale data, la garanzia non sarà operante.

#### Art.30 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Inabilità Temporanea Totale causati o derivanti da:

- a) atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- c) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
- d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
- e) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- f) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
- g) pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- h) partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- i) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio di tali eventi;
- j) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- k) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- l) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- m) depressione grave in trattamento farmacologico continuo;
- n) Malattie tropicali;
- o) mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici;
- p) Infortuni e Malattie verificatisi mentre l'Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini d'Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro.

#### Art.31 – Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.

#### Art.32 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato, o altro soggetto per conto di quest'ultimo, deve:

- a) farne denuncia all'Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro tramite richiesta scritta direttamente all'Impresa. Si segnala che presso la filiale del Contraente dove è stata stipulata l'Assicurazione o, se diversa, dove è in essere il Finanziamento al momento della denuncia del Sinistro, nonché direttamente presso l'Impresa, è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall'avente diritto alla liquidazione. È possibile acquisire idonea modulistica anche contattando l'Impresa

## Assicurazioni

al numero telefonico 02.7216.7700. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire;

- b) fornire **fotocopia di un valido documento di identità** dell'Assicurato;
- c) fornire **copia del piano di ammortamento finanziario** del Finanziamento in essere al momento del Sinistro;
- d) fornire **attestato** che certifichi, al momento del Sinistro, la condizione di Lavoratore Autonomo (es.: copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA)
- e) fornire **certificato medico** attestante l'Inabilità Temporanea Totale ed eventuale certificato di ricovero ospedaliero; fornire i successivi **certificati medici** emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale);

L'Assicurato deve altresì:

- f) sottoporsi agli **accertamenti e controlli medici** richiesti dall'Impresa;
- g) fornire all'Impresa **ogni informazione**, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

L'Assicurato, infine, una volta **scaduto il Periodo di Franchigia di cui al seguente articolo 34 – Periodo di Franchigia**, per ciascun periodo di successivi trenta giorni consecutivi di durata del Sinistro **deve compilare ed inviare all'Impresa**, allo stesso recapito indicato alla lettera a), **il modulo di continuazione del Sinistro**; tale modulo è disponibile come indicato alla lettera a) e deve essere inviato all'Impresa **entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro**.

**Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.**

**In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.**

### Art.33 – Denunce Successive

Qualora l'Assicurato, entro 90 (novanta) giorni dalla ripresa della propria Normale Attività Lavorativa **successivamente ad un periodo di Inabilità Temporanea Totale, subisca una nuova Inabilità Temporanea Totale:**

- a) se derivante dallo stesso Infortunio o dalla stessa Malattia, il Sinistro verrà considerato come continuazione del precedente e non verrà applicato quindi un ulteriore Periodo di Franchigia;
- b) se derivante da diverso Infortunio o da diversa Malattia, il Sinistro verrà considerato come nuovo e non collegato al precedente e verrà applicato quindi, come previsto, il Periodo di Franchigia.

### Art.34 – Periodo di Franchigia

E' previsto un Periodo di Franchigia di 30 (trenta) giorni.

Qualora il Sinistro abbia durata inferiore al Periodo di Franchigia, l'Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo.

### Art.35 – Determinazione dell'Indennizzo

Qualora l'Inabilità Temporanea Totale perduri oltre il Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia l'Impresa corrisponderà un Indennizzo di importo pari alla rata mensile del Finanziamento, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Finanziamento, originario o ridefinito a seguito dell'utilizzo delle Opzioni del Finanziamento, in essere al momento del Sinistro. Un ulteriore Indennizzo, di importo pari al precedente, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di trenta giorni consecutivi di durata del Sinistro.

In caso di attivazione dell'Opzione del Finanziamento Ricarica senza adeguamento dei termini dell'Assicurazione, come disciplinato all'art.12 – "Cambio Rata – Ricarica", lettera b), l'importo della rata del Finanziamento sarà quello relativo al piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere prima dell'attivazione dell'Opzione del Finanziamento.

In caso di continuazione di un Sinistro successivamente all'attivazione dell'Opzione del Finanziamento Cambio Rata o Ricarica, ai fini del calcolo dell'Indennizzo si terrà conto esclusivamente del piano di ammortamento finanziario del Finanziamento precedente l'attivazione dell'Opzione del Finanziamento.

### Art.36 – Limiti di Indennizzo

Per ciascun Sinistro non potranno essere indennizzate più di 12 (dodici) rate consecutive.

Per ciascun Assicurato non potranno essere indennizzate più di 48 (quarantotto) rate per tutta la durata dell'Assicurazione complessivamente per tutti i Sinistri di Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero.

L'Indennizzo non potrà comunque superare l'importo di € 5.000,00 per ciascuna rata mensile; tale limite sarà da intendersi anche come limite complessivo nel caso in cui sussistano, in capo all'Assicurato medesimo, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e l'Impresa.

**L'Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale non può cumularsi con altri eventuali Indennizzi ricevuti per Ricovero Ospedaliero relativamente allo stesso periodo temporale.**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE III RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO O MALATTIA

### Art.37 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa **ferme restando le esclusioni** previste al successivo **articolo 39 – Esclusioni** -garantisce il pagamento di un Indennizzo qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, l'Assicurato sia colpito da Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o da Malattia. Viene altresì garantito il caso di decorso obbligatorio secondo le disposizioni sanitarie tempo per tempo vigenti del periodo di isolamento o di quarantena presso il domicilio per COVID 19 con esito positivo al tampone molecolare o PCR Real Time documentato da certificazione medica qualora gli Enti preposti non ritengano necessario o possibile il Ricovero Ospedaliero . La garanzia sarà operativa fino ad avvenuta negativizzazione del tampone molecolare o PCR Real Time.

### Art.38 – Periodo di Carenza

La garanzia è operante senza alcun Periodo di Carenza.

## Assicurazioni

### Art.39 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Ricovero Ospedaliero causati o derivanti da:

- a) atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- c) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
- d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
- e) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- f) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
- g) pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- h) partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- i) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio di tali eventi;
- j) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- k) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- l) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- m) depressione grave in trattamento farmacologico continuo;
- n) Malattie tropicali;
- o) mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici.

### Art.40 – Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.

### Art.41 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato, o altro soggetto per conto di quest'ultimo, deve:

- a) **farne denuncia all'Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro tramite richiesta scritta direttamente all'Impresa.** Si segnala che presso la filiale del Contraente dove è stata stipulata l'Assicurazione o, se diversa, dove è in essere il Finanziamento al momento della denuncia del Sinistro, nonché direttamente presso l'Impresa, è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall'avente diritto alla liquidazione. È possibile acquisire idonea modulistica anche contattando l'Impresa al numero telefonico 02.7216.7700. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile;
- b) fornire **fotocopia di un valido documento di identità** dell'Assicurato;
- c) fornire **copia del piano di ammortamento finanziario** del Finanziamento in essere al momento del Sinistro;
- d) fornire **attestato** che certifichi, al momento del Sinistro, la condizione di Lavoratore Autonomo (es.: copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA)
- e) fornire **certificato medico** di Ricovero Ospedaliero e **copia della cartella clinica**; fornire i **successivi certificati medici** emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Ricovero Ospedaliero);
- f) fornire **certificazione medica** attestante la positività al tampone molecolare o PCR Real Time COVID 19 e relativo obbligo di quarantena domiciliare, nonché il **relativo tampone negativo che certifichi la chiusura della quarantena**.

L'Assicurato deve altresì:

- g) sottoporsi agli **accertamenti e controlli medici** richiesti dall'Impresa;
- h) fornire all'Impresa **ogni informazione**, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

L'Assicurato infine, una volta **scaduto il Periodo di Franchigia per il cui dettaglio si rimanda all'articolo 43 – Periodo di Franchigia**, per ciascun periodo di successivi 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro **deve compilare ed inviare all'Impresa**, allo stesso recapito indicato alla lettera a), **il modulo di continuazione del Sinistro**; tale modulo è disponibile come indicato alla lettera a) e deve essere inviato all'Impresa **entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro**.

**Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.**

**In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.**

### Art.42 – Denunce Successive

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro di Ricovero Ospedaliero nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Ricovero Ospedaliero se dal termine del Sinistro precedente non sarà trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 (trenta) giorni consecutivi nel corso del quale l'Assicurato sia ritornato a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa.

## Assicurazioni

### Art.43 – Periodo di Franchigia

E' previsto un Periodo di Franchigia di 7 (sette) giorni.

Qualora il Sinistro abbia durata inferiore al Periodo di Franchigia, l'Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo.

Nei soli casi di Ricovero Ospedaliero derivante da COVID 19 e/o di decorso obbligatorio del periodo di isolamento o quarantena presso il domicilio per COVID 19 come sopra disciplinato, non è previsto alcun Periodo di Franchigia.

### Art.44 – Determinazione dell'Indennizzo

Qualora il Ricovero Ospedaliero perduri oltre il Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia l'Impresa corrisponderà un Indennizzo di importo pari alla rata mensile del Finanziamento, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Finanziamento, originario o ridefinito a seguito dell'utilizzo delle Opzioni del Finanziamento, in essere al momento del Sinistro. Un ulteriore Indennizzo, di importo pari al precedente, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro.

In caso di attivazione dell'Opzione del Finanziamento Ricarica senza adeguamento dei termini dell'Assicurazione, come disciplinato all'art.12 – "Cambio Rata – Ricarica", lettera b), l'importo della rata del Finanziamento sarà quello relativo al piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere prima dell'attivazione dell'Opzione del Finanziamento.

In caso di continuazione di un Sinistro successivamente all'attivazione dell'Opzione del Finanziamento Cambio Rata o Ricarica, ai fini del calcolo dell'Indennizzo si terrà conto esclusivamente del piano di ammortamento finanziario del Finanziamento precedente l'attivazione dell'Opzione del Finanziamento.

### Art.45 – Limiti di Indennizzo

Per ciascun Sinistro di Ricovero Ospedaliero non potranno essere indennizzate più di 12 (dodici) rate consecutive. Il limite dell'importo massimo assicurabile per ciascuna rata mensile è pari a € 5.000,00 (cinquemila). L'Impresa corrisponderà un Indennizzo pari a tre volte l'importo di ciascuna rata. L'Indennizzo non potrà comunque superare l'importo di € 15.000,00 (quindicimila) per ciascuna rata mensile; tale limite sarà da intendersi anche come limite complessivo nel caso in cui sussistano in capo all'Assicurato, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e l'Impresa.

Per ciascun Assicurato non potranno essere indennizzate più di 48 (quarantotto) rate per tutta la durata dell'Assicurazione complessivamente per tutti i Sinistri di Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero.

Per ciascun Sinistro derivante da decorso obbligatorio del periodo di isolamento o di quarantena presso il domicilio per COVID 19, l'Impresa corrisponderà fino ad un massimo di 12 (dodici) rate consecutive indennizzabili per ciascun Sinistro, con il massimo di 48 (quarantotto) rate mensili del Finanziamento per tutta la durata dell'Assicurazione. Il limite dell'importo massimo indennizzabile per ciascuna rata mensile è pari a € 5.000,00 (cinquemila). Tale limite si deve intendere come complessivo anche nel caso in cui sussistano, in capo all'Assicurato, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o a precedenti edizioni della stessa.

**L'Indennizzo per Ricovero Ospedaliero non può cumularsi con altri eventuali Indennizzi ricevuti per Inabilità Temporanea Totale relativamente allo stesso periodo temporale.**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE IV MALATTIA GRAVE

### Art.46 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa garantisce il pagamento di un Indennizzo qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, l'Assicurato sia colpito da Malattia Grave.

### Art.47 – Periodo di Carenza

Per i Sinistri conseguenti a Malattia Grave è previsto un Periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni dalla data di adesione alla Polizza Collettiva; qualora la Malattia Grave insorga o venga diagnosticata entro trenta giorni da tale data, la garanzia non sarà operante.

### Art.48 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Malattia Grave causati o derivanti da:

- a) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
- b) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- c) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- d) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- e) mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici;
- f) Malattie tropicali;
- g) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser.

### Art.49 – Somma assicurata per singolo Assicurato - Limiti di assicurabilità

La somma assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Finanziamento stesso quale risulta alla data del sinistro.

La massima somma assicurabile viene stabilita pari a € 120.000,00 e in nessun caso l'Impresa sarà quindi tenuta a corrispondere, per singola adesione, un importo maggiore di tale somma.

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo superiore a € 150.000,00 anche nel caso in cui sussistano, in capo all'Assicurato medesimo, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e l'Impresa.

## Assicurazioni

L'Indennizzo per Malattia Grave non può cumularsi con quello per Invalidità Permanente Totale e con quello per decesso derivante dalla collegata Polizza Collettiva Vita.

### Art.50 – Malattia Grave

In caso di Malattia Grave che colpisca l'Assicurato, l'Impresa liquiderà all'Assicurato medesimo un Indennizzo di importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento risultante alla data della certificazione medica attestante la diagnosi della Malattia oppure, nel caso di Malattia che causi uno stato di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 30% ma inferiore al 40%, risultante alla data della richiesta di certificazione medica attestante l'Invalidità Permanente Totale presentata agli Enti competenti. In caso di attivazione dell'Opzione del Finanziamento Ricarica senza adeguamento dei termini dell'Assicurazione, come disciplinato all'art.12 – “Cambio Rata – Ricarica”, lettera b), il Capitale Residuo del Finanziamento sarà quello relativo al piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere prima dell'attivazione dell'Opzione del Finanziamento.

Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti, ossia da Malattie o invalidità presenti nel soggetto che riguardano sistemi organo-funzionali diversi da quelli interessati dalla Malattia denunciata.

Nel corso dell'Assicurazione le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.

Si intendono Malattie concorrenti le Malattie o le Invalidità presenti nel soggetto che determinano un'influenza peggiorativa della Malattia denunciata e dell'Invalidità da essa causata, in quanto interessano lo stesso sistema organo-funzionale.

Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell'ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La percentuale di Invalidità Permanente verrà accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dalla data di accadimento della Malattia, intendendosi per tale il momento in cui, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa causare l'Invalidità Permanente dell'Assicurato di grado pari o superiore al 30%.

### Art.51 – Precedenti Indennizzi

Nel caso un'unica Malattia abbia causato prima un Sinistro di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero e poi un Sinistro di Malattia Grave, l'Indennizzo per Malattia Grave sarà calcolato detraendo l'importo di tutti gli eventuali Indennizzi già corrisposti all'Assicurato a titolo delle garanzie di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero di cui alle Sezioni II e III della presente Polizza Collettiva.

### Art.52 – Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.

### Art.53 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato, o altro soggetto per conto di quest'ultimo, deve:

- a) **farne denuncia all'Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro tramite richiesta scritta direttamente all'Impresa.** Si segnala che presso la filiale del Contraente dove è stata stipulata l'Assicurazione o, se diversa, dove è in essere il Finanziamento al momento della denuncia del Sinistro, nonché direttamente presso l'Impresa, è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall'avente diritto alla liquidazione. È possibile acquisire idonea modulistica anche contattando l'Impresa al numero telefonico 02.7216.7700. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile;
- b) fornire **fotocopia di un valido documento di identità** dell'Assicurato;
- c) fornire **copia del piano di ammortamento finanziario** del Finanziamento in essere al momento del Sinistro;
- d) fornire **attestato** che certifichi, al momento del Sinistro, la condizione di Lavoratore Autonomo (es.: copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA)
- e) nel caso di Malattia che provochi un'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 30% ma inferiore al 40%, fornire **certificazione dell'Invalidità Permanente** e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale; inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, **i certificati medici** attestanti il decorso delle lesioni. Tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Impresa.

L'Assicurato deve altresì:

- f) sottoporsi **agli accertamenti e controlli medici** richiesti dall'Impresa;
- g) fornire all'Impresa **ogni informazione**, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

**Assicurazioni**
**TABELLA INAIL - PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE  
D.P.R. 30-06-65 N°1124**

DESCRIZIONE	PERCENTUALE		
	Destro		Sinistro
Sordità completa di un orecchio		15%	
Sordità completa bilaterale		60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%	
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi		100%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40%	
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: - con possibilità di applicazione di protesi efficace - senza possibilità di applicazione di protesi efficace		11% 30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio		5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%		40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%		30%
Perdita del braccio: - per disarticolazione scapolo-omeroale - per amputazione al terzo superiore	85% 80%		75% 70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%		65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%		60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%		55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%		30%
Perdita totale del pollice	28%		23%
Perdita totale dell'indice	15%		13%
Perdita totale del medio		12%	
Perdita totale dell'anulare		8%	
Perdita totale del mignolo		12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%		12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%		6%
Perdita della falange ungueale del medio		5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo		5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%		9%
Perdita delle due ultime falangi del medio		8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare		6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo		8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione - quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	30% 35% 45% 25%		25% 30% 40% 20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%		50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione - quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	40% 45% 55% 35%		35% 40% 50% 30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione	18% 22% 25% 35%		15% 18% 22% 30%

### Assicurazioni

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%
Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	80%
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%
Perdita dell'alluce corrispondente metatarso	16%
Perdita totale del solo alluce	7%
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3%
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%

**MODULO DI ADESIONE – LAVORATORI AUTONOMI**  
**Polizza Collettiva di Assicurazione e contro i Danni n°10025413/10025414**  
**CPI prestito UniCredit**  
**ad adesione facoltativa**  
 Edizione 06-12-2023 - Data ultimo aggiornamento 06-12-2023

<b>Dati Finanziamento</b>			
N° rapporto _____			
<b>Dati Assicurato</b>			
Cognome _____	Nome _____	Codice Fiscale _____	
<b>Dati copertura assicurativa</b>			
Importo richiesto del Finanziamento € _____			
Durata del Finanziamento in mesi _____			
Prestazione Assicurata/ Somma assicurata € _____			
<b>Garanzie - Prestazioni - Somme assicurate:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 40%</b> – Somma assicurata: importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento</li> <li>• <b>Malattia Grave</b> –Somma assicurata: importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento</li> <li>• <b>Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia</b> - Somma assicurata: importo pari a tre volte la Rata/e del Finanziamento</li> <li>• <b>Inabilità Temporanea Totale da infortunio o Malattia</b> - Somma assicurata: importo pari alla Rata/e del Finanziamento</li> </ul>			
<b>Premio unico anticipato</b>			
Polizza Collettiva Danni € _____ (comprensivo di imposte nella misura del 2,5%)			
<b>Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)</b>			
Polizza Collettiva Danni € _____			
<b>Provvigione percepita dall'Intermediario</b>			
Polizza Danni 38,50% del premio imponibile pari a € _____			

**PRENDO ATTO** che UniCredit S.p.A. ("Banca") ha stipulato, per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un Finanziamento da essa erogato, con UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la Polizza Collettiva di Assicurazione contro i Danni n°10025413/10025414 ("Polizza Danni") concernente una copertura assicurativa per i casi di **Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 40%, Malattia Grave e Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia.**

**DICHIARO** di essere Lavoratore Autonomo, di essere in possesso di tutti gli altri requisiti di assicurabilità previsti dall'Art. 5 – **Persone non assicurabili** - delle Condizioni di Assicurazione della **Polizza Danni**.

**DICHIARO** altresì di essere consapevole che la sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Danni comporta la contestuale sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva Vita ad adesione facoltativa distribuita dal Contraente ed emessa da altra compagnia assicurativa (CNP UniCredit Vita S.p.A.) in quanto le due componenti Vita e Danni risultano inscindibili.

**AUTORIZZO** la Banca a trasmettere a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. le informazioni, contenute nel contratto di Finanziamento, necessarie per l'esecuzione della **Polizza Danni**.

**PRENDO ATTO** che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento a condizione che: a) sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione; b) sia stato prodotto il Questionario Medico, ove previsto, debitamente compilato e sottoscritto, e questo sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.; c) sia stato pagato il relativo Premio e termina alla Data di scadenza dell'ultima rata del Finanziamento, così come prevista dal piano di ammortamento originario, salvi i casi di esercizio dell'"Opzione di Salto Rata" e/o "Opzione di Ricarica" che comportano la ridefinizione del piano di ammortamento del Finanziamento. A seguito dell'eventuale esercizio di una o di entrambe le Opzioni del Finanziamento, la durata dell' Assicurazione si adegua alla nuova durata del Finanziamento (con le modalità ed alle condizioni previste dagli artt. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione di cui alla **Polizza Danni**).

**DÒ MANDATO** irrevocabile alla Banca ad effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. autorizzando a tal fine la Banca a trattenere l'ammontare del Premio direttamente dall'importo del Finanziamento, con relativo incremento del predetto importo e della corrispondente rata.

**PRENDO ATTO** che ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo la documentazione, afferente alla **Polizza Danni**, messa a disposizione dal Distributore UniCredit S.p.A., il medesimo Distributore offre alla propria clientela la possibilità di sottoscrivere, in preposti ambienti digitali messi a disposizione dalla Banca ed accessibili via Internet alla clientela medesima, atti e documenti in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Digitale rilasciato tramite la Banca dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dalla Banca stessa.

**DICHIARO** di essere informato che, qualora abbia aderito ad uno dei Servizi di cui sopra, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riconosce che la documentazione relativa all'adesione alla **Polizza Danni** e l'eventuale correlata documentazione nonché l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, ove la stessa sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione, possano essere sottoscritte – salva eventuale temporanea indisponibilità - nei predetti ambienti con Firma Digitale, riconoscendo piena efficacia alle stesse in relazione alle dichiarazioni da me sottoscritte con tali modalità a valere sul prodotto assicurativo.

Dichiarazione riferita al solo caso in cui la distribuzione della polizza avvenga tramite tecniche di comunicazione a distanza:

**DICHIARO** di aver prestato, preventivamente alla sottoscrizione della presente, il consenso alla formulazione della proposta assicurativa e all'eventuale conclusione del contratto con modalità di comunicazione a distanza ai sensi degli articoli 72 e 82 del regolamento IVASS 40/2018.

Data \_\_\_\_\_ Firma Assicurato \_\_\_\_\_

#### DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

**DICHIARO** di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell'adesione alla **Polizza Danni**, copia integrale del **set informativo**, comprensivo del documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (Dip Danni), del documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (Dip aggiuntivo Multirischi), delle Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, del Fac-Simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy - ai sensi del Regolamento IVASS n°41 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e/o integrazioni.

Firma Assicurato \_\_\_\_\_

Agli effetti della validità della **Polizza Danni DICHIARO** espressamente di:

- a) essere consapevole che l'adesione alla presente **Polizza Collettiva** è facoltativa;
- b) aver letto, approvato ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nel set informativo ricevuto;
- c) essere consapevole che il contratto assicurativo prevede limitazioni ed esclusioni, periodi di carenza e periodi di franchigia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo e di prendere atto che pertanto tali fattispecie non daranno diritto ad Indennizzo o daranno diritto ad un Indennizzo parziale al netto di franchigie o carenze previste;
- d) aver ricevuto e di conoscere ed accettare l'Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza resa dall'Impresa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 inserita nell'informativa precontrattuale;
- e) aver compilato e sottoscritto, anche eventualmente in formato elettronico ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione, il Questionario Medico, ove previsto, preventivamente ricevuto, anche eventualmente in formato elettronico.

Firma Assicurato \_\_\_\_\_

#### AVVERTENZE SULLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO MEDICO (ove previsto)

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- prima della sottoscrizione del Questionario Medico, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni in esso contenute.
- l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con costi a proprio carico.

#### DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro **60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione** stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente dove è in essere il Finanziamento al momento dell'esercizio del diritto, da sottoscrivere con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [polizzeassicurative@pec.unicredit.eu](mailto:polizzeassicurative@pec.unicredit.eu). Inoltre, relativamente alla sola **Polizza Danni**, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, **con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità**. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente dove è in essere il Finanziamento al momento dell'esercizio del diritto, da sottoscrivere con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [polizzeassicurative@pec.unicredit.eu](mailto:polizzeassicurative@pec.unicredit.eu).

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato, preso atto dell'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - contenuta nel presente Modulo di Adesione - acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati nonché per le finalità connesse alla conclusione ed all'esecuzione del presente contratto assicurativo.

Firma Assicurato \_\_\_\_\_

**Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza**

La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all'erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") che tutela la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell'Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la "Normativa Privacy").

**1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto**

Il Titolare del trattamento dei dati è:

- UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, contattabile all'indirizzo UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail [dpo@unicreditallianzassicurazioni.it](mailto:dpo@unicreditallianzassicurazioni.it) ("UniCredit Allianz Assicurazioni" o la "Compagnia").

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di UniCredit Allianz Assicurazioni potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail [dpo@unicreditallianzassicurazioni.it](mailto:dpo@unicreditallianzassicurazioni.it).

**2. Categorie di dati trattati**

UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati:

- dati anagrafici,
- dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita,
- digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger),
- dati sensibili quali i dati relativi alla salute,
- dati giudiziari.

**3. Finalità dei trattamenti e basi giuridiche**

Nella seguente tabella le indichiamo gli aspetti principali dei trattamenti dei suoi dati.

I dati raccolti e le finalità possono variare a seconda dei prodotti assicurativi acquistati; per questo nella tabella trova l'indicazione dei prodotti rilevanti per le diverse finalità. La invitiamo a verificare che le finalità sotto indicate si applichino anche ai prodotti da lei acquistati.

N	Finalità	Base giuridica	Categorie di dati trattati	Prodotti
1	Attività di consulenza su prodotti e servizi assicurativi con particolare riguardo alla valutazione sulle sue esigenze e sul suo profilo di rischio secondo quanto imposto dalla legge in materia di valutazione dell'adeguatezza del prodotto	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute (per prodotti infortuni e malattia)	Danni
2	Conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo alla preventivazione, alla conclusione della polizza allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi ed alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)  Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Danni
3	Creazione e gestione del rischio assicurativo	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti	Danni
4	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni
5	Svolgimento delle attività di sorveglianza di portafoglio e redistribuzione del rischio assicurativo tramite riassicurazioni	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni

6	<p>Attività di analisi ed elaborazione dei dati volti all'incremento dell'efficienza dei prodotti e servizi, alla loro evoluzione e allo studio e valutazione di prodotti e servizi nuovi nel settore assicurativo</p> <p>I dati (anche quelli relativi a danneggiati o trasportati che potranno essere trattati in occasione della gestione dei sinistri) potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità dei propri servizi.</p>	<p>Legittimo interesse del titolare e dell'interessato al miglioramento dell'efficienza dei prodotti e dei servizi (art. 6 lett. f GDPR)</p> <p>Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)</p>	<p>a. Dati anagrafici</p> <p>b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini e alle sue scelte economiche</p> <p>c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute</p>	Danni
7	Tutela dei propri diritti e costituzione, esercizio e difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria	<p>Legittimo interesse del titolare a tutelare i propri diritti (art. 6 lett. f GDPR) e per i dati particolari la necessità di accertare, esercitare e difendere i propri diritti (art. 9, paragrafo 2, lett. f)</p>	<p>a. Dati anagrafici</p> <p>b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita</p> <p>c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche</p>	Danni
8	Svolgimento di attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative	<p>Legittimo interesse del titolare a scongiurare attività a suo danno in un settore caratterizzato da un'alta incidenza di fenomeni fraudolenti (art. 6 lett. f GDPR)</p>	<p>a. Dati anagrafici</p> <p>b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti</p> <p>c. Dati giudiziari</p>	Danni
9	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie in materia di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile, nonché nel caso in cui sia necessario adempiere ad ordini dell'autorità pubblica	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	<p>a. Dati anagrafici</p> <p>b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita</p>	Danni
10	Risposta a richieste di diverso tipo inoltrate sui canali social del Titolare	<p>Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)</p>	<p>a. Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).</p>	Danni

#### 4. Tempi di conservazione

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà cura di conservare i dati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria e procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

In applicazione di questi criteri, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006 e Reg. IVASS 27/2008), di seguito si indicano gli specifici tempi di conservazione applicati da UniCredit Allianz Assicurazioni:

- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Danni: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso.

Decorsi i termini, i dati verranno cancellati o saranno anonimizzati.

#### 5. Ambito di diffusione dei dati

I suoi dati potranno essere trattati:

- da dipendenti della Società debitamente istruiti e autorizzati;

- da soggetti esterni che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento nel nostro interesse per le sole finalità connesse al servizio di liquidazione sinistri.

In particolare i Suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri soggetti nel contesto della c.d. catena assicurativa che tratteranno i dati sia in qualità di responsabili che di titolari autonomi. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come **autonomi titolari**: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Inoltre potremmo avere l'obbligo legale di comunicare i Suoi dati a enti e organismi pubblici, quali ad esempio Ivass, Consap, Casellario Centrale Infortuni, UIC, Motorizzazione Civile, Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

#### **6. Trasferimento all'estero dei dati**

I Suoi dati potranno essere trasferiti verso ad altre società del Gruppo Allianz SE in paesi terzi europei/extraeuropei secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui le BCR non trovassero applicazione (e quindi nel caso in cui il trasferimento non riguardi altre società del Gruppo Allianz SE) adotteremo clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi per assicurare in ogni caso l'adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail [privacy@unicreditallianzassicurazioni.it](mailto:privacy@unicreditallianzassicurazioni.it).

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, UniCredit Allianz Assicurazioni garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

#### **7. Diritti sul trattamento dei dati personali**

In ogni caso, potrà rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail [privacy@unicreditallianzassicurazioni.it](mailto:privacy@unicreditallianzassicurazioni.it), per l'esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy):

- conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è possibile, dei criteri per determinarlo;
- aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che la riguardano e il trasferimento dei Suoi dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trattamento di dati personali che a riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando che la Società non ha in programma di eseguire simili trattamenti.

#### **7.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati è illecito, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali.